MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (D.LGS. 231/01 E SUCC. MOD.)

TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

PARTE GENERALE

STORIA DELLE REVISIONI		
DATA	MOTIVO	APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
23.12.2016	REVISIONE ANNUALE 2016/00	
06.03.2019	REVISIONE ANNUALE 2019/00	

Tutta la documentazione relativa al Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di 5T s.r.l. (da ora innanzi 5T) da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.

SOMMARIO PARTE GENERALE

SOMMARIO PARTE GENERALE **2**

APPENDICI **2**

MODULI **2**

1. PREMESSA **3**

2. IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: IL D. LGS 231/01. ..... **4**

2BIS. RAPPORTO TRA IL D.LGS. 231/01 E LA LEGGE 190/2012 ..... **8**

3. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PRESENTE MOG 231 ..... **11**

3.1. APPROCCIO METODOLOGICO 11
3.2. SISTEMA DI GOVERNANCE 12
3.3. SISTEMI DI POTERI, DELEGHE E PROCURE 12

4. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE **16**

4.1. IL CODICE ETICO E LA SUA DIFFUSIONE 16
4.2. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DESTINATARI 16
4.3. DIFFUSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EX D.LGS. 231/01 19

5. STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA **20**

5.1. SEZIONE I – FORMAZIONE E COMPOSIZIONE 20
5.2. SEZIONE II – DOVERI E POTERI DELL'ODV 22
5.3. SEZIONE III – FUNZIONI DELL'ODV 24
5.4. SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI 25

6. SISTEMA DISCIPLINARE **27**

6.1. SEZIONE I – DISCIPLINA GENERALE 27
6.2. SEZIONE II – I LIVELLO: DIPENDENTI 28
6.3. SEZIONE III – II LIVELLO: DIRIGENTI 29
6.4. SEZIONE IV – III LIVELLO: COLLABORATORI CON TIPOLOGIA CONTRATTUALE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA PER IL LAVORO SUBORDINATO 29
6.5. SEZIONE V – IV LIVELLO: PROFESSIONISTI (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti) 30
6.6. SEZIONE VI – V LIVELLO: AMMINISTRATORI E SINDACI 31
6.7. SEZIONE VII – DISPOSIZIONI FINALI 33

APPENDICI

1. **CODICE ETICO**

MODULI

1. **MODULO CONSEGNA E ACCETTAZIONE DOCUMENTI**
2. **MODULO DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO**
3. **FOGLIO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FORMATIVO DICHIARAZIONE DELL'ODV**

1. PREMESSA

5T s.r.l. nasce nel 1992 come consorzio per l'innovativo progetto di ricerca europeo "Quartet +" il cui merito è stato quello di sperimentare le prime tecnologie telematiche volte alla gestione del traffico e del servizio di trasporto pubblico in contesti urbani.

5T è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e dell'infomobilità. La società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima: oltre l'80% del fatturato sociale è effettuato nello svolgimento dei compiti commissionati dai soci pubblici.

Nel corso del tempo la società ha maturato solide competenze in analisi dei bisogni e definizione dei requisiti, progettazione di soluzioni ITS, coordinamento nella realizzazione dei sistemi ITS, integrazione dei sistemi in un'unica piattaforma, gestione operativa e tecnica dei sistemi per conto dei propri soci.
Ad oggi, 5T gestisce la centrale operativa di monitoraggio del traffico dell'area metropolitana torinese, integrata con il sistema di monitoraggio dei mezzi del trasporto pubblico locale, al fine di migliorare la fluidità del traffico e le prestazioni del trasporto pubblico.

Più specificatamente, la società esercita le seguenti attività di impresa:

- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità ed infomobilità;
- monitoraggio e controllo del traffico, ivi compresa la regolazione semaforica;
- acquisizione, elaborazione e analisi di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci.

Inoltre, 5T partecipa di frequente a numerosi progetti di ricerca e innovazione nel campo ITS a livello nazionale ed europeo.

5T, nello svolgere le proprie attività, applica, rispetta ed esorta al rispetto dei principi etico-comportamentali espressi nel Codice Etico, di tutte le procedure previste dal presente Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in avanti MOG 231), nonché dei principi espressi e delle misure adottate nel Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (d'ora in avanti "Piano") e nei relativi regolamenti allegati, delle misure di prevenzione del malaffare contenute nel Piano e delle misure integrative contenute nel MOG 231.

Infine, nell'ottica di un costante miglioramento, 5T ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, emblematica del percorso di miglioramento degli standard produttivi e di soddisfazione del cliente.

2. IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: IL D. LGS 231/01.

Dopo lunga gestazione internazionale, con il D.lgs. 08.06.2001 n. 231 entra in vigore una normativa di grande attualità ed importanza che introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità "amministrativa" degli enti, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

A) Qual è il fondamento di tale responsabilità?

La società risponde per "i reati" commessi nel suo interesse "o" a suo vantaggio:
1) dalle persone che hanno la legale rappresentanza, dagli amministratori, direttori della società, ovvero, laddove ci siano più sedi, direttori della unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2) dagli amministratori di fatto;
3) dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai nn. 1) e 2).
Tale responsabilità è, al contrario, esclusa quando il reato sia stato posto in essere nell'esclusivo interesse dell'agente.

Ogni volta che il Pubblico Ministero acquisisce la notizia di reato ed iscrive nel registro degli indagati una persona – ad es. l'amministratore di una società che ha pagato una tangente per aggiudicarsi l'appalto nell'interesse della società – contemporaneamente iscrive in altro (specifico) registro anche la società "investigata" e procede all'accertamento degli illeciti (penale ed amministrativo) simultaneamente a carico di entrambi i soggetti inquisiti (quello fisico e quello giuridico).
Sia la "persona fisica" che la "società" dovranno nominare un difensore, e saranno loro garantiti gli stessi diritti e le stesse facoltà e si seguiranno le normali regole processuali penali nel corso dell'indagine preliminare, dell'udienza preliminare, durante il dibattimento in tribunale ed eventualmente nel processo d'appello.

In capo alla società grava dunque un titolo di responsabilità autonomo ancorché esso necessiti di un reato-presupposto posto in essere dai soggetti che vivono con la stessa un rapporto organico o dipendente.

Come può la società andare esonerata da responsabilità "amministrativa" per il fatto reato posto in essere dall'amministratore (anche di fatto) e/o dal dipendente?

La società (nell'interesse o a vantaggio della quale è stato realizzato il reato) che **non** ha adottato un proprio "modello di organizzazione e gestione" secondo quanto prescritto dal D.lgs.cit. **prima**

della commissione del fatto reato non potrà mai andare esonerata da responsabilità. Opera in tali casi un regime di presunzione di colpevolezza "*iuris et de iure*", cioè assoluta.
Essa potrà al più attenuare la propria responsabilità (e sarà ammessa al patteggiamento) solo adottando prima dell'apertura del dibattimento un idoneo modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire la commissione di reati della specie di quello che si è realizzato, risarcendo integralmente il danno cagionato dal reato e mettendo a disposizione (per la confisca) il profitto realizzato dal reato.
La società non risponde invece se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti OdV);
c) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV di cui alla lettera b);
d) le persone di cui all'art. 5 lett. A) (organi apicali) hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
e) la commissione del reato (da parte dei soggetti di cui all'art. 5 lett. b) non è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Nel caso in cui la società sia interessata da vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione), con riguardo ai reati commessi in epoca antecedente al perfezionamento di tali vicende, il D.Lgs. prevede il trasferimento della responsabilità dalla società originaria a quella risultante in seguito alle vicende menzionate.

B) I modelli di organizzazione e di gestione

Il D.lgs. non definisce specificamente come deve essere costituito un modello, indica semplicemente che:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (l'OdV);
- prevedere uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del D.Lgs. e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'assenza di un dettato normativo puntuale non può che valorizzare il ruolo (di supplenza) esercitato dalla Giurisprudenza, i cui orientamenti non possono essere ignorati, a maggior ragione, posto che il vaglio di idoneità del Modello è a questa rimesso.

Proprio dalle indicazioni della Giurisprudenza si è tratto il cosiddetto "decalogo 231" che contiene le ragioni in base alle quali un modello viene considerato inidoneo offrendo, così ed a contrario, un elenco di criteri in base ai quali un Modello può dirsi idoneo, ovverosia deve:

1. essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente ripetitiva del dato normativo;
2. prevedere che i componenti dell'OdV posseggano specifiche capacità in tema di attività ispettiva e consulenziale;
3. prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'OdV la sentenza di condanna o patteggiamento anche non irrevocabile;
4. differenziare tra attività rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'OdV ed al preposto al controllo interno;
5. prevedere i contenuti dei corsi di formazione, la loro frequenza, obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza;
6. prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari;
7. prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari;
8. prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili;
9. prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori di società, di riferire all'OdV notizie rilevanti e relative alla vita della società, a violazioni del modello di organizzazione e gestione o alla consumazione dei reati. In particolare deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possono riferire all'OdV;
10. contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

C) <u>Le sanzioni</u>

Quelle previste per gli illeciti amministrativi derivanti da reato in capo alla società si distinguono in:

a) sanzioni pecuniarie (art. 10) che si calcolano per quote aventi valore unitario da 258 € e 1.549 € ed irrogabili in numero minimo e massimo da 100 a 1000 (dunque una sanzione da 25.822,00 € a 1.549.871,00 €);

b) sanzioni interdittive (artt. 13 e segg.) quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

tali sanzioni, laddove ne ricorrano i presupposti, possono anche essere applicate a titolo cautelare ovverosia in corso di processo, oltre che a titolo definitivo;

c) confisca (art. 19): con la sentenza di condanna (e comunque per addivenire ad un patteggiamento della pena) il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (alla P.A. ad es. che si costituisce parte civile nei confronti della persona fisica e della società);

d) la pubblicazione della sentenza (art. 18) che potrebbe anche non comportare un significativo esborso economico, ma costituisce sicuramente presupposto di un ingente danno d'immagine.

Preme sottolineare, per la sua concreta rilevanza pratica, che le misure interdittive (e/o quelle alternative del commissariamento giudiziale che si applica laddove la interdizione comporti interruzione dell'attività della società tale da provocare un grave pregiudizio alla collettività) possono essere evitate solo se la società prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ha:
1) risarcito integralmente il danno,
2) adottato ed attuato il proprio modello d'organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3) messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato al fine della confisca.
Dette 3 condizioni debbono concorrere!

D) Quali sono i reati presupposto?

Dal 2001, data di entrata in vigore del D.lgs. cit., ad oggi una serie di provvedimenti legislativi integrativi hanno di molto ampliato il catalogo dei reati c.d. "sensibili" (cioè esclusivamente quelli tassativamente indicati).

Essi sono dettagliatamente elencati nella parte speciale del presente MOG 231.

2BIS. RAPPORTO TRA IL D.LGS. 231/01 E LA LEGGE 190/2012

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, meglio nota come Legge Anticorruzione.

Tale Legge è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e la messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In attuazione di quanto stabilito nella citata Legge n. 190/12, sono stati poi emanati:

- il D.lgs. n. 39/13, che disciplina i casi di inconferibilità ed incompatibilità, compresi quelli relativi agli incarichi "*di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico*" e "*lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione*";
- il D.Lgs. n. 33/13, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell'art 1 della Legge n. 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell'art. 22;
- le numerose Determinazioni ANAC, tra cui la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", nonché della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Obiettivo principe di tale disciplina è prevenire le situazioni di "cattiva amministrazione", promuovendo la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità e della trasparenza, quali misure di contrasto e prevenzione della corruzione.

Le situazioni che potenzialmente potrebbero compromettere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, ovvero ancora si riscontri l'abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

La disciplina in materia di anticorruzione, a differenza della disciplina in materia di trasparenza, nella L. 190/2012 è indirizzata alle pubbliche amministrazioni. Con successivi atti normativi e determinazioni dell'ANAC, l'ambito soggettivo di applicazione è giunto a comprendere al suo interno anche enti e società di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, soggetti rientranti nel novero dei destinatari del D.Lgs. 231/2001. In tale ottica, si contestualizza anche la riforma del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, in attuazione della delega di cui all'art. 7 l. 7 agosto 2015 n. 124.

Attesa la comune finalità di prevenire fenomeni di corruzione all'interno della società ed al fine di evitare un'inutile duplicazione di misure, l'ANAC (da ultimo, nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 recante le "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici"*) ha chiarito che *le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della Legge 190 del 2012.* La Determinazione n. 1134/2017 ha ulteriormente chiarito che *le misure integrative devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D. Lgs. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti* ed infine, da ultimo, la Delibera n. 1074 del 21 novemnre 2018 " Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.
Pertanto, il presente MOG 231 comprende al suo interno le misure ulteriori per prevenire fatti corruttivi in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012 unitamente a quella previste nel Piano Cap. V – Misure in materia di prevenzione della corruzione.

Si precisa che la Mappatura dei rischi di commissione di fenomeni corruttivi ex Legge 190/2012 è compendiata nel documento "Mappatura dei Rischi" richiamato dal Piano di cui costituisce parte integrante. Il Piano costituisce a sua volta parte integrante del presente MOG231.

Si specifica che il soggetto demandato al controllo ed alla verifica delle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 è il RPCT nominato.

3. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PRESENTE MOG 231

3.1. APPROCCIO METODOLOGICO

Ai fini della redazione ed implementazione del MOG 231, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, visure, deleghe, procure, regolamenti, Piano e relativi allegati, etc.);
- esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione della documentazione relativa agli attuali sistemi di gestione;
- esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi mediante audit presso l'azienda;
- redazione del Codice Etico e relativa modulistica e loro implementazione in sede di revisione;
- redazione della parte generale del MOG 231, contenente i meccanismi di funzionamento dell'attività formativa ed informativa, dell'attività dell'OdV, del sistema disciplinare e sua implementazione in sede di revisione;
- redazione della parte speciale del MOG 231, contenente la mappatura dei reati, l'analisi dei processi a rischio, l'individuazione dei relativi protocolli di prevenzione anche alla luce della Legge 190/2012 e sua implementazione in sede di revisione;
- redazione dei protocolli di prevenzione, interfacciati con le procedure aziendali esistenti e con le prassi operative, implementati per le finalità tipiche del sistema di cui al d.lgs. 231/01 e di cui alla Legge 190/2012 e loro implementazione in sede di revisione;
- presentazione del MOG 231 e verifica della sua compatibilità aziendale, nonché presentazione della revisione del MOG 231;
- approvazione formale del MOG 231 e delle successive revisioni e nomina formale dell'OdV.

Nella redazione del MOG 231 di 5T si è tenuto delle Linee Guida emanate da Confindustria per la redazione dei MOG 231, nell'ultima versione approvata il 31 luglio 2014 e dichiarata idonea dal Ministero della Giustizia al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del Decreto stesso.

Il presente MOG 231 risulta, pertanto, costituito da una parte generale e da una parte speciale.

La parte generale è composta da una parte introduttiva, concernente la società, le esigenze ex D. Lgs. 231/01 ed il rapporto tra il D.Lgs. 231/01 e la Legge 190/2012, la struttura del MOG 231, il Codice Etico (in appendice), le regole di formazione ed informazione con riferimento al Codice

Etico, al MOG 231, le regole di funzionamento dell'OdV, il sistema disciplinare, la modulistica.

La parte speciale illustra le fattispecie di reato sensibili ex D.Lgs. 231/01, individua le conseguenti aree di rischio, introduce i protocolli e le procedure di prevenzione che comprendono al loro interno anche le misure ulteriori per la prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo quanto previsto dalla Legge 190/2012, dalle determinazioni dell'ANAC e dal D.Lgs. 97/2016.

La parte generale, la parte speciale, i rispettivi allegati ed appendici, il Piano ed i relativi regolamenti sono parte integrante del presente MOG 231.

5T, è altresì dotata di documentazione gestionale complementare che costituisce parte integrante del presente MOG 231 e che viene richiamata per le parti di competenza; ci si riferisce segnatamente alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

3.2. SISTEMA DI GOVERNANCE

La costruzione del presente MOG 231 prende, quindi, le mosse dall'analisi dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (*governance* organizzativa) della società costituito dal sistema di procedure ed istruzioni operative interne, nonché dei protocolli di controllo già esistenti ed operativi.

In particolare, ai sensi dell'art. 2381 c.c. 5° comma, compete al CdA ovvero agli organi delegati, nei limiti dei poteri conferiti, curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa, mentre compete al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c., valutarne sia l'adeguatezza stessa che il concreto funzionamento.

Il CdA adempie al suo dovere/potere di curare l'adeguatezza organizzativa, conformemente alla missione aziendale, attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle missioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite mediante un sistema di procure e deleghe interne o esterne tali da garantire l'efficacia aziendale, nel rispetto della normativa di riferimento.

Il Collegio Sindacale, oltre al monitoraggio del rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione - attuato mediante l'adozione di specifici programmi di verifica della conformità a norme, regolamenti e procedure - vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento, avuto riguardo alle dimensioni organizzative proprie del suo funzionamento, quali gli indicatori di efficacia, il controllo di gestione ed il controllo budgetario, la gestione dei rischi operativi e la sicurezza informatica.

3.3. SISTEMI DI POTERI, DELEGHE E PROCURE

La società si è dotata di un articolato sistema di poteri, deleghe e procure.

Tale sistema è predisposto al fine di creare:

- un'organizzazione adeguata all'adozione di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a ciascun soggetto) dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti;
- un elemento di incontrovertibile riconducibilità degli atti aziendali aventi rilevanza e significatività esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati.

In ossequio all'art. 19 dello Statuto, la rappresentanza della società spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- all'Amministratore delegato nei limiti della delega conferita;
- ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.

I poteri risultano così ripartiti:

CDA

Secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, il CdA è investito dei poteri più ampi e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo ed esclusivo alla decisione dei soci.
Il CdA può anche nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti; inoltre, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina, altresì, un presidente, il quale dirige i lavori del consiglio e a cui compete il controllo ed il coordinamento della società.
Infine, nei limiti previsti dalla normativa in vigore in materia di deleghe di gestione, il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, determinandone compenso, rimborsi, indennità, attribuendogli poteri di gestione e rappresentanza della società; il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione.

E' riservato alla competenza esclusiva del CdA l'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci, il coordinamento delle attività dei responsabili dei vari settori aziendali e le deliberazioni concernenti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione della società.

PRESIDENTE DEL CDA

Ai sensi dello Statuto della società, al Presidente del CdA sono attribuiti i seguenti poteri:

- convocare l'assemblea dei soci con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- presiedere l'assemblea dei soci;
- rappresentare la società congiuntamente all'Amministratore delegato, nei limiti della delega conferita;
- trasmettere ai soci per opportuna conoscenza copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e copia dei verbali assunti dall'organo amministrativo. Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

DIRETTORE GENERALE - PROCURATORE

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e partecipa alle relative sedute.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, al Direttore sono conferiti mediante procura i poteri di organizzazione, gestione e controllo in ordine alla sicurezza, all'igiene del lavoro, alla prevenzione di incendi e alla tutela dell'ambiente, affinché, in qualità di Direttore e datore di lavoro, compia in nome e per conto della suddetta società tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni per provvedere direttamente a quanto ritenuto necessario e utile per il costante rispetto, adeguamento e aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie.

In particolare, al Direttore sono conferiti i seguenti poteri (a titolo esemplificativo non esaustivo):

- rappresentare la società presso qualsiasi autorità, ente, ufficio ed organismo italiano, internazionale e sopranazionale;
- predisporre lo schema del budget, del piano gestionale di impresa e del progetto di bilancio di esercizio e provvedere all'istruzione di quanto necessario per l'assunzione delle delibere consiliari;
- dirigere tutti i servizi della società ed il relativo personale;
- esercitare tutte le attribuzioni conferite dal CdA o dal Presidente, nei limiti di legge e di Statuto;
- rappresentare la società in giudizio avanti all'autorità giudiziaria, nei limiti di spesa indicati in procura; transigere e conciliare ogni controversia sia in sede giudiziale che stragiudiziale, nei limiti di spesa indicati in procura;

- stipulare, gestire, recedere da e risolvere il contratto di lavoro del personale dipendente, con esclusione del personale dirigente;
- stipulare contratti di conto corrente bancario e postale e affidamenti ed aperture di credito;
- acquisire la proprietà anche mediante la stipulazione di contratti di leasing, nei limiti di spesa indicati in procura;
- nell'ambito dell'ordinaria gestione della società, porre in essere operazioni e definire pratiche di carattere amministrativo, fiscale, organizzativo e disciplinare nel rispetto delle norme in materia e nei limiti di spesa indicati in procura;
- firmare la corrispondenza;
- conferire e revocare mandati speciali anche con rappresentanza, per singoli atti ai dipendenti, definendo le specifiche attribuzioni delegate.

Allo stesso farà altresì l'obbligo di riferire periodicamente al consiglio di amministrazione sull'andamento dei settori lui affidati e sui provvedimenti adottati, nonché di segnalare senza indugio ogni eventuale situazione o carenza che possa comportare scelte o decisioni inerenti la politica aziendale generale ed ogni azione ritenuta necessaria nell'ambito delle competenze attribuite ma eccedente i poteri allo stesso conferiti.

4. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

4.1.IL CODICE ETICO E LA SUA DIFFUSIONE

Il Codice Etico costituisce l'insieme dei principi etico-comportamentali che ispirano l'attività tutta di 5T.

Il Codice Etico (**appendice 1.1**) deve pertanto essere conosciuto da parte di tutte le funzioni aziendali (apicali e sottoposte, d'ora in avanti Destinatari), e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con 5T stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, soci pubblici, clienti, utenti, fornitori, consulenti, etc…, d'ora in avanti Terzi).

A tal fine 5T:

- consegna il Codice Etico a tutti i Destinatari, che sottoscrivono per ricevuta l'apposito modulo (**modulo 1.1**);
- pubblica il Codice Etico sul sito internet della società (www.5t.torino.it);
- mette a disposizione nella bacheca aziendale il Codice Etico;
- informa Tutti i terzi circa l'avvenuta adozione del Codice Etico, del MOG 231 e della nomina dell'OdV.

<u>L'omessa diffusione del Codice Etico, comporta violazione del presente MOG 231 e conseguente attivazione del sistema disciplinare.</u>

4.2. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DESTINATARI

Tutti i Destinatari devono essere formati ed informati in merito al D.Lgs. 231/01, all'adozione del conseguente MOG 231 da parte di 5T ed a tutto ciò che questo comporta.
5T cura ed organizza la tenuta di corsi di formazione ed informazione ai soggetti di seguito indicati, incaricando all'uopo personale esterno qualificato.

I Destinatari vanno formati al momento della loro assunzione o comunque entro sei mesi dalla stessa; ogni ventiquattro mesi ovvero in caso di cambiamento di mansioni che incida su comportamenti rilevanti ai fini del MOG 231, occorre sottoporre tutti i Destinatari ai corsi di aggiornamento. Il cambiamento di mansioni deve essere comunicato tempestivamente al personale che organizza i corsi.

Si individuano, quindi, distinte modalità di tenuta dei corsi, differenziate sulla base delle mansioni ricoperte dai Destinatari.

In particolare:

Corso di formazione agli organi apicali.

Destinatari del corso: gli Amministratori e il Direttore Generale (in qualità di potenziali soggetti attivi dei reati ex D.Lgs. 231/01).

Oggetto del corso:

- dettagliata illustrazione del D.Lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa della società;
- illustrazione dettagliata del codice etico;
- analisi dettagliata delle singole fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.Lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica), nonché fattispecie di reato richiamate dalla Legge 190/2012;
- analisi dettagliata delle specifiche aree di rischio di commissione dei reati suddetti;
- analisi dettagliata dei protocolli di prevenzione previsti nel presente MOG 231 anche alla luce di quanto previsto dalla Legge 190/2012;
- analisi dettagliata della procedimentalizzazione prevista per l'applicazione concreta dei suddetti protocolli di prevenzione alle aree di rischio summenzionate;
- descrizione dei rapporti tra organi apicali e OdV;
- illustrazione dei canali di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero di violazioni del Codice Etico e/o del MOG 231;
- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo agli organi apicali in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel MOG 231;

Per quanto concerne i componenti del CdA, il corso può svolgersi in sede di CdA.

Corso di formazione agli organi di controllo.

Destinatari del corso: i Sindaci, in qualità di soggetti investiti di poteri di vigilanza.

Oggetto del corso:

- dettagliata illustrazione del D.lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa dell'ente;
- illustrazione dettagliata del codice etico;
- analisi dettagliata delle singole fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate in ambito di reati societari oggetto di verifica da parte del Collegio Sindacale, nonché fattispecie di reato richiamate dalla Legge 190/2012;
- analisi dettagliata delle specifiche aree di rischio di commissione dei reati suddetti;
- analisi dettagliata dei protocolli di prevenzione previsti nel presente MOG 231 per i reati suddetti anche alla luce di quanto previsto dalla Legge 190/2012;
- analisi dettagliata della procedimentalizzazione prevista per l'applicazione concreta dei suddetti protocolli di prevenzione alle aree di rischio summenzionate;
- descrizione dei rapporti tra Collegio Sindacale e OdV;
- illustrazione dei canali di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero di violazioni del Codice Etico e/o del MOG 231;
- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo al Collegio sindacale in caso di

violazione delle prescrizioni contenute nel MOG 231.

Il corso può svolgersi in sede di CdA, ovvero in sede di incontro semestrale con l'OdV.

Corso di formazione ai dipendenti amministrativi.

Destinatari del corso: i dipendenti che rivestono mansioni commerciali e/o amministrative e/o impiegatizie (in qualità di potenziali soggetti attivi dei reati ex D.lgs. 231/01).

Oggetto del corso:

- dettagliata illustrazione del D.lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa dell'ente;
- illustrazione dettagliata del codice etico;
- analisi dettagliata delle singole fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica) nonché fattispecie di reato richiamate dalla Legge 190/2012;
- analisi dettagliata delle specifiche aree di rischio di commissione dei reati suddetti;
- analisi dettagliata dei protocolli di prevenzione previsti nel presente MOG 231 anche alla luce di quanto previsto dalla Legge 190/2012;
- analisi dettagliata della procedimentalizzazione prevista per l'applicazione concreta dei suddetti protocolli di prevenzione alle aree di rischio summenzionate;
- descrizione dei rapporti tra i dipendenti amministrativi e OdV;
- illustrazione dei canali di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero di violazioni del Codice Etico e/o del MOG 231;
- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo ai dipendenti amministrativi in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel MOG 231.

Corso di formazione ai dipendenti tecnici - operativi.

Destinatari del corso: i dipendenti che rivestono mansioni tecnico-operative svolgendo i servizi presso i clienti/utenti (in qualità di potenziali soggetti attivi dei reati ex D.lgs. 231/01).

Oggetto del corso:

- dettagliata illustrazione del D.lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa dell'ente;
- illustrazione dettagliata del codice etico;
- analisi dettagliata delle singole fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica) nonché fattispecie di reato richiamate dalla Legge 190/2012;
- analisi dettagliata delle specifiche aree di rischio – in relazione all'ente – di commissione dei reati suddetti;
- analisi dettagliata dei protocolli di prevenzione previsti nel presente MOG 231 anche alla luce di quanto previsto dalla Legge 190/2012;
- analisi dettagliata della procedimentalizzazione prevista per l'applicazione concreta dei suddetti protocolli di prevenzione alle aree di rischio summenzionate;
- descrizione dei rapporti tra dipendenti tecnici-operativi e OdV;
- illustrazione dei canali di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.

231/01 ovvero di violazioni del Codice Etico e/o del MOG 231;
- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo ai dipendenti tecnici-operativi in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel MOG 231.

Terminata la fase espositiva, tutti i destinatari del corso (ad eccezione degli organi apicali e degli organi di controllo, essendo la formazione loro riservata di livello differente rispetto agli altri destinatari) sono tenuti a sottoporsi a test nominativo di verifica di apprendimento (**modulo 1.2**), composto da quesiti a risposta alternativa sugli argomenti esposti; una percentuale di errore superiore al 50% impegna il verificato ad una successiva formazione, non valevole come aggiornamento obbligatorio.

Al termine di ogni lezione tutti i partecipanti sono tenuti a firmare un foglio presenze (**modulo 1.3**).

L'omessa organizzazione e/o partecipazione non giustificata ai corsi di formazione ed informazione, comporta violazione del presente MOG 231 e conseguente attivazione del sistema disciplinare.

4.3. DIFFUSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EX D.LGS. 231/01

5T provvede a che tutti i destinatari ricevano copia (in formato cartaceo ovvero telematico) dei documenti ex D.Lgs. 231/01.

A tal fine a ciascun Destinatario vengono consegnati (oltre a copia del Codice Etico):
- l'estratto della Parte generale contenente il Sistema Disciplinare (vd. infra cap. 6),
- la procedura di Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1),
- la procedura Anticorruzione - Gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati (proc. 7),
- la procedura di Gestione della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro (proc. 8),

nonché le altre procedure in base alle mansioni da ciascuno ricoperte.

Attraverso tale attività ciascun Destinatario viene a conoscenza dei contenuti dei protocolli di prevenzione da osservare al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ex D.lgs. 231/2001, astrattamente commissibili in ragione della posizione e dell'attività svolta.

La consegna di tale documentazione e la sua presa visione e accettazione viene sancita dalla firma del Modulo di Accettazione (**modulo 1.1**).

5. STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.lgs. 231/01 – all'art. 6, comma 1 lett. B) – pone come condizione, per la concessione dell'esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, che sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'OdV) il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del MOG 231, nonché di curarne il suo aggiornamento.

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione citata, il CdA di 5T S.r.l. ha provveduto a nominare tale Organismo di vigilanza individuandolo in un professionista esterno che, in ragione dell'esperienza professionale e delle competenze specifiche in materia, appare organo idoneo ad assolvere i compiti che la legge attribuisce all'OdV.

L'OdV, nel rispetto delle leggi, delle Linee guida emanate dalle principali associazioni di categoria, della migliore giurisprudenza in materia, nonché nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico, opera con:
- autonomia e indipendenza
- professionalità ed imparzialità
- continuità di azione
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

I Destinatari sono tenuti alla collaborazione con l'OdV, fornendo le informazioni che vengono loro richieste e segnalando le eventuali violazioni del MOG 231 che siano da loro rilevabili o di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro mansioni.

L'omessa collaborazione costituisce autonoma violazione del MOG 231, sanzionabile in quanto tale.

Quanto ai poteri, ai doveri e alle funzioni dell'OdV, si rinvia alle disposizioni di cui al presente Statuto (artt. 8 e 9).

5.1.SEZIONE I – FORMAZIONE E COMPOSIZIONE

Art. 1 - Nomina
L'OdV ai sensi dell'art. 6 lett. B) D.l.gs. 231/01 è nominato dal Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Collegio Sindacale.

Art. 2 - Composizione

L'OdV è composto da un professionista esterno dotato di documentata professionalità e di preparazione e competenza specifiche ed adeguate in materia ispettiva, penale, contabile, come da *curriculum vitae* agli atti societari.

Art. 3 – Cause di ineleggibilità e decadenza

Non può essere nominato componente dell'OdV – e se nominato decade dal proprio ufficio:

- l'interdetto;
- l'inabilitato;
- il fallito;
- chi è stato condannato (anche in primo grado e financo ex art. 444 c.p.p.) anche se a pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione,
    - per un reato tra quelli previsti e puniti dal D.lgs. 231/01 e successive modificazioni ovvero per un reato commesso per eseguirne od occultarne uno tra quelli previsti e puniti ex D.lgs. 231/01 e successive modificazioni, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un reato previsto e punito ex D.lgs. 231/01 e successive modificazioni;
    - per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n° 267;
    - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice Civile, così come riformulato dal D.lgs. 61/2002;
    - per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria a pena non inferiore ai sei mesi;
    - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
    - per un qualunque reato alla pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
    - per uno o più reati previsti dal titolo II, capo I e II del codice penale;
    - coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, l. 31 maggio 1965 n° 575, come sostituito dall'art. 3 l. 19 marzo 1990 n° 55 e successive modificazioni;
    - per il reato di cui all'art. 493-ter c.p.;
- il coniuge i parenti e/o gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
- chi è stato membro di Organismi di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/01 e sia emerso dalle motivazioni della sentenza l'omessa vigilanza da parte dell'OdV;
- chi è legato alla società (o alle società da questa controllate) da altro rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito rispetto a quello di essere componente dell'OdV;
- chi è legato alla società (o alle società da questa controllate) da altri rapporti patrimoniali che ne compromettono l'indipendenza.

Determina, altresì, decadenza la mancata partecipazione dell'OdV a più di due consecutive verifiche di controllo periodico in assenza di giustificato motivo.

L'OdV deve autocertificare a mezzo di apposita dichiarazione (**modulo 1.4**) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza suindicate, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni rispetto al contenuto di tale dichiarazione.

Art. 4 – Durata dell'incarico
L'OdV resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; detta carica può essere rinnovata una sola volta per pari periodo.

Art. 5 – Revoca
L'OdV può essere revocato solo per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione previo parere conforme del Collegio Sindacale. Contestualmente si provvede alla nomina del nuovo componente ai sensi dell'art. 1.

Art. 6 – Cessazione dall'incarico e sostituzione
L'OdV può cessare dal proprio incarico dando preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno due mesi.
Il Consiglio di Amministrazione, ricevute le dimissioni dell'OdV, provvede tempestivamente alla nomina del nuovo OdV ai sensi dell'art. 1.
Il Consiglio di Amministrazione provvede allo stesso modo nel caso di morte o decadenza dell'OdV.

Art. 7 – Retribuzione
Alla nomina dell'OdV ne viene determinato il compenso su parere conforme del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 1.

5.2.SEZIONE II – DOVERI E POTERI DELL'ODV

Art. 8 – Doveri
L'OdV deve:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG 231 e del Codice Etico;
- curare l'aggiornamento del MOG 231 ed il suo adeguamento rispetto alle inefficienze eventualmente riscontrate e agli eventuali mutamenti aziendali intervenuti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- vigilare sull'attività di diffusione e sull'attività di formazione ed informazione relative al Codice Etico e al MOG 231;
- riferire al Consiglio di Amministrazione circa il mancato funzionamento e sull'inosservanza del MOG 231;

- riferire alle competenti autorità aziendali il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG 231 da parte dei destinatari dipendenti dalla società, al fine dell'applicazione delle rispettive sanzioni;
- riferire all'Assemblea dei Soci il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG 231 da parte dei soggetti non vincolati alla società da un rapporto di dipendenza, al fine dell'applicazione delle rispettive sanzioni;
- vigilare sull'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi a ciò deputati;
- ricevere e trattare i flussi informativi periodici, specifici e generici e le segnalazioni relative alle presunte condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e/o alle violazioni del Codice Etico e del MOG 231.

L'OdV adempie ai suddetti doveri attraverso controlli periodici da effettuarsi in numero non inferiore a quattro all'anno e comunque da effettuarsi ogni qualvolta ritenuto necessario.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare da appositi verbali che devono essere conservati presso la società per almeno dieci anni.

Art. 9 – Poteri di controllo

L'OdV adempie ai doveri di cui sopra, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza.
L'OdV, pertanto, gode di poteri ispettivi in relazione alle attività di rischio individuate o individuabili, attraverso l'accesso a tutte le informazioni e a tutti i dati documentali, contabili, informatici etc. inerenti l'attività della società e dei soggetti funzionalmente collegati ad essa, in applicazione delle procedure previste dal MOG 231.
L'OdV ha facoltà di pianificare annualmente la propria attività, sulla base dei livelli di rischio individuati dal MOG 231 in relazione alle fattispecie di reato sensibili; tale pianificazione viene verbalizzata al pari di tutte le attività svolte dall'OdV nell'apposito verbale, all'inizio di ogni esercizio, ferma restando la facoltà per l'OdV di discostarsi dall'attività pianificata all'insorgenza di elementi che – ad insindacabile giudizio dell'OdV stesso – debbano comportare un'attività differente rispetto a quella programmata.
L'OdV, inoltre, ha facoltà di emanare un proprio regolamento interno per la disciplina delle proprie attività.

Art. 10 – Poteri di iniziativa

L'OdV ha il potere di richiedere ed assumere informazioni utili per l'adempimento dei propri doveri dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e da ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza.
Tali soggetti hanno il dovere di riferire quanto è a loro conoscenza circa la commissione (o tentata tale) dei fatti-reato e circa ogni altro elemento che faccia ragionevolmente supporre una violazione del Codice Etico e/o del MOG 231, come meglio specificato nelle rispettive procedure del MOG 231.
L'OdV ha altresì la facoltà di interrogare consulenti esterni al fine di acquisire dati o informazioni che richiedano specifiche competenze tecniche o scientifiche; i costi sostenuti a tal fine sono a carico della società, la quale delibera un budget annuo a tal fine.

5.3.SEZIONE III – FUNZIONI DELL'ODV

Art. 11 – Funzione recettizia

Flussi informativi

L'OdV riceve da parte dei Destinatari i flussi informativi previsti dal MOG 231, aventi ad oggetto tutte le notizie e le informazioni rilevanti ai fini della prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.lgs. 231/01, dell'adeguatezza, dell'aggiornamento e del rispetto del MOG 231 e del Codice Etico, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del miglioramento del MOG 231, del Codice Etico e degli altri documenti che ne costituiscono parte integrante.

L'OdV riceve i flussi informativi tramite gli strumenti all'uopo predisposti dal MOG 231.

Segnalazioni

L'OdV riceve le segnalazioni di presunte condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e/o violazioni del Codice Etico e/o del MOG 231, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

L'OdV riceve le suddette segnalazioni tramite i canali all'uopo predisposti al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (salvo diversa autorizzazione espressa).

Art. 12 – Funzione gestoria delle notizie di presunta violazione del MOG 231 e/o del Codice Etico

Acquisita e/o ricevuta la notizia circa la presunta violazione del MOG 231 e/o del Codice Etico, l'OdV:

- ne verifica la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- ne vaglia la non manifesta infondatezza;

relazionandosi con le autorità aziendali competenti ed eventualmente richiedendo consulenze esterne.

Laddove la notizia (1) risulti rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 e non manifestamente infondata, ovvero (2) nel caso in cui la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave da parte del segnalante, l'OdV trasmette le proprie risultanze alle competenti autorità aziendali affinchè queste esperiscano le dovute attività di indagine ed eventualmente applichino le conseguenti sanzioni disciplinari.

Art. 13 - Funzione di monitoraggio delle attività aziendali conseguenti

L'OdV verifica che le competenti autorità aziendali:

- valutino ed eventualmente adottino misure correttive conseguenti,
- valutino l'avvio dell'iter disciplinare ed eventualmente eroghino sanzioni disciplinari, nel rispetto di quanto previsto dal *Sistema disciplinare*.

L'OdV, inoltre, vigila sul rispetto del MOG 231 con riferimento al divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

5.4.SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Scambio di informazioni
L'OdV scambia informazioni con gli Organi di Controllo, con gli ulteriori soggetti specificamente individuati nelle singole procedure del MOG 231 sulla base di quanto previsto nelle rispettive sezioni del presente MOG 231.

Art. 15 – Redazione e tenuta dei verbali dell'OdV
Il verbale di ogni ispezione e controllo redatto dall'OdV contiene:
- data dell'attività svolta;
- luogo dell'attività svolta;
- operazioni compiute;
- rilievi;
- misure da adottare;
- sottoscrizione dell'OdV.

I verbali sono tenuti in conformità alle disposizioni in materia di privacy e sono conservati allegati al presente MOG 231 per almeno dieci anni.

I verbali devono riportare data certa a mezzo di qualunque strumento che lo consenta (stampa su registro bollato, apposizione di timbro di data certa presso gli uffici postali, invio a mezzo pec etc.); al verbale non sono apportabili modifiche, con la sola eccezione di correzioni di errori materiali che devono essere autorizzate e siglate dall'OdV.

Art. 16 – Trasmissione del verbale
Ogni verbale è trasmesso al Consiglio di Amministrazione che adotta le misure richieste nel verbale stesso.
L'OdV vigila sull'attuazione delle indicazioni fornite tramite verbale.

Art. 17 – Relazione all'Assemblea dei Soci
Almeno una volta l'anno l'OdV riferisce all'Assemblea dei Soci le risultanze dell'attività svolta, mediante esposizione orale all'Assemblea ovvero mediante relazione scritta della cui ricezione deve essere dato atto nel verbale dell'Assemblea stessa.
L'OdV può chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci (anche più volte l'anno) qualora debbano essere adottati provvedimenti che ne richiedono la presenza ai sensi del presente statuto e del sistema disciplinare.

Art. 18 – Aggiornamento del MOG 231
Almeno una volta all'anno, e comunque in presenza di violazioni del MOG 231 o del Codice Etico, di cambiamenti della struttura aziendale, di novelle legislative in materia, l'OdV cura la revisione e l'aggiornamento del presente MOG 231.
A tal fine, l'OdV propone i necessari interventi al Consiglio di Amministrazione, il quale si avvale della collaborazione professionale dell'autore del MOG 231.

Il Consiglio di Amministrazione approva le modifiche al MOG 231, eccezion fatta per quelle per le quali è espressamente richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.
Le parti obsolete del MOG 231 devono essere conservate per anni dieci.

Art. 19 – Obbligo di segretezza
L'OdV ed eventuali collaboratori e/o consulenti di cui si avvale sono tenuti all'assoluto segreto sulle informazioni della società di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche una volta cessato il mandato.

Art. 20 – Modifiche al presente statuto
Il presente statuto può essere modificato solo dal Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Collegio Sindacale e autorizzazione dell'Assemblea ordinaria.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1.SEZIONE I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Scopo e princìpi

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 "l'efficace attuazione del Modello richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

A tal fine la società si dota di un apposito sistema disciplinare diversificato a seconda dei differenti livelli di collaborazione professionale, nel rispetto dei principi sanciti dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori nonché dal CCNL di categoria.

Art. 2 – Soggetti destinatari

Il presente sistema disciplinare è applicabile ai seguenti soggetti:

- dipendenti;
- dirigenti;
- collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato
- professionisti;
- amministratori e sindaci.

Art. 3 – Condotte sanzionabili

In generale, sono sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la violazione dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice Etico rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- la violazione delle regole circa la diffusione del Codice Etico, la formazione e l'informazione dei Destinatari e dei Terzi;
- l'omessa diffusione del sistema disciplinare;
- la violazione dei doveri discendenti sui Destinatari in forza dello Statuto dell'OdV;
- la violazione delle procedure e dei protocolli di prevenzione dei fatti di reato di cui alla parte speciale;
- l'omessa comunicazione all'OdV delle informazioni e dei fatti rilevanti per l'aggiornamento e l'adeguatezza del MOG 231;
- la violazione degli obblighi di segnalazione all'OdV;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'omessa applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti nel presente sistema disciplinare o manifesta inadeguatezza della sanzione applicata.

6.2.SEZIONE II – I LIVELLO: DIPENDENTI

Art. 4 – Fonti della responsabilità

La società sanziona la violazione e/o l'inadempimento delle previsioni contenute nel Codice Etico, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e nel MOG 231 da parte dei propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli articoli 2104 e 2106 c.c., nonché dall'articolo 7 della Legge 300/1970 "Statuto dei Lavoratori" e dal CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità-TPL).

Art. 5 – Condotte sanzionabili

Qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico, rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e/o del MOG 231 è riconducibile nell'ambito dei comportamenti considerati sanzionabili dagli articoli 2104 e 2106 c.c. (secondo i quali "*il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa* (...). *Deve, inoltre, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende*" (art. 2104 c.c.); "*l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti* [artt. 2104 e 2105 c.c.] *può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione*" - art. 2106 c.c.) e di quelli previsti dal CCNL di categoria.

E' rimessa alla valutazione dell'autorità aziendale competente ad erogare le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento commessi.

Art. 6 – Sanzioni

Dato il principio di tipicità caratterizzante l'intera materia disciplinare, si richiamano le sanzioni indicate dall'articolo 7 della Legge 300/1970 "Statuto dei Lavoratori" e quelle previste dal CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità-TPL).

Per la violazione del Codice Etico rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o del MOG231 da parte dei dipendenti, nel rispetto di proporzionalità e congruenza, la società può applicare:

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa
- sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione
- licenziamento

Sulla scelta e sull'entità delle suddette sanzioni, il Datore di Lavoro è competente a decidere sulla base delle indicazioni espressamente previste nel CCNL di categoria.

In ogni caso, nell'ipotesi di commissione di reato (contravvenzioni e/o delitti) si deve fare rinvio all'art. 21.

6.3. SEZIONE III – II LIVELLO: DIRIGENTI

Art. 7 – Fonti della responsabilità e condotte sanzionabili

Qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico, rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e/o del MOG 231, a seconda della sua gravità o della sua reiterazione, determinerà l'applicazione delle misure sanzionatorie idonee.

La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento posti in essere e circa la gravità della loro reiterazione è rimessa alla valutazione dell'organo a ciò preposto.

Il dirigente accetta i contenuti del Codice Etico e del MOG 231, a mezzo di sottoscrizione di apposita dichiarazione (**modulo 1.1**) ovvero dalla sottoscrizione del contratto che indica espressamente la clausola di accettazione.

Art. 8 – Sanzioni

Per la violazione del Codice Etico, rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e/o del MOG 231 da parte dei dirigenti, nel rispetto di proporzionalità e congruenza, la società può applicare:

- il richiamo scritto;
- il licenziamento per giustificato motivo (ove si ritenga, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto alla struttura aziendale);
- il licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del preavviso).

In ogni caso, nel caso di commissione di reato (contravvenzioni e/o delitti) si deve fare rinvio all'art. 21.

6.4. SEZIONE IV – III LIVELLO: COLLABORATORI CON TIPOLOGIA CONTRATTUALE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA PER IL LAVORO SUBORDINATO

Art. 9 – Fonti della responsabilità

La società pretende il rispetto del Codice Etico e del MOG 231 da parte dei collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato.

Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel MOG 231 è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il collaboratore instaura con la società, che pertanto si impegna ad adempiere.

Con riferimento ai contratti già stipulati, la società provvede, con l'accordo del collaboratore, all'integrazione dei medesimi mediante l'aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del MOG 231, affinché venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati.

In ogni caso, il MOG 231 approvato – in caso di dissenso – è comunque comunicato al collaboratore come decisione unilaterale dell'azienda.
L'eventuale dissenso deve essere reso noto all'OdV ed annotato nei libri sociali dei soci; esso impedisce alla società di stipulare con il medesimo collaboratore ulteriori contratti. L'eventuale stipula di nuovi contratti in violazione del divieto di cui sopra comporta condotta censurabile in capo al Consiglio di Amministrazione e valutabile in ossequio al presente sistema sanzionatorio.

Art. 10 – Efficacia del contratto
Il contratto con il collaboratore sarà efficace dal momento in cui egli avrà preso visione ed accettato il contenuto del MOG 231, circostanza attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua prima edizione successiva ovvero dalla sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (**modulo 1.1**).

Art. 11 – Condotte sanzionabili e sanzioni
Qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico, rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e/o del MOG 231 possono comportare la risoluzione del contratto e l'applicazione di eventuale penale contrattualmente prevista, salva comunque la risarcibilità di maggior danno.
Nel caso di violazione e/o inadempimento relativamente a previsioni che non possono più essere adempiute, il contratto si ritiene risolto di diritto con addebito della eventuale penale, salva la risarcibilità del maggior danno.
Nel caso di mero ritardo nell'adempimento, qualora il contraente sia nelle possibilità di adempiere alle prescrizioni del MOG 231, la società avrà la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione e il pagamento della penale come eventualmente determinata in sede contrattuale. L'ulteriore inadempimento comporta la risoluzione del contratto di diritto con addebito della eventuale penale, salva la risarcibilità del maggior danno.

6.5. SEZIONE V – IV LIVELLO: PROFESSIONISTI (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti)

Art. 12 – Fonti della responsabilità
La società pretende il rispetto del Codice Etico e del MOG 231 da parte dei professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti ed altri soggetti).
Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel MOG 231 è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il professionista instaura con la società, che pertanto si impegna ad adempiere; tale circostanza viene attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua edizione ovvero dalla sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (**modulo 1.1**).
Con riferimento ai contratti già stipulati, la società provvede, con l'accordo del professionista, all'integrazione dei medesimi mediante l'aggiunta della clausola relativa al rispetto delle

previsioni del MOG 231, affinché venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati; tale circostanza viene attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua prima edizione successiva ovvero dalla sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (**modulo 1.1**).
In ogni caso, il MOG 231 approvato – in caso di dissenso – è comunque comunicato al professionista come decisione unilaterale dell'azienda.
L'eventuale dissenso deve essere reso noto all'OdV ed annotato nei libri sociali dei soci; esso impedisce alla società di stipulare con il medesimo professionista ulteriori contratti o di avvalersi ulteriormente della sua collaborazione. L'eventuale stipula di nuovi contratti od il conferimento di nuovi incarichi in violazione del divieto di cui sopra comporta condotta censurabile in capo al Consiglio di Amministrazione e valutabile in ossequio al presente sistema sanzionatorio.

Art. 13 – Efficacia del contratto
Il contratto con il professionista sarà efficace dal momento in cui egli avrà preso visione ed accettato il contenuto del Codice Etico e del MOG 231, circostanza attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua prima edizione successiva ovvero dalla sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (**modulo 1.1**).

Art. 14 – Condotte sanzionabili e sanzioni
Qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico, rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e/o del MOG 231 possono comportare la risoluzione del contratto ovvero la revoca del mandato per giusta causa.
E' fatta salva l'azione di risarcimento del danno nei confronti del professionista.

6.6.SEZIONE VI – V LIVELLO: AMMINISTRATORI E SINDACI

Art. 15 – Fonti della responsabilità
La società pretende il rispetto del Codice Etico e del MOG 231 da parte degli amministratori e dei sindaci.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha l'onere di predisporre, approvare e proporre all'Assemblea dei Soci il MOG 231 (laddove previsto, vd. art. 20 - Statuto dell'OdV) le sue revisioni.

Art. 16 – Efficacia della nomina
La nomina degli amministratori e dei componenti del Collegio sindacale sarà efficace dal momento in cui costoro avranno preso visione ed accettato il contenuto del MOG 231, circostanza attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione (**modulo 1.1**) ovvero dalla sottoscrizione del verbale di nomina che indica espressamente la clausola di accettazione.

Art. 17 – Condotte sanzionabili in capo agli amministratori

Qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico, rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e/o del MOG 231 costituisce condotta sanzionabile in capo agli amministratori.

Gli amministratori, in quanto tenuti all'applicazione di quanto prescritto nel Codice Etico e nel MOG 231 ed al controllo sull'applicazione da parte degli altri soggetti destinatari, rispondono altresì per le violazioni e/o gli inadempimenti del Codice Etico, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e del MOG 231 commessi da persone a loro sottoposte, allorquando le violazioni e/o gli inadempimenti non si sarebbero verificati se essi avessero esercitato i propri poteri gerarchici dispositivi.

Art. 18 – Condotte sanzionabili in capo ai sindaci

Qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e/o del MOG 231 commessa dai Sindaci costituisce condotta sanzionabile.

Essi sono tenuti al rispetto delle procedure che li riguardano ed alla vigilanza sulle condotte rimesse al loro controllo per legge.

Ogni condotta attiva od omissiva posta in essere dai Sindaci in violazione dei doveri su di essi gravanti per legge in materia di prevenzione dei fatti di reato c.d. "societari" costituisce violazione del MOG 231.

Art. 19 – Procedimento

Qualora l'OdV, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, ravvisi la sussistenza di violazioni e/o inadempimenti del Codice Etico, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e/o del MOG 231 poste in essere da Amministratori e/o Sindaci, comunica quanto di competenza:

- al Collegio Sindacale (in funzione di quanto devolutogli *ex lege* – art. 2403 c.c.)
- al Consiglio di Amministrazione
- ai Soci

La comunicazione avviene mediante notifica del verbale dell'OdV contenente la censura agli organi suddetti. Il verbale deve altresì essere notificato al trasgressore.

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione (con esclusione del presunto trasgressore), a mezzo dei rispettivi strumenti deliberativi, comunicano le proprie valutazioni all'assemblea dei soci, all'uopo convocata secondo le forme di legge.

L'assemblea dei soci, preso atto delle violazioni poste in essere dagli Amministratori e dai Sindaci, può disporre la revoca dalla carica e/o esperire nei loro confronti l'azione di responsabilità nei casi in cui la violazione del Codice e/o del MOG 231 costituisca altresì la violazione della legge o dello statuto e con le modalità previste dal codice civile.

6.7.SEZIONE VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Omissioni al presente sistema disciplinare

La violazione e/o l'inadempimento del presente sistema disciplinare, parte integrante del MOG 231, costituisce violazione grave del MOG 231 stesso perseguibile ai sensi del presente sistema disciplinare.

L'OdV verifica la corretta applicazione del presente sistema disciplinare.

Art. 21 – Commissione di fatti di reato

La commissione di un qualunque fatto di reato costituisce violazione del MOG 231.

La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento posti in essere è rimessa alla valutazione dell'organo a ciò preposto.

La sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di una persona funzionalmente collegata alla società per un reato dolosamente commesso rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 e della Legge 190/2012, comporta obbligatoriamente l'attivazione del sistema disciplinare e l'applicazione della sanzione più grave prevista.

La sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di una persona funzionalmente collegata alla società per un reato colposamente commesso rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 e della Legge 190/2012, comporta obbligatoriamente l'attivazione del sistema disciplinare. L'individuazione della sanzione è rimessa alla valutazione dell'autorità aziendale competente ad erogare le sanzioni disciplinari.

È rimessa alla valutazione dell'autorità aziendale competente ad erogare sanzioni disciplinari l'attivazione del sistema disciplinare a seguito della commissione di fatti di reato diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da parte di persone funzionalmente collegate alla società.

Art. 22 – Pubblicità del presente sistema disciplinare

La società assicura la concreta pubblicità e conoscenza del presente sistema sanzionatorio a tutti i livelli di collaborazione professionale tramite:

- idonei corsi di formazione ed informazione a tutti i soggetti Destinatari;
- per i Destinatari dipendenti, affissione del sistema sanzionatorio nelle bacheche aziendali e consegna del medesimo in forma cartacea ovvero telematica (circostanza attestata contestualmente all'accettazione del sistema disciplinare, come da **modulo 1.1**);
- per i Destinatari non dipendenti, consegna di estratto del sistema sanzionatorio contenente le parti generali e le disposizioni specifiche per la categoria del Destinatario interessato (circostanza attestata contestualmente all'accettazione del sistema disciplinare, come da **modulo 1.1**).

L'OdV verifica l'effettiva pubblicità del sistema disciplinare.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (D.LGS. 231/01 E SUCC. MOD.)

TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

CODICE ETICO

STORIA DELLE REVISIONI		
DATA	MOTIVO	APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
09.12.2015	REVISIONE ANNUALE 2015/00	
06.03.2019	REVISIONE ANNUALE 2019/00	

Tutta la documentazione relativa al Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di 5T S.r.l. (d'ora in avanti 5T) da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.

SOMMARIO

1. PREMESSA 4
2. DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO 5
3. PRINCIPI 6
3.1 PRINCIPIO DI LEGALITÀ 6
3.2 PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI 7
4. RAPPORTI INTERNI 9
4.1 CONFLITTO DI INTERESSI 10
4.2 TUTELA DEL PATRIMONIO DI 5T 10
4.3 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI 11
4.4 RAPPORTI TRA DIPENDENTI 12
4.5 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI E DIPENDENTI 12
4.6 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI, DIPENDENTI ED ODV 13
4.7 RAPPORTI CON I SOCI 13
5. RAPPORTI ESTERNI 14
5.1 RAPPORTI CON I FORNITORI (e politica anticorruzione) 14
5.1.1. Salvaguardia dell'imparzialità 15
5.2 RAPPORTI CON I CLIENTI/UTENTI 15
5.2.1. Politica della concorrenza 15
5.2.2. Politica anticorruzione 16
5.2.3. Salvaguardia dell'imparzialità 17
5.3 RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (e politica anticorruzione) 17
5.4 RAPPORTI CON I MASS-MEDIA E GESTIONE DELL'INFORMAZIONE 18
6. AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 20
7. TRASPARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA CONTABILITA' E ANTIRICICLAGGIO 21
8. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA PERSONA 23
9. TUTELA DEI DATI 24
10. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 26
11. TUTELA DELL'AMBIENTE 27
12. ORGANISMO DI VIGILANZA 28
13. SISTEMA DISCIPLINARE 30

1. PREMESSA

5T s.r.l. nasce nel 1992 come consorzio per l'innovativo progetto di ricerca europeo "Quartet +" il cui merito è stato quello di sperimentare le prime tecnologie telematiche volte alla gestione del traffico e del servizio di trasporto pubblico in contesti urbani.

5T è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e dell'infomobilità. La società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima: oltre l'80% del fatturato sociale è effettuato nello svolgimento dei compiti commissionati dai soci pubblici.

Nel corso del tempo la società ha maturato solide competenze in analisi dei bisogni e definizione dei requisiti, progettazione di soluzioni ITS, coordinamento nella realizzazione dei sistemi ITS, integrazione dei sistemi in un'unica piattaforma, gestione operativa e tecnica dei sistemi per conto dei propri soci.
Ad oggi, 5T gestisce la centrale operativa di monitoraggio del traffico dell'area metropolitana torinese, integrata con il sistema di monitoraggio dei mezzi del trasporto pubblico locale, al fine di migliorare la fluidità del traffico e le prestazioni del trasporto pubblico.

Più specificatamente, la società esercita le seguenti attività di impresa:

- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità ed infomobilità;
- monitoraggio e controllo del traffico, ivi compresa la regolazione semaforica;
- acquisizione, elaborazione e analisi di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci.

Inoltre, 5T partecipa di frequente a numerosi progetti di ricerca e innovazione nel campo ITS a livello nazionale ed europeo.

5T, nello svolgere le proprie attività, applica, rispetta ed esorta al rispetto dei principi etico-comportamentali espressi nel Codice Etico, di tutte le procedure previste dal presente Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in avanti MOG231), nonché dei principi espressi e delle misure adottate nel Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (d'ora in avanti "Piano") e nei relativi regolamenti allegati, delle misure di prevenzione del malaffare contenute nel Piano e delle misure integrative contenute nel documento "Misure integrative per la prevenzione della corruzione" (sezione del modello di organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001).
Infine, nell'ottica di un costante miglioramento, 5T ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, emblematica del percorso di miglioramento degli standard produttivi e di soddisfazione del cliente.

2. DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (d'ora in avanti "Codice") sono rivolti e devono essere conosciuti da parte di tutte le funzioni aziendali (soci, apicali e sottoposte, d'ora in avanti Destinatari), e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con 5T stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, fornitori, utenti, clienti, etc…, d'ora in avanti Terzi).

Tutti i Destinatari ed i Terzi si impegnano ad operare con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti del Piano e nei relativi Regolamenti, delle misure di prevenzione del malaffare contenute nel Piano e delle misure integrative contenute nel presente MOG 231.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV ogni violazione del Codice – commessa da qualunque soggetto – che dovesse essere loro nota, con le modalità e le tutele indicate nel MOG 231.

L'omessa segnalazione costituisce violazione del Codice e dei suoi principi.

Il presente Codice, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è revisionato ed aggiornato almeno annualmente secondo le forme e le modalità previste nel MOG 231, di cui costituisce parte integrante.

3. PRINCIPI

Questo Codice definisce l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che devono informare l'attività tutta di 5T.

Sono, pertanto, attribuite al presente Codice funzioni:

- di legittimazione: il Codice esplicita i doveri e le responsabilità della società nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con la società e viceversa;
- cognitiva: attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, il Codice consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- di incentivo: richiedendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della società ed il rapporto di fiducia con i soggetti che entrano in contatto con la realtà aziendale.

Ogni Destinatario è tenuto ad adoperarsi per raggiungere gli obiettivi stabiliti, rispettare gli impegni, segnalare palesi difformità ed eventualmente fornire ulteriori suggerimenti per il miglioramento continuo.

5T ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza, nella conduzione della propria attività, costituiscano una condizione fondamentale, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, essa promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influendo su comportamenti che eludono le regole stabilite.

Conseguentemente il Codice esplicita i principi ai quali deve uniformarsi la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività.

Il Codice viene diffuso secondo quanto previsto nel MOG 231 ed è informato sulla base dei principi che seguono.

3.1 PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Il comportamento dei Destinatari del Codice deve innanzitutto conformarsi alle leggi vigenti nello Stato in cui i Destinatari stessi operano, ivi comprese quelle internazionali che lo Stato recepisce.
5T opera nell'assoluto rispetto di dette norme; pertanto, gli amministratori ed i dipendenti di 5T nonché coloro che a vario titolo interagiscono con la stessa, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le discipline codificate (leggi, atti equiparati, regolamenti) dalle Istituzioni internazionali, statali, regionali e locali.

3.2 PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI

L'attività lavorativa di quanti operano per 5T deve essere svolta con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della società.

Tutti i Destinatari, nonché quanti operano con 5T, sono tenuti, nello svolgimento delle proprie mansioni e nel divenire della propria vita professionale in 5T, all'allineamento con i seguenti principi etico-comportamentali:

- Equità, ovverosia regime comportamentale ispirato al senso comune della giustizia sostanziale;
- Uguaglianza, ovverosia uniformità di trattamento e relazione sociale nei confronti di ogni interlocutore, senza discriminazione alcuna per ragioni legate al genere, all'orientamento sessuale, all'età, alla nazionalità, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alla razza, alle credenze religiose ed in genere a qualsiasi caratteristica della persona umana;
- Tutela e valorizzazione della persona, ovverosia rispetto per ciascun individuo, valorizzazione delle rispettive capacità, instaurazione di meccanismi di fiducia e responsabilizzazione dei singoli, atti a rendere solidali i Destinatari e comune la missione aziendale;
- Diligenza, ovverosia assolvimento delle proprie mansioni con cura assidua e scrupolosa attenzione ed accuratezza;
- Onestà, ovverosia incapacità di compiere atti illegali, illeciti od anche solo malvagi, tanto per osservanza dei principi giuridici, del Codice e dei principi morali, quanto per radicato senso della giustizia: i Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle loro azioni, non devono perseguire l'utile personale o aziendale a discapito delle leggi vigenti e delle norme qui esposte, o anche solo compiere azioni che, secondo il comune senso di coscienza, contrastano con l'onestà;
- Trasparenza, ovverosia esecuzione delle proprie mansioni attraverso un regime di piena intellegibilità dell'operato da parte di chiunque, secondo quanto stabilito dalle leggi, anche ai fini di evitare il conflitto di interesse e nel rispetto degli altri principi e doveri potenzialmente confliggenti secondo gli equilibri imposti dal legislatore o dalle Autorità preposte; ogni azione compiuta dai Destinatari e da quanti intrattengono rapporti con 5T, nei limiti sopra chiariti, deve essere pienamente ricostruibile e facilmente individuabile in tutti i propri passaggi, di modo che tutti i rapporti siano comprensibili e i rispettivi atti giustificabili; nella formulazione dei contratti di utenza 5T elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di reciprocità.

  I destinatari del Codice si comportano secondo il principio di trasparenza anche nell'applicazione dei doveri previsti dal Piano, parte integrante del MOG 231, curando che documenti, informazioni e dati estratti per la pubblicazione sul sito istituzionale siano veridici, accurati e completi e fornendo la massima collaborazione per la loro pubblicazione ed al RPCT ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti;
- Imparzialità, ovverosia modo di operare e giudicare obiettivo ed equanime, senza favoritismo per nessuna delle parti in causa, siano esse pubbliche o private, legate con il Destinatario da rapporti di amicizia od inimicizia, parentela o affinità;
- Correttezza, ovverosia rispetto dei diritti di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale; 5T si impegna nell'eliminazione di ogni discriminazione e di ogni possibile conflitto di interessi; in merito, i destinatari, anche mediante il rispetto delle

regole previste dalla normativa vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi e la vigilanza sull'applicazione delle medesime anche in ausilio ai compiti spettanti al RPCT, applicano in tal modo tale principio cardine della prevenzione al malaffare;

- Riservatezza, ovverosia scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque dato aziendale (sia esso di carattere tecnico, logistico, strategico, economico) e personale, in ossequio a tutte le norme vigenti in tema di privacy; la raccolta ed il trattamento di dati sono strettamente riservati agli organi aziendali deputati a ciò e vanno eseguiti rigidamente secondo la disciplina aziendale, salvo espresse leggi di deroga;
- Opportunità, ovverosia valutazione critica di ogni azione ed omissione secondo criteri che, qualora non rientranti in altro specifico principio etico-comportamentale, ossequino il senso comune di adeguatezza e pertinenza;
- Efficacia ed Efficienza, ovverosia costante miglioramento della qualità del servizio adottando soluzioni tecnologiche ed organizzative volte a coniugare la soddisfazione delle esigenze del cliente con l'efficienza e l'economicità della gestione;
- Tutela della concorrenza, ovverosia rispetto delle norme regolatrici del mercato evitando pratiche scorrette tali da falsare la regolare competizione commerciale o tali da ledere i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- Tutela della salute, ovverosia rispetto delle normative vigenti in tema di antinfortunistica e prevenzione delle malattie professionali, nonché scrupolosa attenzione all'igiene ed alle condizioni personali e del posto di lavoro;
- Tutela dell'ambiente, ovverosia promozione del rispetto dell'ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguardare a beneficio della collettività e delle generazioni future in un'ottica di sviluppo sostenibile; rispetto di tutte le normative vigenti in tema di ambiente ed inquinamento, nonché scrupolosa attenzione ad ogni condotta che, anche minima, offenda il senso comune dell'educazione ambientale; attuazione di programmi di raccolta differenziata di rifiuti e riciclo di materiale riutilizzabili; riduzione di ogni forma di inquinamento, sia essa ambientale, acustica, radioelettrica o di qualunque genere.

5T si impegna a valorizzare la persona ed a mantenerne l'integrità fisica e morale, promuovendo la diffusione dei principi etico-comportamentali, incentivandone l'osservanza e punendone l'inottemperanza.

I Destinatari devono uniformarsi ed applicare tutti i principi suesposti ricorrendo, nello svolgimento di ogni mansione ed in qualunque circostanza, al senso comune di morale e coscienziosità.

4. RAPPORTI INTERNI

Per rapporti interni si intendono tutti quei rapporti intercorrenti tra i soggetti che ricoprono in 5T funzioni di livello apicale (organi di amministrazione, organi societari, organi direttivi, procuratori; d'ora in poi "soggetti apicali"), tra i soggetti che ricoprono in 5T funzioni di livello subordinato rispetto ai primi (d'ora in poi "dipendenti"), tra i soggetti apicali ed i dipendenti e, infine, tra tutti costoro e l'OdV.

In generale, 5T pretende da tutti coloro che operano al suo interno il rispetto, anche in sede di selezione, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando a titolo esemplificativo:

- la creazione di un ambiente di lavoro ostile o di isolamento nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori;
- qualsiasi forma, anche verbale, di discriminazione o abuso;
- ogni atto o comportamento indesiderato, anche a connotazione sessuale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti.

favorendo, per converso:

- una formazione adeguata alla posizione che ciascuno ricopre;
- la definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni tali da consentire a ciascuno di assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della società e nel rispetto delle regole cui la stessa si uniforma;
- un esercizio prudente, equilibrato ed obiettivo dei propri poteri nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- un uso corretto e riservato tanto dei dati personali quanto di quelli aziendali.

A tale scopo, 5T, nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e politiche aziendali in vigore e tramite le funzioni competenti, si impegna a:

- selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso;
- offrire a tutti i propri dipendenti pari opportunità di lavoro, in funzione delle rispettive caratteristiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione;
- porre particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze di tutti i propri dipendenti ed altri ad essi assimilati, affinché possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità;
- offrire condizioni di lavoro adeguate dal punto di vista della sicurezza e della salute, nonché rispettose della personalità morale di tutti, in modo tale da favorire rapporti interpersonali liberi da pregiudizi;
- assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, collaborazione, rispetto reciproco e fiducia;
- combattere, in particolare, qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza o condizionamento, molestia sessuale;

- intervenire in caso di atteggiamenti non conformi ai principi sopra esposti;
- favorire lo sviluppo del potenziale e la crescita professionale di ciascuna risorsa, prevedendo specifici momenti di formazione ed aggiornamento in relazione ai profili professionali ed alle potenzialità di ciascuno.

4.1 CONFLITTO DI INTERESSI

Con riferimento al conflitto di interessi, stante il rapporto di fiducia intercorrente tra 5T e coloro che operano per essa, tutti i Destinatari devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse per conto proprio o di terzi (quale che sia il grado di soggettivizzazione del terzo) a quelli dell'azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse di 5T o comunque danneggiare la società e/o il suo patrimonio.

E' obbligo dei Destinatari segnalare, ove conosciuto, il verificarsi di situazioni di tale genere secondo le forme stabilite dalla legge o dalla prassi, come ad esempio stabilito dall'art. 2391 cod. civ. per gli amministratori. In caso di dubbio, il soggetto interessato è tenuto a consultare il superiore preposto o la Direzione Generale per poter chiarire se si trova in una situazione che potenzialmente potrebbe integrare un conflitto di interessi.

È fatto divieto di:

- svolgere attività a favore della concorrenza, assumere la qualifica di consulente o membro del Consiglio di Amministrazione di società concorrente e/o prestare la propria attività professionale a favore di soggetti concorrenti, salvo consenso espresso;
- utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali o fornire servizi che 5T offre ai propri clienti/utenti, senza essere preventivamente autorizzato dalla funzione aziendale competente o dal diretto superiore;
- svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non congruenti con le proprie mansioni o responsabilità organizzative, né utilizzare i beni aziendali all'infuori delle mansioni suddette;
- avvalersi di informazioni, dati, anche non su supporto documentale per utilizzarli nell'interesse proprio o di terzi e a danni, anche indirettamente, della società
- utilizzare fornitori/appaltatori dell'azienda per esigenze private, salvo consenso espresso.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il Piano, i correlati regolamenti e le misure integrative di prevenzione della corruzione, parti integranti del MOG 231.

4.2 TUTELA DEL PATRIMONIO DI 5T

Tutte le idee, i dati, i concetti, le informazioni generati da 5T, i brevetti, i software, i marchi, i copyright di proprietà di 5T costituiscono "proprietà intellettuale" di 5T, che viene dalla stessa tutelata sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto della proprietà intellettuale di 5T, gravando su di essi i doveri di riservatezza e segretezza di tutte le informazioni acquisite in corso di rapporto.

Tali informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi stabiliti di 5T.

Al contempo, 5T si impegna a rispettare (e vincola i Destinatari del presente Codice a rispettare) la proprietà intellettuale di tutti i soggetti terzi che dovessero intrattenere rapporti con 5T stessa.

Tutti i Destinatari devono utilizzare i beni aziendali materiali ed immateriali della società messi a loro disposizione:

- con il massimo scrupolo ed in modo proprio, anche al fine di evitare danni a cose o a persone;
- esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa;
- evitando, per quanto possibile, sprechi, manomissioni od impieghi che possano comprometterne lo stato di efficienza o accelerarne il normale deterioramento.

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di copyright e di utilizzo di programmi informatici: 5T si impegna a garantire il rispetto di marchi e segni distintivi, ovvero brevetti, modelli o disegni nonché a non utilizzare diritti di proprietà industriale ovvero opere dell'ingegno di terzi al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

4.3 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI

I soggetti apicali che operano in 5T sono tenuti alla piena collaborazione ed informazione reciproca, al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento pieno dei fini della società.

Costoro sono tenuti al rispetto tanto dei principi di legittimità morale quanto di quelli etico-comportamentali, con riferimento alle funzioni che ricoprono (direzione, supervisione, controllo); in particolare, devono ottemperare agli obblighi di riservatezza e ai patti di non concorrenza, svolgendo i propri incarichi con piena fedeltà verso 5T.

In particolare, tali soggetti devono:

- ottemperare agli obblighi di riservatezza, svolgendo i propri incarichi con piena fedeltà verso 5T;
- operare con completa trasparenza al fine di consentire la ricostruzione di tutte le operazioni che pongono in essere, con speciale riferimento a quelle inerenti movimento di denari della 5T ed ai rapporti tra 5T e le Pubbliche Amministrazioni;
- in quanto primi rappresentanti di 5T, trasmettere un'immagine della società pienamente aderente ai principi del presente Codice.

Inoltre, i soggetti apicali sono tenuti al rispetto del Piano, dei relativi regolamenti allegati e delle misure integrative di prevenzione della corruzione, parti integranti del MOG 231, per quanto di pertinenza, oltreché degli obblighi di collaborazione con il RPCT.

4.4 RAPPORTI TRA DIPENDENTI

I dipendenti 5T costituiscono la forza-lavoro che vive quotidianamente a contatto con la realtà interna ed esterna.

Essi sono tenuti al pieno e costante rispetto dei principi di legittimità morale e dei principi etico-comportamentali.

In quanto tutti indistintamente dipendenti di 5T – seppur gerarchicamente organizzati –, devono osservare ed applicare i principi etico-comportamentali di diligenza, onestà ed uguaglianza, promuovendo la collaborazione e la solidarietà reciproca, favorendo la creazione di un ambiente lavorativo idoneo alla tutela della persona e del lavoratore tanto dal punto di vista professionale quanto da quello relazionale.

Costoro sono tenuti all'utilizzo delle risorse e dei marchi 5T – o facenti capo ad essa – nei limiti consentiti loro dalle mansioni che sono chiamati ad assolvere, senza mai abusarne né per fini estranei né all'infuori dell'orario richiesto dalla loro attività lavorativa; sono, infine, chiamati ad ottemperare a tutte le prescrizioni enunciate dal Contratto Collettivo che li riguarda, nonché a tutte le prescrizioni sindacali inerenti il comportamento da tenere tra colleghi dipendenti.

Inoltre, i dipendenti sono tenuti al rispetto del Piano, dei relativi regolamenti allegati e delle misure integrative di prevenzione della corruzione, parti integranti del MOG 231, per quanto di pertinenza, oltreché degli obblighi di collaborazione con il RPCT.

4.5 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI E DIPENDENTI

I soggetti apicali sono tenuti ad un esercizio equilibrato, equo e non discriminatorio dei propri poteri nei confronti dei dipendenti, nel rispetto della persona e della sua dignità.

Essi non devono in alcun modo abusare della propria posizione né nel corso del momento selettivo del personale dipendente (momento che deve svolgersi su base esclusivamente meritocratica e/o su meccanismo imposto dalla legge), né durante l'esecuzione del rapporto di lavoro; essi devono dare disposizioni sempre e solo conformi alla legge ed ai principi del Codice e devono astenersi da qualunque condotta vessatoria e/o intimidatoria volta a far violare i suddetti principi al personale dipendente.

I dipendenti, dal canto proprio, sono tenuti al rispetto delle direttive impartite loro dai soggetti in posizione apicale ed alla loro diligente esecuzione, a patto che gli ordini stessi non risultino palesemente in contrasto con le leggi vigenti e/o con i principi del presente Codice.

Essi devono, inoltre, segnalare eventuali situazioni di fatto – nelle quali dovessero imbattersi – in contrasto con le leggi vigenti e/o con i principi del presente Codice.

4.6 RAPPORTI TRA SOGGETTI APICALI, DIPENDENTI ED ODV

Tanto i soggetti apicali quanto i dipendenti sono obbligatoriamente tenuti a recepire e prestare attenzione a tutte le direttive e le comunicazioni dell'OdV, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite tramite il proprio verbale di ispezione; sono parimenti tassativamente tenuti a segnalare all'OdV ogni situazione, condotta, evento, circostanza che si ponga in contrasto con le leggi vigenti e/o col presente Codice.

5T si impegna a tutelare chiunque, dipendente, soggetto apicale o socio che denuncia l'accadimento di un fatto illecito svolto da altri dipendenti, soggetti apicali e soci nello svolgimento delle mansioni a lui/lei assegnato in 5T.

Inoltre 5T promuove adotta misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine 5T assicura la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, attraverso attività di formazione ad hoc concepite, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni in piena conformità delle Linee Guida approvate da ANAC con determinazione n.1134/2017.

Costoro hanno la facoltà, per ogni dubbio o consiglio di carattere etico-comportamentale, di rivolgersi all'OdV per ottenere in forma riservata suggerimenti sui comportamenti da adottare per ottemperare al Codice.

I rapporti tra i Destinatari e l'OdV sono disciplinati dettagliatamente dal MOG 231, di cui il presente Codice costituisce parte integrante.

4.7 RAPPORTI CON I SOCI

Il rapporto con i soci si ispira ai criteri di correttezza, trasparenza e attenzione all'uso adeguato delle risorse da essi conferite.

5T, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dai soci, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive in modo che la partecipazione dei Soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole.

In tale ottica, 5T promuove un'informazione paritaria, corretta e compiuta e garantisce che i Soci abbiano comunque facile accesso alle informazioni.

5T si impegna ad accrescere e a tutelare il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai soci con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati livelli standard negli impegni produttivi e della solidità del patrimonio.

5. RAPPORTI ESTERNI

5T è una società che intrattiene rapporti con i terzi, siano essi soggetti privati (fornitori, clienti, etc..) o Pubbliche Amministrazioni – ovvero soggetti giuridicamente considerabili Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di un Pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e ss. c.p., d'ora in avanti "P.A.") o mass-media.

In generale, i Destinatari sono tenuti, nei suddetti rapporti con i terzi, ad un comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, efficienza, equità così come definito dagli standard del Codice.

Per converso, i Terzi tutti – nei loro rapporti con 5T – sono tenuti al rispetto di leggi, regolamenti, ordini, discipline, nonché dei principi del presente Codice.

5.1 RAPPORTI CON I FORNITORI (e politica anticorruzione)

La selezione dei fornitori deve avvenire nel rispetto dei principi del presente Codice, delle procedure del Manuale di Qualità e delle istruzioni operative interne, nel rispetto della struttura gerarchica ed utilizzando la forma scritta.

La selezione dei fornitori deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza.

Nei rapporti con i fornitori sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad ottenere un trattamento di favore.

Sono unicamente consentite le c.d. *regalie d'uso* – ovverosia quei doni che la prassi vede scambiarsi in occasione di particolari festività come, ad esempio, quelle natalizie –, là dove praticate per consuetudine, che sposino il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) e di eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono).

E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo 5T ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

Analogamente chi opera in 5T non può ricevere dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi – fatti salvi i gadget promozionali (quali a livello esemplificativo agende, calendari, penne, etc… recanti il logo aziendale) –, benefici (sia diretti che indiretti), atti di cortesia e di ospitalità finalizzati a favorire il fornitore.

Fuori da tale ipotesi ed in caso di promessa di dazioni o di consegna inopponibile, chi opera in 5T è tenuto a farne immediata segnalazione all'OdV e al Direttore Generale, che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad informare l'autore della regalia sulla politica aziendale in materia, restituendo l'omaggio ovvero devolvendolo ad associazioni benefiche, o.n.l.u.s. *et similia*.

Sono unicamente consentite le c.d. *regalie d'uso* – ovverosia quei doni che la prassi vede scambiarsi in occasione di particolari festività come, ad esempio, quelle natalizie –, là dove praticate per consuetudine, che sposino il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) e di eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono).

5.1.1. Salvaguardia dell'imparzialità

5T è consapevole che l'imparzialità rappresenta uno dei principi fondamentali che devono essere garantiti al fine dello sviluppo di un agire obiettivo ed equanime, senza favoritismi per nessuna delle parti in causa.

5T si impegna a che i rapporti con i fornitori siano improntati ai principi dell'imparzialità e obiettività e che le decisioni assunte siano basate su evidenze oggettive e non siano influenzate da altri interessi o da altre parti in causa.

5T si impegna, tra il resto, ad eliminare gli eventuali rischi per l'imparzialità. Ciascun Destinatario è tenuto a segnalare tempestivamente l'insorgenza di ogni situazione che possa costituire conflitto di interessi.

Inoltre, nei rapporti con i fornitori, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare le misure di prevenzione del malaffare contenute nel Piano e le misure integrative contenute nel presente MOG 231 oltreché gli obblighi di collaborazione con il RPCT.

5.2 RAPPORTI CON I CLIENTI/UTENTI

5T pone un'attenzione meticolosa alla qualità e alla sicurezza dei propri servizi applicando gli *standards* previsti dalla normativa in materia.

5.2.1. Politica della concorrenza

5T, in quanto società *in house*, è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima, pertanto oltre l'80% del fatturato sociale è effettuato nello svolgimento dei compiti commissionati dai soci pubblici. Per la residua parte, l'avvicinamento della clientela può avvenire solo sulla base dei canali individuati da 5T e da parte dei soggetti all'uopo incaricati (per delega e/o mansione).

L'attività di 5T è orientata alla soddisfazione e tutela dei clienti/utenti, sia assicurando un rapido riscontro agli eventuali reclami, sia recependo tutti i suggerimenti dei clienti/utenti e delle associazioni a loro tutela volte a favorire un miglioramento della qualità dell'offerta.

In particolare, sono vietate:

- tutte le pratiche ambigue, scorrette, ingannevoli o sleali, indipendentemente dal fatto che violino specifiche norme di legge e regolamenti nazionali o di fonte comunitaria o internazionale;
- ogni forma di accaparramento della clientela in violazione delle norme regolamentari e le leggi di settore;
- ogni altra forma surrettizia di avvicinamento della clientela che si concretizzi in atti illeciti o contrari al Codice Etico e alla "Carta della Qualità dei Servizi".

5.2.2. Politica anticorruzione

La gestione dei rapporti con i clienti/utenti deve avvenire nel rispetto dei principi del presente Codice, delle procedure del Manuale di Qualità e delle istruzioni operative interne.

Nei rapporti con i clienti/utenti è fatto divieto di effettuare dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi – fatti salvi i gadget promozionali (quali a livello esemplificativo agende, calendari, penne, etc… recanti il logo aziendale) –, benefici (sia diretti che indiretti), atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzarne le scelte.

E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo 5T ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

Analogamente chi opera in 5T non può ricevere dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi – fatti salvi i gadget promozionali (quali a livello esemplificativo agende, calendari, penne, etc… recanti il logo aziendale) –, benefici (sia diretti che indiretti), atti di cortesia e di ospitalità finalizzati a favorire il fornitore.

Fuori da tale ipotesi ed in caso di promessa di dazioni o di consegna inopponibile, chi opera in 5T è tenuto a farne immediata segnalazione all'OdV e al Direttore Generale, che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad informare l'autore della regalia sulla politica aziendale in materia, restituendo l'omaggio ovvero devolvendolo ad associazioni benefiche, o.n.l.u.s. et similia.

Sono unicamente consentite le c.d. *regalie d'uso* – ovverosia quei doni che la prassi vede scambiarsi in occasione di particolari festività come, ad esempio, quelle natalizie –, là dove praticate per consuetudine, che sposino il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) e di eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono).

5.2.3. Salvaguardia dell'imparzialità

5T è consapevole che l'imparzialità rappresenta uno dei principi fondamentali che devono essere garantiti al fine dello sviluppo di un agire obiettivo ed equanime, senza favoritismi per nessuna delle parti in causa.

5T si impegna a che i rapporti con i clienti/utenti siano improntati ai principi dell'imparzialità e obiettività e che le decisioni assunte siano basate su evidenze oggettive e non siano influenzate da altri interessi o da altre parti in causa.

5T si impegna, tra il resto, ad eliminare gli eventuali rischi per l'imparzialità. Ciascun Destinatario è tenuto a segnalare tempestivamente l'insorgenza di ogni situazione che possa costituire conflitto di interessi.

Inoltre, nei rapporti con i clienti/utenti, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare le misure di prevenzione del malaffare contenute nel Piano e le misure integrative contenute nel presente MOG 231 oltreché gli obblighi di collaborazione con il RPCT.

5.3 RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (e politica anticorruzione)

I rapporti che 5T intrattiene con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio (che operino per conto della P.A., centrale e periferica, o di organi Legislativi, delle Istituzioni Comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualunque Stato estero), con la Magistratura, con le autorità Pubbliche di vigilanza e con altre Autorità indipendenti, nonché con partners privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice Etico e delle procedure e dei protocolli interni. In particolare, i Destinatari sono tenuti a cooperare attivamente e pienamente con l'Autorità, evitando ogni comportamento volto ad ostacolare l'esercizio delle pubbliche funzioni o ad omettere le comunicazioni dovute.

Con particolare riferimento ad operazioni relative a gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione ed utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (regionale, nazionale e/o comunitaria), gestione di commesse, rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, civili, penali o amministrative e simili, ogni contatto con i terzi deve avvenire da parte degli organi societari e dei soggetti a ciò espressamente delegati, in linea con le strategie aziendali.

Ogni carteggio con i soggetti pubblici di cui sopra deve essere conservato ed archiviato.

I soggetti delegati al compimento delle operazioni sopraelencate devono riferire al soggetto delegante secondo le norme di legge ovvero le procedure organizzative interne.

Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte della P.A. (e soggetti equiparabili sopra citati) o anche solo a sensibilizzarne gli appartenenti; le regalie d'uso debbono sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono).

E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo 5T ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

5T si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, eccezion fatta per quanto ammesso e previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In particolare, le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, meeting e simili iniziative potranno essere effettuati solo se conformi alla legge ed ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità, nonché alle procedure interne adottate da 5T e nel rispetto della missione di cui allo Statuto.

5T può riconoscere contributi e liberalità a favore di soggetti con finalità sociali, morali, scientifiche e culturali, astenendosi qualora si ravvisino possibili conflitti di interessi di ordine personale o aziendale.

5.4 RAPPORTI CON I MASS-MEDIA E GESTIONE DELL'INFORMAZIONE

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti a ciò espressamente delegati, in conformità alle disposizioni adottate da 5T.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte dei mass-media ricevuta dal personale 5T, deve essere comunicata al soggetto/funzione aziendale a ciò espressamente adibito, che avrà cura, ove necessario, di divulgare le notizie non riservate.

La gestione delle informazioni conosciute a qualsiasi titolo dai destinatari del presente Codice deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale, europeo ed internazionale, nonchè degli accordi commerciali stipulati con i partner i cui dati vengono acquisiti e trattati.

La comunicazione verso l'esterno, comunque, deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza e prudenza, al fine di non indurre ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti.

È rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie aziendali riservate.

In nessun caso, nella gestione delle informazioni, potranno essere adottati comportamenti di insider trading o di utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico o comportamenti di altra natura che abbiano quale conseguenza il depauperamento del patrimonio dell'ente o siano volti ad arrecare indebiti vantaggi personali o a terzi.
Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di 5T, sono tenuti a mantenere la massima riservatezza ed a non divulgare o richiedere indebitamente notizie su documenti, know-how, progetti di ricerca, operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

Costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche normative o regolamentazioni (perché attinenti, ad esempio, alla sicurezza nazionale, a settori militari, ad invenzioni, scoperte scientifiche, tecnologie protette, nuove applicazioni industriali), nonché quelle contrattualmente secretate.

Sono inoltre riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento dell'attività lavorativa la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo od un danno all'ente e/o un indebito guadagno al dipendente o a terzi.

Si richiamano, per quanto di competenza, i principi già espressi nella parte dedicata al conflitto di interessi (in merito si rinvia, altresì, ai Regolamenti adottati in attuazione del Piano) ed in quella dedicata alla tutela del patrimonio di 5T.

6. AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

5T, nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, rispetta e garantisce il rispetto dei seguenti principi:

- economicità, assicurando l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- efficacia, assicurando la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- tempestività, soddisfacendo l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- correttezza, assicurando una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- libera concorrenza, assicurando l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- non discriminazione e di parità di trattamento, assicurando una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- trasparenza e pubblicità, assicurando la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- proporzionalità, assicurando l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- rotazione degli affidamenti e degli inviti, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- sostenibilità energetica e ambientale, assicurando la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto degli eventuali aggiornamenti, richiamati dall'art. 34 del Codice dei contratti pubblici;
- prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, assicurando l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato da ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e del Piano.

5T rispetta e pretende il rispetto dei principi sanciti nel presente Codice etico, nel Codice dei contratti pubblici e nelle Linee guida emanate dall'ANAC (in quanto applicabili), nonché nelle procedure interne adottate.

7. TRASPARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA CONTABILITA' E ANTIRICICLAGGIO

Tutti i documenti aziendali devono essere redatti e diffusi in ossequio ai principi di veridicità, completezza e trasparenza.

Ogni operazione contabile deve essere adeguatamente registrata e documentata in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Ogni atto od operazione svolto dai Destinatari deve essere supportata da documentazione adeguata, chiara e completa da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e l'individuazione dei soggetti che hanno eseguito l'operazione, che hanno concesso le autorizzazioni e che hanno effettuato le verifiche.

Tutti i Destinatari coinvolti in operazioni contabili, sono tenuti ad effettuare registrazioni veritiere e tempestive. Le registrazioni contabili fondate su valutazioni economiche-patrimoniali debbono rispettate i criteri di ragionevolezza e prudenza, in applicazione dei principi civilistici.

E' vietato qualsiasi comportamento atto ad impedire o ostacolare lo svolgimento di tutte le attività di controllo o revisione.

5T si impegna a rispettare e pretende che i Destinatari tutti rispettino la normativa in materia di antiriciclaggio; in particolare, è vietata ogni forma di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I Destinatari sono pertanto tenuti a verificare preliminarmente le informazioni, anche finanziarie, relative alle controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari, in modo tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

5T si impegna ad agire nel pieno rispetto delle procedure interne, dei principi di segregazione dei compiti e della normativa antiriciclaggio anche al fine di prevenire la commissione di ipotesi di autoriciclaggio.

In particolare, in relazione al delitto di autoriciclaggio è, a qualsiasi titolo, vietato il trasferimento, la sostituzione o l'impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di somme di denaro derivanti dalla commissione di un delitto non colposo ovvero provenienti da attività illecite quali ad esempio, l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali, in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per ogni registrazione contabile deve essere conservata agli atti l'adeguata documentazione, sulla base delle procedure aziendali interne e di quelle di cui al MOG 231.

5T rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all'azienda sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente Codice Etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della concorrenza e antiriciclaggio, nelle procedure interne adottate.

8. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA PERSONA

5T si impegna a sviluppare le capacità e le competenze degli organi apicali e dei dipendenti, affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale.

Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti a rispettare la normativa locale ed internazionale per quanto attiene i diritti umani, il diritto del lavoro e sindacale.

In particolare, 5T assicura che i processi di selezione, gestione e formazione dei propri collaboratori siano basati su valutazioni di professionalità e merito vietando qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, in ragione di uno o più fattori inclusi l'età, il genere, l'orientamento sessuale, la razza, lo stato di salute, la nazionalità, l'opinione politica ed il credo religioso.

5T tutela l'integrità morale e fisica degli individui garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità personale ed ambienti sicuri e salubri e promuovendo lo sviluppo delle proprie risorse per migliorare ed accrescere il patrimonio sociale, nonché sviluppare la professionalità e le capacità già possedute.

E' vietato ogni tipo di attività che possa comportare lo sfruttamento o la riduzione in schiavitù di qualsiasi individuo, nonché ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile, nonché la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

In particolare, la società garantisce:

- la corresponsione di retribuzioni conformi ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, e comunque proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

5T condanna l'assunzione e il conseguente utilizzo di lavoratori provenienti da Paesi Esteri con permesso di soggiorno non valido, revocato, annullato ovvero scaduto.

5T condanna, inoltre, la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero l'istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

5T rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all'azienda sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente Codice Etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della persona, nelle procedure interne adottate.

9. TUTELA DEI DATI

5T protegge i dati personali di coloro che prestano la propria attività a suo favore (destinatari del MOG 231 e Terzi) e di tutti coloro che entrano in contatto con la società, evitando ogni uso improprio di tali informazioni nel rispetto delle disposizioni normative in tema di privacy e delle procedure interne.

La società cura e garantisce il rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento e utilizzo dei dati, informando gli interessati circa i soggetti che effettueranno il trattamento, attraverso quali modalità e per quali finalità, al fine di ottenere il consenso al trattamento dei dati stessi così come normativamente richiesto.

5T, inoltre garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga solo per scopi determinati, espliciti e legittimi.

Pertanto:

- in ossequio al principio di necessità e di minimizzazione dei dati, i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- in ossequio al principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati trattati, 5T garantisce che il trattamento e la raccolta dei dati non ecceda rispetto a quanto necessario per lo scopo dichiarato ("minimizzazione dei dati").

I dati di cui 5T viene a conoscenza sono conservati in modo che l'identificazione dell'interessato sia possibile solo per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

5T garantisce l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e di garanzia necessarie al fine di tutelare i diritti degli interessati, nonché le opportune misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati o trattamento non consentito di dati.

In particolare, i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento.

5T protegge i dati personali di coloro che prestano la propria attività a suo favore, evitando ogni uso improprio di tali informazioni nel rispetto delle disposizioni normative in tema di privacy e delle procedure interne.

5T rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all'azienda sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente codice etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di privacy, nelle procedure interne adottate.

Con riguardo ai principi in materia di trasparenza, si rinvia al Piano, regolamenti allegati e misure integrative per la prevenzione della corruzione (parti integranti del MOG 231).

10. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

5T, consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i Destinatari comportamenti responsabili, mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutto il personale nonché dei terzi che frequentano i propri ambienti lavorativi.

La cultura della salute e sicurezza viene diffusa in modo sistematico, attraverso momenti formativi e di comunicazione, definendo ruoli e competenze, nonché emettendo istruzioni e procedure.

5T garantisce la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro mediante il rispetto:

- delle norme di cui al D.Lgs. 9/4/08 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa di settore applicabile;
- dei principi ispiratori di cui alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- dei principi ispiratori di cui alle linee guida British Standards OHSAS 18001:2007.

Inoltre 5T garantisce il costante aggiornamento e monitoraggio dei propri sistemi alla luce delle migliori tecnologie disponibili, effettuando un'analitica valutazione dei rischi, delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle norme e degli obblighi in tema di prevenzione e protezione sul lavoro, ponendosi comunque obiettivi di eccellenza che vanno oltre il mero adempimento della legge, nella piena consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere della persona.

5T rispetta e pretende il rispetto – sia a livello interno all'azienda sia a livello esterno – dei principi sanciti nel presente Codice Etico, nelle leggi, nei regolamenti vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza, nelle procedure interne adottate.

11. TUTELA DELL'AMBIENTE

5T, sensibile alle tematiche di tutela dell'ambiente e da sempre impegnata nel rispetto dell'ambiente e nel suo sviluppo, è attiva nel promuovere presso tutti i Destinatari la cultura del rispetto ambientale.

La cultura del rispetto dell'ambiente passa attraverso l'idonea formazione del personale per quanto concerne il trattamento di ogni genere di rifiuto (dalla differenziazione al trattamento delle sostanze inquinanti) ed attraverso il costante monitoraggio delle attività ad impatto ambientale.

5T pretende il rispetto della normativa ambientale e promuove lo sviluppo del senso civico di rispetto verso l'ambiente da parte di tutti coloro che operano per la società stessa.

In particolare, riconoscendosi nello spirito di quanto previsto dall'articolo 9 della Costituzione, 5T pone la tutela ambientale quale presupposto primario nelle proprie scelte aziendali, prevenendo l'inquinamento in ogni sua forma.

Conseguentemente 5T rispetta e pretende il rigoroso rispetto – sia a livello interno sia a livello esterno – della normativa ambientale prevenendo ed eventualmente contrastando tutti i comportamenti atti ad offendere o mettere in pericolo la salvaguardia dell'ambiente, sia esso inteso come suolo, acque, aria, fauna, flora, etc..

12. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del MOG 231 adottato da 5T ai sensi del D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni e del Codice Etico è affidato all'OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa, controllo e instaurazione dell'azione disciplinare.

L'OdV, nel rispetto delle leggi e dei principi del presente Codice, opera con:
- autonomia e indipendenza
- professionalità
- continuità di azione
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

L'OdV ha come attività istituzionali (a titolo semplificativo e non esaustivo):
- la verifica circa la diffusione del Codice Etico e la formazione ed informazione dei Destinatari;
- la gestione, l'approfondimento e la verifica dei principi e delle regole espresse dal Codice, nonché il relativo aggiornamento ed adattamento;
- l'interpretazione del Codice, venendo a costituire punto di riferimento per dirimere ogni contrasto o dubbio sull'applicazione dei principi ivi espressi;
- la verifica del rispetto del Codice Etico e del MOG 231 da parte dei Destinatari e dei Terzi;
- l'aggiornamento del Codice Etico e del MOG 231;
- la verifica del rispetto del MOG 231 con riferimento al divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la segnalazione alle funzioni aziendali competenti, secondo le modalità appresso indicate, delle eventuali trasgressioni alla legge e/o alle disposizioni del presente Codice;
- il controllo sulla puntuale e tempestiva erogazione delle sanzioni disciplinari previste in capo ai trasgressori del Codice Etico ovvero del MOG 231.

Per il raggiungimento dei fini preposti, l'OdV (I) è libero di accedere a tutte le fonti di informazione di 5T ed ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati; (II) effettua controlli periodici sul funzionamento e sull'osservanza del MOG 231 adottato; (III) verifica la destinazione e l'effettiva imputazione dei movimenti finanziari in entrata ed uscita da 5T; (IV) è dotato di adeguata disponibilità di risorse umane e materiali che gli consentono di operare in modo rapido ed efficiente.

L'OdV opera con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici di 5T con i quali collabora in assoluta indipendenza.

I Destinatari sono tenuti alla collaborazione con l'OdV, fornendo le informazioni che vengono loro richieste e segnalando le eventuali violazioni del presente Codice o del MOG 231 che siano da loro rilevabili.

L'omessa collaborazione costituisce autonoma violazione del presente Codice e del MOG 231, sanzionabile in quanto tale.

I flussi informativi (periodici e continuativi, specifici e generici) nei confronti dell'OdV devono avvenire a mezzo della reportistica di cui alle procedure del MOG 231 ovvero in altra forma scritta, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV.

Le segnalazioni devono pervenire all'OdV tramite i canali all'uopo predisposti al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (salvo diversa autorizzazione espressa), con le modalità indicate nella procedura di cui al MOG 231.

La disciplina dettagliata di nomina, revoca, poteri, doveri e funzioni dell'OdV è rimessa alle disposizioni del MOG 231 (di cui il presente Codice è parte integrante).

13. SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione dei principi di cui al presente Codice comporta l'applicazione del sistema disciplinare

Acquisita e/o ricevuta la notizia circa la presunta violazione del presente Codice, l'OdV:

- ne verifica la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- ne vaglia la non manifesta infondatezza;

relazionandosi con le autorità aziendali competenti ed eventualmente richiedendo consulenze esterne.

Laddove la notizia (1) risulti rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 e non manifestamente infondata, ovvero (2) nel caso in cui la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave da parte del segnalante, l'OdV trasmette le proprie risultanze alle competenti autorità aziendali affinché queste esperiscano le dovute attività di indagine ed eventualmente applichino le conseguenti sanzioni disciplinari.

La regolamentazione dettagliata del sistema disciplinare è rimessa a specifica sezione del MOG 231, di cui il presente Codice è parte integrante.

In ogni caso, la violazione dei principi fissati nel presente Codice compromette il rapporto fiduciario tra 5T ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti, utenti, fornitori, partner commerciali e finanziari, potendo determinare l'interruzione dei rapporti.

Tali violazioni, se costituenti fatto illecito civile o penale, potranno essere pertanto sempre e comunque perseguite ai sensi di legge.

MODULO DI ACCETTAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DEL SISTEMA DISCIPLINARE, DEL CODICE ETICO E DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA

Il sottoscritto _____

nella sua qualità di_____

della società 5T S.r.l. con la presente dichiara:

- di aver ricevuto copia del Codice Etico di 5T S.r.l.,
- di aver ricevuto e di essere stato informato circa le procedure in vigore nel MOG 231 di 5T S.r.l. che possono interferire con le proprie attività, e segnatamente le seguenti:
    - Procedura n. 1: Gestione dei rapporti con l'Organismo di Vigilanza
    - Procedura n. 2: Gestione dei Flussi Finanziari
    - Procedura n. 3: Gestione degli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture
    - Procedura n. 4: Gestione Contabile e Societaria
    - Procedura n. 5: Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio e della Proprietà intellettuale
    - Procedura n. 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati
    - Procedura n. 7: Anticorruzione - Gestione dei Rapporti con le PPAA e con i Privati
    - Procedura n. 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
    - Procedura n. 9: Gestione delle Attività Informatiche
    - Procedura n. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali
    - Procedura n. 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente
    - Procedura n. 12: Gestione dell'Erogazione del Servizio
    - Procedura n. 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane
- di impegnarsi a rispettare il Codice Etico e le procedure adottate da 5T S.r.l. nel corso delle attività svolte per la stessa,
- di ricevere l'estratto della Parte Generale contenente il sistema disciplinare,
- di accettare il sistema disciplinare ricevuto come contrattualmente vincolante, sottoponendosi allo stesso come in esso previsto.

DATA FIRMA

MODULO DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO

DATA	COGNOME E NOME	FIRMA

1. Il D.lgs. 231/01 introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i fatti di reato commessi dalle persone fisiche:

☐ VERO ☐ FALSO

2. Affinché accanto alla persona fisica risponda anche la società è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa:

☐ VERO ☐ FALSO

3. I reati per i quali può rispondere anche la società sono tutti quelli previsti dall'ordinamento italiano:

☐ VERO ☐ FALSO

4. Il Modello di Organizzazione ha la funzione di prevenire la commissione dei fatti di reato:

☐ VERO ☐ FALSO

5. Il Codice Etico è destinato solo ai dipendenti della società:

☐ VERO ☐ FALSO

6. L'Organismo di Vigilanza non ha l'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante:

☐ VERO ☐ FALSO

7. I dipendenti hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali condotte rilevabili di violazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione per quanto a loro conoscenza:

☐ VERO ☐ FALSO

RISPOSTE CORRETTE: /7 (MIN: 4/7)	VERIFICA SUPERATA	VERIFICA NON SUPERATA

MODULO DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO

AGGIORNAMENTO 1

DATA	COGNOME E NOME	FIRMA

1. Il D.lgs. 231/01 può essere modificato con atti normativi successivi con i quali vengono introdotti nuovi fatti di reato sensibili:

☐ VERO ☐ FALSO

2. I reati di lesioni colpose ed omicidio colposo conseguenti all'omesso rispetto della normativa antinfortunistica non sono reati sensibili ex D.lgs. 231/01:

☐ VERO ☐ FALSO

3. I consulenti della società non sono contrattualmente soggetti al sistema disciplinare contenuto nel modello di organizzazione:

☐ VERO ☐ FALSO

4. L'Organismo di Vigilanza è autonomo ed indipendente rispetto al datore di lavoro:

☐ VERO ☐ FALSO

5. Alcuni reati in materia di industria e commercio sono divenuti reati sensibili ex D.lgs. 231/01

☐ VERO ☐ FALSO

6. Il Modello di Organizzazione ha la funzione di prevenire la commissione dei fatti di reato:

☐ VERO ☐ FALSO

7. I dipendenti hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali condotte rilevabili di violazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione per quanto a loro conoscenza:

☐ VERO ☐ FALSO

RISPOSTE CORRETTE: /7 (MIN: 4/7)	VERIFICA SUPERATA	VERIFICA NON SUPERATA

MODULO DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO

AGGIORNAMENTO 2

DATA	COGNOME E NOME	FIRMA

1. In caso di responsabilità della società allo stesso sono applicabili anche sanzioni interdittive:

☐ VERO ☐ FALSO

2. I reati ambientali non sono reati sensibili ex D.lgs. 231/01:

☐ VERO ☐ FALSO

3. L'Organismo di Vigilanza è autonomo ed indipendente rispetto al datore di lavoro:

☐ VERO ☐ FALSO

4. La corruzione tra privati non è reato sensibile ex D.lgs. 231/01:

☐ VERO ☐ FALSO

5. L'Organismo di Vigilanza non ha l'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante:

☐ VERO ☐ FALSO

6. Il Modello di Organizzazione ha la funzione di prevenire la commissione dei fatti di reato:

☐ VERO ☐ FALSO

7. I dipendenti hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali condotte rilevabili di violazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione per quanto a loro conoscenza:

☐ VERO ☐ FALSO

RISPOSTE CORRETTE: /7 (MIN: 4/7)	VERIFICA SUPERATA	VERIFICA NON SUPERATA

MODULO DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO

AGGIORNAMENTO 3

DATA	COGNOME E NOME	FIRMA

1. I dipendenti hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali condotte rilevabili di violazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione per quanto a loro conoscenza:

☐ VERO ☐ FALSO

2. Il D.lgs. 231/01 introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i fatti di reato commessi dalle persone fisiche:

☐ VERO ☐ FALSO

3. La violazione dei principi di cui al Codice Etico può comportare l'applicazione del sistema disciplinare di cui al CCNL:

☐ VERO ☐ FALSO

4. L'Organismo di Vigilanza non ha l'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante:

☐ VERO ☐ FALSO

5. L'Organismo di Vigilanza è autonomo ed indipendente rispetto al datore di lavoro:

☐ VERO ☐ FALSO

6. I reati per i quali può rispondere anche la società sono tutti quelli previsti dall'ordinamento italiano:

☐ VERO ☐ FALSO

7. Il Modello di Organizzazione ha la funzione di prevenire la commissione dei fatti di reato:

☐ VERO ☐ FALSO

RISPOSTE CORRETTE: /7 (MIN: 4/7)	VERIFICA SUPERATA	VERIFICA NON SUPERATA

MODULO DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO

AGGIORNAMENTO 4

DATA	COGNOME E NOME	FIRMA

1. Il D.lgs. 231/01 può essere modificato con atti normativi successivi con i quali vengono introdotti nuovi fatti di reato sensibili:

☐ VERO ☐ FALSO

2. I reati di lesioni colpose ed omicidio colposo conseguenti all'omesso rispetto della normativa antinfortunistica sono reati sensibili ex D.lgs. 231/01:

☐ VERO ☐ FALSO

3. I reati per i quali può rispondere anche la società sono tutti quelli previsti dall'ordinamento italiano:

☐ VERO ☐ FALSO

4. Il Modello di Organizzazione ha la funzione di prevenire la commissione dei fatti di reato sensibili ex D.lgs. 231/01:

☐ VERO ☐ FALSO

5. Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro non è reato sensibile ex D.lgs. 231/01:

☐ VERO ☐ FALSO

6. L'Organismo di Vigilanza non ha l'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante:

☐ VERO ☐ FALSO

7. I dipendenti hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali condotte rilevabili di violazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione per quanto a loro conoscenza:

☐ VERO ☐ FALSO

RISPOSTE CORRETTE: /7 (MIN: 4/7)	VERIFICA SUPERATA	VERIFICA NON SUPERATA

FOGLIO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FORMATIVO

I sottoscritti, nella data del_____

sono stati formati ed informati sui seguenti argomenti:

- dettagliata illustrazione del D.lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- dettagliata illustrazione del Codice Etico;
- dettagliata analisi delle singole fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica), nonché delle fattispecie di reato richiamate dalla Legge 190/2012;
- dettagliata analisi delle aree di rischio di commissione dei reati suddetti;
- dettagliata analisi dei protocolli di prevenzione previsti nel presente MOG 231 anche alla luce di quanto previsto dalla Legge 190/2012;
- dettagliata analisi della procedimentalizzazione prevista per l'applicazione concreta dei suddetti protocolli di prevenzione alle aree di rischio summenzionate;
- descrizione dei rapporti con l'OdV;
- illustrazione dei canali di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero di violazioni del Codice Etico e/o del MOG 231;
- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in caso di violazione del Codice Etico e/o delle prescrizioni contenute nel MOG 231.

DOCENTE:_____ _____

(COGNOME E NOME) (FIRMA)

	COGNOME e NOME	**MANSIONE**	**FIRMA**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

	COGNOME e NOME	MANSIONE	FIRMA
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Vengono allegati i moduli 1.2 (modulo di verifica apprendimento) compilati da ciascun partecipante sopra indicato.

Si segnalano i seguenti partecipanti affinché vengano sottoposti a nuovo momento formativo, atteso il mancato superamento della verifica di apprendimento:

n°

n°

n°

n°

n°

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, dichiara sotto la propria responsabilità di **non** trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni ostative all'assunzione della carica di Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 di 5T S.r.l.:

a) avere rapporti di parentela o di affinità, entro il quarto grado, con gli amministratori o con il vertice aziendale di 5T S.r.l.;

b) essere legati alla società (o alle società da questa controllate) da altro rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito rispetto a quello di OdV;

c) essere legato alla società (o alle società da questa controllate) da altri rapporti patrimoniali che ne compromettono l'indipendenza;

d) intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti che possano configurarsi in conflitto d'interesse con 5T S.r.l., tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;

e) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

f) essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

g) essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- per un reato tra quelli previsti e puniti dal d.lgs. 231/01 e successive modificazioni ovvero per un reato commesso per eseguirne od occultarne uno tra quelli previsti e puniti ex d.lgs. 231/01 e successive modificazioni, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un reato previsto e punito ex d.lgs. 231/01 e successive modificazioni;
- per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, così come riformulato dal d.lgs. 61/2002;
- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria a pena non inferiore ai sei mesi;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- per un qualunque reato alla pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- per uno o più reati previsti dal libro II, titolo II, capo I e II del codice penale;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, l. 31 maggio 1965 n° 575, come sostituito dall'art. 3 l. 19 marzo 1990 n° 55 e successive modificazioni;

- per il reato di cui all'art. 493-ter c.p.;

h) aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

i) essere stato membro di Organismi di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/01 e sia emerso dalle motivazioni della sentenza l'omessa vigilanza da parte dell'OdV.

Dichiara inoltre di accettare l'incarico di OdV ex D.lgs. 231/01 di 5T S.r.l., impegnandosi a comunicare tempestivamente l'insorgenza di una delle cause di incompatibilità sopra elencate.

_____, lì _____
(data)

(firma)

	REV. 2019/00 - 06.03.2019	RISCHIO			
	TECNOLOGIE TELEMATICHE TRASPORTI TRAFFICO TORINO	ASSENTE	BASSO	MEDIO	ALTO

AREE A RISCHIO	CdA	Presidente del CdA	Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale														
PROCESSI A RISCHIO	Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria ammi	Legale rappresentanza e coordinamento del CdA	Legale rappresentanza	Gestione dell'attività aziendale (supervisione e coor	Gestione dei flussi finanziari	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli	Gestione recupero crediti	Gestione delle regalie e degli omaggi	Gestione degli affidamenti (autorizzazioni)	Gestione delle commesse (autorizzazione apertura e	Predisposizione budget annuale e bilancio	Gestione dei rapporti con i Soci	Richiesta e gestione di contributi pubblici/privati	Gestione dei rapporti con le PPAA (diversi dai soci e dai clienti pubblici)	Gestione dei rapporti con le altre imprese e proprietà intellettuale	Gestione della salute e sicurezza	Gestione dei rapporti consulenziali
02:00	**Art. 24 d.lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"**																
02:01	Art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato"				X				**2**	**2**					**7**				
02:02	Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"				X				**2**						**7**				
02:03	Art. 640 c.p. "Truffa aggravata in danno dello Stato"				X											**7**			
02:04	Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"				X				**2**						**7**				
02:05	Art. 640 ter c.p. "Frode informatica"				X											**7**			
03:00	**Art. 24 bis d. lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"**																
03:01	Art. 476 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"			X							**3**								
03:02	Art. 478 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti"			X							**3**								
03:03	Art. 479 c.p. "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"			X							**3**								
03:04	Art. 482 c.p. "Falsità materiale commessa da privato"			X															
03:05	Art. 482 c.p. "Falsità materiale commessa da privato"			X															
03:06	Art. 483 c.p. "Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico"			X												**7**			
03:07	Art. 484 c.p. "Falsità in registri e notificazioni"	X																	
03:08	Art. 485 c.p. "Falsità in scrittura privata"																		
03:09	Art. 486 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato"																		
03:10	Art. 487 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico"	X																	
03:11	Art. 489 c.p. "Uso di atto falso"			X															
03:12	Art. 490 c.p. "Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri"			X															
03:13	Art. 491 c.p. "Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito"	X																	
03:14	Art. 493 c.p. "Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico"	X																	
03:15	Art. 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"		X														**5**		
03:16	Art. 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"		X														**5**		
03:17	Art. 615 quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"		X														**5**		
03:18	Art. 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"		X														**5**		
03:19	Art. 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"		X														**5**		
03:20	Art. 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"		X														**5**		
03:21	Art. 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"		X																
03:22	Art. 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"		X																
03:23	Art. 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"		X																
03:24	Art. 640 ter comma 3 c.p., "Frode informatica"		X																

03:25	Art. 640 quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”	X																
04:00	**Art. 24 ter d. lgs. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”**																	
04:01	Art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”		X															
04:02	Art. 416 comma 6° “Associazione per delinquere”	X																
04:03	Art. 416 bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”	X																
04:04	Art. 416 ter c.p. “Scambio elettorale politico - mafioso”	X																
04:05	Art. 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di estorsione”	X																
04:06	Art. 74 D.p.r. 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”	X																
04:07	Art. art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. “Delitti in materia di armi”	X																
05:00	**Art. 25 d. lgs. 231/2001 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”**																	
05:01	Art. 318 c.p. “Corruzione per l'esercizio della funzione”				X	**2,7**	**2,7**			**2**	**2**		**3**						**7**			
05:02	Art. 317 c.p. “Concussione”			X		**7**	**7**							**3,7**					**7**			
05:03	Art. 322 co. 1 e 3 c.p. “Istigazione alla corruzione per un atto d’ufficio”				X	**2,7**	**2,7**			**2**	**2**		**3**						**7**			
05:04	Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”				X	**2,7**	**2,7**			**2**	**2**		**3**						**7**			
05:05	Artt. 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”			X		**2,7**	**2,7**			**2**	**2**		**3**						**7**			**10**
05:06	Art. 322 co. 2 e 4 c.p. “Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio”				X	**2,7**	**2,7**			**2**	**2**		**3**						**7**			
05:07	Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità”				X	**2,7**	**2,7**			**2**	**2**		**3**						**7**			
05:08	Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri”			X		**2,7**	**2,7**			**2**	**2**		**3**						**7**			
05:08	Art. 346 bis c.p. “Traffico di influenze illecite"			X		**2,7**	**2,7**			**2**	**2**		**3**						**7**			
06:00	**Art. 25 bis d. lgs. 231/2001 “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”**																	
06:01	Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”		X															
06:02	Art. 454 c.p. “Alterazione di monete”		X															
06:03	Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”	X																
06:04	Art. 461 c.p. “ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”	X																
06:05	Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”		X															
06:06	Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”		X															
06:07	Art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”		X															
06:08	Art. 459 c.p. “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”		X															
06:09	Art. 464 comma 1° c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”		X															
06:10	Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”		X															
06:11	Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”		X															
07:00	**Art. 25 bis1 d. lgs. 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio”**																	

07:01	Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”		X														**5**		
07:02	Art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”		X														**5**		
07:03	Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”	X																	
07:04	Art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”	X																	
07:05	Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”	X																	
07:06	Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”	X																	
07:07	Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”	X																	
07:08	Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”	X																	
08:00	**Art. 25 ter d. lgs. 231/2001 “Reati societari”**																		
08:01	Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”			X		**4**	**4**						X			**4**			
08:02	Art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità"			X		**4**	**4**									**4**			
08:03	Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”	X																	
08:04	Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto”																		
08:05	Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”																		
08:06	Art. 2625 comma 2° c.c. “Impedito controllo”			X		**4**	**4**									**4**			
08:07	Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”			X		**4**	**4**									**4**			
08:08	Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”			X		**4**	**4**									**4**			
08:09	Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”			X		**4**	**4**									**4**			
08:10	Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”		X			**4**	**4**									**4**			
08:11	Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”			X		**4**	**4**									**4**			
08:12	Art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”	X																	
08:13	Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”	X																	
08:14	Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’assemblea”			X		**4**	**4**									**4**			
08:15	Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”	X																	
08:16	Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”	X																	
08:17	Art. 2635 comma 3° c.c. "Corruzione tra privati"				X	**2,3,7**			**7,12**	**2,3**	**2**		**3**					**5**		
08:18	Art. 2635 bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati"				X	**2,3,7**			**7,12**	**2,3**	**2**		**3**					**5**		
00:00	**Art. 25 quater d. lgs. 231/2001 “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”**	X																	
10	**Art. 25 quater1 d. lgs. 231/2001 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”**	X																	
11:00	**Art. 25 quinquies d. lgs. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale”**																		
11:01	Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”	X																	
11:02	Art. 601 c.p. “Tratta di persone”	X																	
11:03	Art. 602 c..p. “Acquisto ed alienazione di schiavi”	X																	
11:04	Art. 603 bis c.p. "Intermediaizone illecita e sfruttamento del lavoro"		X															**8**	
11:05	Art. 600 bis comma 1° c.p. “Prostituzione minorile”	X																	
11:06	Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. “Pornografia minorile”	X																	
11:07	Art. 600 quinquies c.p. “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”	X																	
11:08	Art. 600 bis comma 2° c.p. “Prostituzione minorile”	X																	
11:09	Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. “Pornografia minorile”	X																	
11:10	Art. 600 quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”	X																	
11:11	Art. 600 quater1 c.p. “Pornografia virtuale”	X																	
11:12	Art. 609 undecies c.p. "Adescamento di minorenni"	X																	

12:00	**Art. 25 sexies d. lgs. 231/2001 "Abusi di mercato"**																	
12:01	Art. 184 d.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"	X																
12:02	Art. 185 d.lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato"	X																
12:03	Art. 187 bis d.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"	X																
12:04	Art. 187 ter d.lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato"	X																
13:00	**Art. 25 septies d.lgs. 231/2001 "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"**																	
13:01	Art. 589 comma 2° c.p. "Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"			X													**8**	
13:02	Art. 590 comma 3° c.p. "Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"			X													**8**	
14:00	**Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"**																	
14:01	Art. 648 c.p. "Ricettazione"			X				**2,3**										
14:02	Art. 648 bis c.p. "Riciclaggio"			X				**2,3**	**2**									
14:03	Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"		X					**2**	**2**									
14:04	Art. 648 ter 1. c.p. "Autoriciclaggio"		X			**4**	**4**	**2**	**2**									
15:00	**Art. 25 novies d.lgs. 231/2001 "Delitti in materia di violazione del diritto di autore"**																	
15:01	Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/1"			X												**5**		
15:02	Art. 171 bis L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/2"			X												**5**		
15:03	Art. 171 ter L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/3"	X																
15:04	Art. 171 septies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/4"	X																
15:05	Art. 171 octies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/5"	X																
16:00	**Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"**																	
16:01	Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. "Reato transnazionale di associazione per delinquere"	X																
16:02	Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. "Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso"	X																
16:03	Art. 3 l. 146/06 – art. 377 bis c.p. "Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"	X																
16:04	Art. 3 l. 146/06 – art. 378 c.p. "Reato transnazionale di favoreggiamento personale"	X																
16:05	Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. "Reato transnazionale di riciclaggio"																	
16:06	Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. "Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"																	
16:07	Art. 3 l. 146/06 – art. 291quater DPR 43/1973 "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri"	X																
16:08	Art. 3 l. 146/06 – art. art. 74 DPR 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"	X																
16:09	Art. 3 l. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 "Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine"	X																
17:00	**Art. 192 d.lgs. 152/2006 "Divieto di abbandono"**		X															
18:00	**Art. 25 decies d.lgs 231/2001 "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"**																	
18:01	Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"		X					**2**										**10**

19:00	**Art. 25 undecies d.lgs 231/2001 "Reati ambientali"**				
19:01	Art. 452 bis c.p. "Inquinamento ambientale"	X			
19:02	Art. 452 quater c.p. "Disastro ambientale"	X			
19:03	Art. 452 quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"		X		
19:04	Art. 452 sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"	X			
19:05	Art. 452 octies comma 1 e 2 c.p. "Circostanze aggravanti"	X			
19:06	Art. 452 octies comma 2 e 3 c.p. "Circostanze aggravanti"	X			
19:07	Art. 727 bis c.p. "Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"	X			
19:08	Art. 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"	X			
19:09	Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 "Sanzioni penali"	X			
	Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 "Attività di gestione rifiuti non autorizzata"	X			
19:11	Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 "Bonifica dei siti"	X			
19:12	Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo "Violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"		X		
19:13	Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 "Traffico illecito di rifiuti"	X			
19:14	Art. 452 quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (già art. 260 D.lgs. 152/2006)	X			
19:15	Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"	X			
19:16	Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 "Sanzioni"	X			
19:17	Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992	X			
19:18	Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992	X			
19:19	Art. 6 comma 4 Legge 150/1992	X			
19:20	Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992	X			
19:21	Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive"	X			
19:22	Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento doloso"	X			
19:23	Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento colposo"	X			
20	**Art. 25 duodecies D.lgs. 231 del 2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"**				
20.01	Art. 22, comma 12-bis, D.lgs 25 luglio 1998, n. 286			X	

		Segreteria di Direzione e Presidenza	Segreteria del Consiglio di Amministrazione		Amministrazione e finanza							Approvvigionamenti e Facility Management		Controllo di Gestione					Supporto gestione del personale		Gruppo di valutazione	M
Gestione dei processi in materia ambientale	Selezione, assunzione, gestione delle risorse umane	Supporto alla gestione dell'attività aziendale (attività di segreteria DG e Presidenza)	Gestione degli adempimenti in materia di trasparenza	Supporto alla gestione degli organi societari (CdA e Collegio Sindacale) e dell'OdV	Gestione dei flussi finanziari	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli	Gestione degli affidamenti (contabilità fornitori, registrazioni fatture, caricamento pagamenti e gestione dei reclami)	Controllo registrazioni contabili	Gestione della cassa contanti	Gestione valori bollati	Gestione erogazione contributi pubblici/privati	Gestione degli affidamenti	Gestione della logistica aziendale e dei rapporti con	Supporto redazione budget	Gestione del budget in corso d'anno	Supporto gestione extra budget	Gesstione erogazione contributi pubblici/privati (ver	Gestione delle commesse (analisi)	Gestione delle risorse umane (selezione e gestione d	Supporto alla redazione di accordi sindacali	Selezione e gestione delle risorse umane	Definizione delle strategie di marketing e di business
					2	**2**					**7**						**7**					
					2						**7**						**7**					
					2						**7**						**7**					
												3										
												3										
												3										

Tutti i proce

	13				**2**	**2**													**13**			
							3,7					**3,7**							**13**			
	13				**2**	**2**																
	13				**2**	**2**													**13**			
					2	**2**																
	13				**2**	**2**													**13**			
	13				**2**	**2**													**13**			
	13				**2**	**2**													**13**			
	13				**2**	**2**													**13**			

									6													
									6													
									6													
									6													
										6												
										6												
										6												

								4														
								4														
								4														
								4														
	13				**2,3**	**2**	**3,7**											**3,7**	**13**			**7**
	13				**2,3**	**2**	**3,7**											**3,7**	**13**			**7**

	13																		**13**		**13**	

					2,3																	
					2,3	**2**																
						2																
						2		**4**														

11																						

	13				**2**														**13**		**13**	

11																						
11																						
	13																		**13**		**13**	

Marketing e Strategie di Business			Comunicazioni e relazioni esterne		Commerciale	Operations e Organizzazione		Sviluppo Risorse Umane	Tecnologie e architetture								Gestione progetti						
predisposizione e analisi di business sui trend del settore	programma BIP	mobilità sostenibile	Gestione rapporti con i media e stampa	Gestione dei rapporti con i soci	Gestione dei rapporti con i soci	Definizione processi organizzativi aziendali	Gestione dell'attività aziendale (monitoraggio andar	Gestione delle risorse umane (formazione)	Gestione degli affidamenti (supporto)	Gestione sistemi informativi	Gestione dei rapporti con i fornitori	Progettazione e sviluppo software	Gestione dell'erogazione del servizio (supporto)	Gestione dei processi in materia ambientale (supporto)	Gestione dei processi che richiedono l'utilizzo delle dotazioni informatiche (sicurezza, configurazione firewall, allestimento delle dotazioni, amministrazione della rete, ...)	Progettazione e sviluppo software	Gestione degli affidamenti (supporto)	gestione dei rapporti con i fornitori	Gestione rilascio SAM	Gestione rilascio tessere BIP	Gestione del sito www.bip.piemonte.it	Gestione progetti (gestione commesse, progettazione e realizzazione)	Gestione dei rapporti con i clienti (fatturazione e rendicontazione commesse)
									3	**9**							**3**						
									3	**9**							**3**						
									3	**9**							**3**						
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													
										9													

ssi risultano potenzialmente coinvolti. Pertanto, si richiamano tutte le procedure, in base al reato fine che si intende prever

					7																		
					7				**3,7**								**3,7**						
					7																		
					7																		
					7																		
					7																		
					7																		
					7						**3,7**							**3,7**					

																5,12							
																5,12							

			7		7,12		7,12				3,7		7,12			7,12		3,7	7,12	7,12	7,12	7,12	7
			7		7,12		7,12				3,7		7,12			7,12		3,7	7,12	7,12	7,12	7,12	7

								13															

											3							3					

															9	5, 12							
															9	5, 12							

														11									

														11									
														11									

	Gestione Servizi					Infrastrutture e impianti					Gestione qualità	Commissione giudicatrice		RUP	Collegio Sindacale		Dotazioni informatiche
Gestione dell'erogazione del servizio (servizio sportello e rapporti con l'utenza)	Gestione degli affidamenti (supporto)	gestione dei rapporti con i fornitori	Gestione dei rapporti con i clienti (fatturazione e rendicontazione commesse)	Gestione servizi di enforcement	Gestione dell'erogazione del servizio (infomobilità e fluidificazione del traffico)	Gestione degli affidamenti (supporto)	gestione dei rapporti con i fornitori	Gestione delle infrastrutture (progettazione, gestione e manutenzione)	Gestione dei rapporti con i clienti (fatturazione e rendicontazione commesse)	Gestione dell'erogazione del servizio	Gestione e controllo del sistema qualità	Valutazione delle offerte tecnico-economiche	aggiudicazione degli appalti	Gestione degli affidamenti (lavori, servizi, forniture e consulenze tecniche)	Poteri di controllo e intervento stabiliti ex lege	Revisore legale dei conti	Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico
																	9
	3					**3**						**3**	**3**	**3**			**9**
	3					**3**						**3**	**3**	**3**			**9**
	3					**3**						**3**	**3**	**3**			**9**
																	9
																	9
																	9
																	9
																	9
																	9
																	9
																	9
																	9
																	9
																	9
																	9
																	9
																	9

												3,7	**3,7**	**3,7**			
	3,7					**3,7**						**3,7**	**3,7**	**3,7**			
												3,7	**3,7**	**3,7**			
													3,7	**3,7**			
												3,7	**3,7**	**3,7**			
												3,7	**3,7**	**3,7**			
		3,7					**3,7**					**3,7**	**3,7**	**3,7**			

											5						
											5						

5,12					**5,12**					**5,12**	**5,12**						
5,12					**5,12**					**5,12**	**5,12**						

															4		
															4		
															4		
7,12		**3,7**	**7**	**7,12**	**7,12**		**3,7**	**7,12**	**3,7**	**7,12**	**5**						
7,12		**3,7**	**7**	**7,12**	**7,12**		**3,7**	**7,12**	**3,7**	**7,12**	**5**						

		3					**3**				**3**						

																	9
																	9

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (D.LGS. 231/01 E SUCC. MOD.)

TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

PARTE SPECIALE

DATA	MOTIVO	APPROVATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
23.12.2016	REVISIONE ANNUALE 2016/00	
06.03.2019	REVISIONE ANNUALE 2019/00	

Tutta la documentazione relativa al Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01, rappresenta informazioni strettamente riservate e di proprietà di 5T s.r.l. da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.

SOMMARIO PARTE SPECIALE

SOMMARIO PARTE SPECIALE 2

APPENDICI 6

PREMESSA 7

2. Art. 24 D.lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico" 10

2.1. **Art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato"** 10
2.2. **Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"** 11
2.3. **Art. 640 c.p., comma 2, n° 1 c.p. "Truffa aggravata in danno dello Stato"** 12
2.4. **Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"** 12
2.5. **Art. 640 ter c.p. "Frode informatica"** 13

3. Art. 24 bis D.lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" 15

3.1. **art. 476 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"** 15
3.2. **Art. 478 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti"*** 16
3.3. **Art. 479 c.p. "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"** 17
3.4. **Art. 482 c.p. "Falsità materiale commessa dal privato"** 19
3.5. **Art. 482 c.p. "Falsità materiale commessa dal privato"*** 19
3.6. **Art. 483 c.p. "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"** 20
3.7. **Art. 484 c.p. "Falsità in registri e notificazioni"*** 21
3.8. **Art. 485 c.p. "Falsità in scrittura privata"** 22
3.9. **Art. 486 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato"** 22
3.10. **Art. 487 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico"** 22
3.11. **Art. 489 c.p. "Uso di atto falso"*** 23
3.12. **Art. 490 c.p. "Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri"*** 24
3.13. **Art. 491 c.p. "Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito"*** 25
3.14. **Art. 493 c.p. "Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico"** 25
3.15. **Art. 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"** 26
3.16. **Art. 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"** 27
3.17. **Art. 615 quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"** 27
3.18. **Art. 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"** 28
3.19. **Art. 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"** 29
3.20. **Art. 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"** 30
3.21. **Art. 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"** 30
3.22. **Art. 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"** 31
3.23. **Art. 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"** 31
3.24. **Art. 640 ter, comma 3 c.p. "Frode informatica"** 32
3.25. **Art. 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"** 33

4. Art. 24 ter D.lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata" 34

4.1. **Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"** 34
4.2. **Art. 416 comma 6° "Associazione per delinquere"** 35
4.3. **Art. 416 bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"** 38

4.4. **Art. 416 ter c.p. "Scambio elettorale politico - mafioso"** 39
4.5. **Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"** 39
4.6. **Art. 74 D.p.r. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"** 40
4.7. **Art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. "Delitti in materia di armi"** 43

5. Art. 25 D.lgs. 231/2001 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" 45

5.1. **Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"** 45
5.2. **Art. 317 c.p. "Concussione"** 48
5.3. **Art. 322 co. 1 e 3 c.p. "Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio"** 49
5.4. **Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"** 52
5.5. **Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"** 54
5.6. **Art. 322 co. 2 e 4 c.p. "Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"** 55
5.7. **Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"** 58
5.8. **Art. 322 bis c.p." Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"** 60
5.9. **Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"** 62

6. Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" 64

6.1. **Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"** 64
6.2. **Art. 454 c.p. "Alterazione di monete"** 65
6.3. **Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"** 65
6.4. **Art. 461 c.p. " Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"** 66
6.5. **Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"** 66
6.6. **Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"** 67
6.7. **Art. 464, secondo comma, c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"** 67
6.8. **Art. 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"** 68
6.9. **Art. 464 comma 1° c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"** 68
6.10. **Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"** 69
6.11. **Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"** 70

7. Art. 25 bis1 D.lgs. 231/2001 "Delitti contro l'industria e il commercio" 71

7.1. **Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"** 71
7.2. **Art. 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"** 72
7.3. **Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"** 72
7.4. **Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"** 73
7.5. **Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"** 73
7.6. **Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"** 74
7.7. **Art. 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"** 74
7.8. **Art. 517 quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"** 75

8. Art. 25 ter D.lgs. 231/2001 "Reati societari" 76

8.1. **Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"** 77
8.2. **Art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità"** 78
8.3. **Art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate"** 78
8.4. **Art. 2623 c.c. "Falso in prospetto"** 79
8.5. **Art. 2624 c.c. "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione"** 79

8.6. **Art. 2625 comma 2° c.c. "Impedito controllo"** 80
8.7. **Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale"** 81
8.8. **Art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti"** 81
8.9. **Art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve"** 82
8.10. **Art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"** 83
8.11. **Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"** 83
8.12. **Art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"** 84
8.13. **Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"** 85
8.14. **Art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea"** 86
8.15. **Art. 2637 c.c. "Aggiotaggio"** 86
8.16. **Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"** 87
8.17. **Art. 2635 comma 3° c.c. "Corruzione tra privati"** 88
8.18. **Art. 2635 bis comma 1° c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati"** 91

9. Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" 94

10. Art. 25 quater1 D.lgs. 231/2001 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" 95
10.1. **Art. 583-bis c.p.. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"** 95

11. Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 "Delitti contro la personalità individuale" 96
11.1. **Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"** 96
11.2. **Art. 601 c.p. "Tratta di persone"** 97
11.3. **Art. 602 c.p. "Acquisto ed alienazione di schiavi"** 97
11.4. **Art. 603 bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"** 98
11.5. **Art. 600 bis comma 1° c.p. "Prostituzione minorile"** 99
11.6. **Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. "Pornografia minorile"** 99
11.7. **Art. 600 quinquies c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"** 100
11.8. **Art. 600 bis comma 2° c.p. "Prostituzione minorile"** 101
11.9. **Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. "Pornografia minorile"** 101
11.10. **Art. 600 quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico"** 102
11.11. **Art. 600 quater1 c.p. "Pornografia virtuale"** 102
11.12. **Art. 609 undecies c.p. "Adescamento di minorenni"** 103

12. Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 "Abusi di mercato" 106
12.1. **Art. 184 D.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"** 106
12.2. **Art. 185 D.lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato"** 107
12.3. **Art. 187 bis D.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"** 107
12.4. **Art. 187-ter D.lgs. 58/1998 "Manipolazione del mercato"** 109

13. Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" 111
13.1. **Art. 589 comma 2° c.p. "Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"** 111
13.2. **Art. 590 comma 3° c.p. "Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"** 112

14. Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" 114
14.1. **Art. 648 c.p. "Ricettazione"** 114
14.2. **Art. 648 bis c.p. "Riciclaggio"** 115
14.3. **Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"** 115
14.4. **Art. 648 ter.1. c.p. "Autoriciclaggio"** 116

15. Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 "Delitti in materia di violazione del diritto di autore" 118

15.1. **Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/1"** 118

15.2. **Art. 171 bis L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/2"** 120

15.3. **Art. 171 ter L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/3"** 122

15.4. **Art. 171 septies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/4"** 123

15.5. **Art. 171 octies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/5"** 124

16. Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" 125

16.1. **Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. "Reato transnazionale di associazione per delinquere"** 125

16.2. **Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. "Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso"** 126

16.3. **Art. 3 l. 146/06 – art. 377 bis c.p. "Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"** 128

16.4. **Art. 3 l. 146/06 – art. 378 c.p. "Reato transnazionale di favoreggiamento personale"** 129

16.5. **Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. "Reato transnazionale di riciclaggio"** 129

16.6. **Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. "Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"** 130

16.7. **Art. 3 l. 146/06 – art. 291 quater DPR 43/1973 "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri"** 130

16.8. **Art. 3 l. 146/06 – art. art. 74 DPR 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"** 131

16.9. **Art. 3 l. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 "Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine"** 135

17. Art. 192 D.lgs. 152/2006 "Divieto di abbandono" 137

18. Art. 25 decies D.lgs. 231/2001 "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" 138

18.1. **Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"** 138

19. Art. 25 undecies d.lgs 231/2001 "Reati ambientali" 140

19.1. **Art. 452 bis c.p. "Inquinamento ambientale"** 142

19.2. **Art. 452 quater c.p. "Disastro ambientale"** 142

19.3. **Art. 452 quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"** 143

19.4. **Art. 452 sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"** 143

19.5. **Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. "Circostanze aggravanti"** 144

19.6. **Art. 452 octies commi 1 2 e 3 c.p. "Circostanze aggravanti"** 145

19.7. **Art. 727 bis c.p. "Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"** 147

19.8. **Art. 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"** 147

19.9. **Art. 137 D.lgs. 152/2006 commi 2,3,5,11,13 "Sanzioni penali"** 148

19.10. **Art. 256 D.lgs. 152/2006 commi 1,3,5,6 "Attività di gestione rifiuti non autorizzata"** 150

19.11. **Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 "Bonifica dei siti"** 152

19.12. **Art. 258 D.lgs. 152/2006 comma 4, secondo periodo "Violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"** 152

19.13. **Art. 259 D.lgs. 152/2006 comma 1 "Traffico illecito di rifiuti"** 154

19.14. **Art. 452-quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (già art. 260 D.lgs. 152/2006)** 156

19.15. **Art. 260 bis D.lgs. 152/2006 commi 6, 7 e 8 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"** 157

19.16. **Art. 279 D.lgs. 152/2006 comma 5 "Sanzioni"** 160

19.17. **Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992** 161

19.18. **Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992** 162

19.19. **Art. 6 comma 4 Legge 150/1992** 163

19.20. **Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992** 164
19.21. **Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive"** 165
19.22. **Art. 8 commi 1 e 2 D.lgs. 202/2007 "Inquinamento doloso"** 166
19.23. **Art. 9 commi 1 e 2 D.lgs. 202/2007 "Inquinamento colposo"** 167

20. Art. 25 duodecies del D.lgs. 231 del 2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" 168
20.1. **Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286** 168
20.2. **Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286** 169
20.3. **Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286** 170

21. Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia *171*
21.1. **Art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (già art. 3, comma 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654)** 171

APPENDICI

- **TABELLA DI SINTESI (mappatura dei rischi - indicazione dei protocolli di prevenzione)**

- **ORGANIGRAMMA & MANSIONARI**

PROCEDURE:
- **proc. 1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza;**
- **proc. 2: Gestione dei Flussi Finanziari;**
- **proc. 3: Gestione degli Affidamenti di lavori, servizi e forniture;**
- **proc. 4: Gestione Contabile e Societaria;**
- **proc. 5: Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio e della Proprietà intellettuale;**
- **proc. 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;**
- **proc. 7: Anticorruzione - Gestione dei Rapporti con le PPAA e i Privati;**
- **proc. 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro;**
- **proc. 9: Gestione delle Attività Informatiche;**
- **proc. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;**
- **proc. 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;**
- **proc. 12: Gestione dell'Erogazione del Servizio;**
- **proc. 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.**

PREMESSA

La presente Parte Speciale del MOG231 ha l'obiettivo di illustrare in maniera descrittiva:

- gli esiti dell'analisi del rischio di commissione dei reati cd. "sensibili", ovverosia dei fatti di reato considerati rilevanti dal D.lgs. 231/2001;
- gli esiti dell'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, ovverosia dei processi decisionali, organizzativi ed operativi che caratterizzano l'attività della società, e delle relative aree coinvolte;

indicando di conseguenza le procedure e gli specifici protocolli di prevenzione diretti a prevenire la commissione dei fatti di reato compresi nel catalogo del D.lgs. 231/2001.

Ai fini della individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001, si è adottato il seguente approccio metodologico:

- <u>individuazione dei processi e delle aree a rischio</u> → individuazione dei processi decisionali, organizzativi ed operativi delle relative aree coinvolte in ciascuna fase del processo, mediante:
    - esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, visura, deleghe, procure, mansionari etc.). La classificazione delle aree si basa sui documenti sopra indicati, parte integrante del presente MOG 231, i quali devono essere aggiornati ogni qualvolta muti la situazione aziendale al fine dell'eventuale aggiornamento del presente MOG231;
    - esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione delle procedure interne adottate e degli attuali sistemi di gestione;
    - esame e studio delle attività di fatto svolte a mezzo di audit presso l'azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio;
- <u>identificazione e valutazione del rischio →</u> individuazione del rischio concreto di commissione del reato oggetto di analisi, espresso mediante una scala di valori (assente, basso, medio, alto) che rappresenta il risultato dato dalla combinazione tra la gravità della fattispecie e la probabilità che la medesima si realizzi.

probabilità / gravità	Assente	Bassa	Media	Alta
Bassa	0	1	2	3
Media	0	2	4	6
Alta	0	3	6	9

- individuazione dei protocolli → individuazione e rinvio agli specifici protocolli di prevenzione (cd. "procedure"), che occorre seguire per neutralizzare o ridurre il rischio a livello di accettabilità.

All'esito di tali attività è stata predisposta la presente Parte Speciale, in cui per ogni fatto di reato sensibile vengono riportati:

- la fattispecie di reato come prevista dalla legge; si precisa che all'interno della presente parte speciale vengono indicati tutti i reati sensibili ex D.lgs. 231/2001, ivi compresi quelli il cui rischio di commissione risulta assente;
- la descrizione di una condotta tipica generale e particolare; si precisa che nell'ottica di facilitare la corretta comprensione della fattispecie, si è ritenuto opportuno parafrasare il dettato normativo attraverso termini di uso comune, che comunque ne conservino il significato ed attraverso esempi legati alla attività in concreto svolta dalla società;
- i processi sensibili; si precisa che tali processi decisionali, organizzativi ed operativi sono, altresì, dettagliatamente descritti all'interno di ciascuna specifica procedura richiamata;
- le aree di rischio, generali e particolari;
- i protocolli di prevenzione; si precisa che le procedure di riferimento, che costituiscono parte integrante del presente MOG 231, sono le seguenti (**appendici allegate**):

- **proc. 1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza;**
- **proc. 2: Gestione dei Flussi Finanziari;**
- **proc. 3: Gestione degli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture;**
- **proc. 4: Gestione Contabile e Societaria;**
- **proc. 5: Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio e della Proprietà Intellettuale;**
- **proc. 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;**
- **proc. 7: Anticorruzione - Gestione dei Rapporti con le PPAA e i Privati;**
- **proc. 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro;**
- **proc. 9: Gestione delle Attività Informatiche;**
- **proc. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;**
- **proc. 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;**
- **proc. 12: Gestione dell'Erogazione del Servizio;**

- **proc. 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.**

Per agevolare la lettura, è stata predisposta una tabella riassuntiva dei dati pocanzi indicati (**2_allegato Parte Speciale_Tabella**), comprendente:

- l'elenco dei reati sensibili
- la valutazione del livello di rischio
- l'elenco di aree e processi aziendali
- laddove, in relazione alla singola fattispecie di reato, è stato rilevato un livello di rischio (basso, medio o alto), nelle colonne relative ai processi e aree a rischio sono stati indicati i numeri delle procedure da applicare per prevenire il fatto reato.

Esempio astratto, significante che per il reato di cui all'art. 316 bis c.p., si ravvisa un rischio alto nei processi relativi alla gestione dei flussi finanziari, alla gestione e richiesta dei contributi pubblici/privati, alla gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito propri dell'area Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale, per prevenire tale rischio in tale processo e tale area, si applicano le procedure 1 (come enunciato in tabella, valsente per tutte le aree e tutti i processi e pertanto non riportata), 2, 7:

REV. 2019/00 - 06.03.2019	RISCHIO				AREE A RISCHIO	CdA	Presidente del CdA	Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale															
Tecnologie Telematiche Trasporti Traffico Torino	ASSENTE	BASSO	MEDIO	ALTO	PROCESSI A RISCHIO	Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministr	Legale rappresentanza e coordinamento del CdA	Legale rappresentanza	Gestione dell'attività aziendale (supervisione e coordi	Gestione dei flussi finanziari	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli is	Gestione recupero crediti	Gestione delle regalie e degli omaggi	Gestione degli affidamenti (autorizzazioni)	Gestione delle commesse (autorizzazione apertura c/c	Predisposizione budget annuale e bilancio	Gestione dei rapporti con i Soci	Richiesta e gestione di contributi pubblici/privati	Gestione dei rapporti con le PPAA (diversi dai soci e dai clienti pubblici)	Gestione dei rapporti con le altre imprese e proprietà intellettuale	Gestione della salute e sicurezza	Gestione dei rapporti consulenziali	Gestione dei processi in materia ambientale	Selezione, assunzione, gestione delle risorse umane
Art. 24 d.lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"																							
Art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato"				X						2	2							7					

2. Art. 24 D.lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***fino a cinquecento quote****.*
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria ***da duecento a seicento quote****.*
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.1. ***Art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato"***

FATTISPECIE

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Ad esempio, l'Ente ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo dall'Unione Europea finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e, anziché spenderlo per il fine suddetto, lo utilizza per il potenziamento tecnologico dell'azienda, ovvero lo distribuisce tra i soci a titolo di utile.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2

Gestione dei conti correnti e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza (nell'ambito delle deleghe assegnate)	⇨ 1 ⇨ 2
Richiesta e gestione di contributi pubblici/privati	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza ⇨ Controllo di gestione	⇨ 1 ⇨ 7

2.2. ***Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"***

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirle.

Ad esempio la società, mentendo callidamente sulle informazioni necessarie per conseguirlo, ottiene delle erogazioni statali a titolo di incentivo da impiegare nella propria attività d'impresa.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Richiesta e gestione di contributi pubblici/privati	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7

	⇨ Amministrazione e finanza ⇨ Controllo di gestione	

2.3. ***Art. 640 c.p., comma 2, n° 1 c.p. "Truffa aggravata in danno dello Stato"***

FATTISPECIE

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre in errore, mediante artifizi o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore, ovvero in modo da determinare le stesse a esonerare taluno dal servizio militare.

Ad esempio, la società, inducendo in errore l'INPS con artifici o raggiri, riesce ad ottenere agevolazioni contributive, previdenziali e assistenziali non dovute, con conseguente danno per l'INSP stesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7

2.4. ***Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"***

FATTISPECIE

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifizi o raggiri.

Ad esempio, la società, inducendo in errore mediante artifizi o raggiri un ente pubblico, si fa corrispondere indebitamente un'erogazione, in assenza delle condizioni necessarie per poterla ottenere.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Richiesta e gestione di contributi pubblici/privati	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza ⇨ Controllo di gestione	⇨ 1 ⇨ 7

2.5. ***Art. 640 ter c.p. "Frode informatica"***

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico, alterandone il funzionamento, ovvero mediante sostituzione dell'identità digitale. Tali condotte rileveranno limitatamente ai casi in cui siano poste in essere in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, un dipendente della società manomette il sistema informatico di Equitalia determinando la cancellazione della posizione debitoria della società, cagionando così un illecito

profitto sotto forma di risparmio in capo alla società stesso con conseguente danno nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9

3. Art. 24 bis D.lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***da cento a cinquecento quote****.*
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***sino a trecento quote****.*
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***sino a quattrocento quote****.*
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3.1. ***art. 476 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"***

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un documento pubblico informatico falso ovvero altera un documento pubblico informatico vero.

Ad esempio, un commissario di gara, redige un falso verbale di apertura delle buste dell'offerta dando atto di un'attività in realtà non svolta.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione degli affidamenti	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale (autorizzazione) ⇨ Approvvigionamenti e Facility Management	⇨ 1 ⇨ 3

	⇨ Tecnologie e Architetture (supporto) ⇨ Gestione progetti (supporto) ⇨ Gestione Servizi (supporto) ⇨ Infrastrutture e Impianti (supporto) ⇨ RUP (lavori, servizi, forniture e consulenze tecniche)	
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Valutazione delle offerte tecnico-economiche	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Aggiudicazione degli appalti	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.2. ***Art. 478 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti"****

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, credendo esistente un documento informatico pubblico, simula una copia di questo e la rilascia in forma legale, oppure produce una copia di un documento informatico pubblico differente dall'atto originale.

Ad esempio, un commissario di gara redige un falso verbale di valutazione delle offerte dando per presenti anche gli altri membri della commissione in realtà assenti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione degli affidamenti	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale (autorizzazione) ⇨ Approvvigionamenti e Facility Management ⇨ Tecnologie e Architetture (supporto) ⇨ Gestione progetti (supporto) ⇨ Gestione Servizi (supporto) ⇨ Infrastrutture e Impianti (supporto) ⇨ RUP (lavori, servizi, forniture e consulenze tecniche)	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Valutazione delle offerte tecnico-economiche	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Aggiudicazione degli appalti	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.3. ***Art. 479 c.p. "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"***

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale attesta - ricevendo o formando un documento pubblico informatico - che un fatto è stato da costui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, oppure attesta come ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o, ancora, attesta falsamente fatti dei quali il documento informatico pubblico è destinato a provare la verità.

Ad esempio, il medico del lavoro, nel redigere la cartella clinica informatica di un dipendente della società, attesta falsamente l'idoneità al lavoro di quest'ultimo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione degli affidamenti	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale (autorizzazione) ⇨ Approvvigionamenti e Facility Management ⇨ Tecnologie e Architetture (supporto) ⇨ Gestione progetti (supporto) ⇨ Gestione Servizi (supporto) ⇨ Infrastrutture e Impianti (supporto) ⇨ RUP (lavori, servizi, forniture e consulenze tecniche)	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Valutazione delle offerte tecnico-economiche	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Aggiudicazione degli appalti	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3

Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Supporto nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori	⇨ Medico competente	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.4. ***Art. 482 c.p. "Falsità materiale commessa dal privato"***

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 476 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 476 c.p., dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile dal privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni e consiste nella formazione, in tutto o in parte, di un documento informatico falso o nell'alterazione di un documento informatico vero.

Ad esempio, la società altera le ricevute bancarie telematiche di versamenti tributari.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.5. ***Art. 482 c.p. "Falsità materiale commessa dal privato"****

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 478 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 478 c.p. dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile da un privato (o da un pubblico ufficiale, fuori dell'esercizio delle sue funzioni) e consiste nel simulare copia di un documento informatico e nel rilasciarla in forma legale supponendo esistente un documento informatico pubblico o privato, ovvero nel rilasciare copia di un documento informatico pubblico diverso dall'originale.

Ad esempio, il Direttore Generale della società, al fine di ottenere un titolo abilitativo, trasmette telematicamente copia difforme all'originale dei relativi bollettini di pagamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.6. ***Art. 483 c.p. "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"***

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un documento informatico pubblico, fatti dei quali il documento stesso è destinato a provare la verità.

Ad esempio, l'ente, al fine di ottenere un'autorizzazione, attesta telematicamente alla P.A. la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento della predetta autorizzazione così fornendo alla P.A. false informazioni.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.7. ***Art. 484 c.p. "Falsità in registri e notificazioni"****

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi, per legge, è obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, e consiste nello scrivere o lasciare scrivere false indicazioni (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

3.8. ***Art. 485 c.p. "Falsità in scrittura privata"***

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante "*Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67*" (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

3.9. ***Art. 486 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato"***

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante "*Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67*" (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

3.10. ***Art. 487 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico"***

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo,

vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nello scrivere o nel fare scrivere un atto pubblico diverso da quello cui il P.U. era obbligato o autorizzato abusando del foglio firmato in bianco di cui ha disponibilità per ragione del suo ufficio (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna. La fattispecie in questione risulta inapplicabile ai documenti informatici pubblici dal momento che non pare ipotizzabile la creazione, ovvero la conservazione, di un documento informatico in bianco (conforme Cassazione).	⇨ N/A

3.11. ***Art. 489 c.p. "Uso di atto falso"****

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzo di un documento informatico falso senza essere concorso nella falsità.

Ad esempio al fine di giustificare un inadempimento contrattuale, il datore di lavoro produce al cliente un documento pubblico telematico falso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.12. ***Art. 490 c.p. "Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri"****

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, sopprimere, o occultare un documento informatico pubblico.

Ad esempio un dipendente della società distrugge un atto pubblico informatico avente efficacia probatoria al fine di eliminare la prova dell'esistenza dello stesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.13. ***Art. 491 c.p. "Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito"****

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 491 c.p.)

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel falsificare un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata al portatore, nonché nella contraffazione o alterazione di tali documenti, senza essere concorso nella falsità, e nel loro successivo utilizzo (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

3.14. ***Art. 493 c.p. "Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico"***

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio e consiste nel compiere le stesse falsità ideologiche o materiali in documenti informatici ascrivibili ai pubblici ufficiali.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna	⇨ N/A

3.15. ***Art. 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"***

FATTISPECIE

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Ad esempio, un dipendente della società accede abusivamente ad un sistema aziendale di un'altra impresa al fine di acquisire informazioni utili per la società stessa, quali ad esempio la banca dati clienti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.16. ***Art. 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"***

FATTISPECIE

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre talune delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare illegittimamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema telematico o informatico, protetto da misure di sicurezza, o nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a commettere alcuni dei fatti summenzionati, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Ad esempio, un dipendente della società, effettua un attacco di social engineering al fine di individuare le credenziali di accesso ad un sistema di altra società.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.17. ***Art. 615 quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"***

FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire

l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare o consegnare, o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

Ad esempio, un dipendente della società, inserisce nel sistema informatico di sicurezza adottato dall'Agenzia delle Entrate un virus in modo da alterare il suo funzionamento e rallentare le attività di controllo nei propri confronti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.18. ***Art. 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"***

FATTISPECIE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Ad esempio, la società al fine di ottenere un indebito vantaggio, interferisce nel sistema di elaborazione dati legato all'erogazione di un maggior contributo del Cliente pubblico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.19. ***Art. 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"***

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'installare, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Ad esempio un dipendente della società, mediante la predisposizione di idonee apparecchiature, intercetta illecitamente le comunicazioni del sistema informatico di altra società al fine di carpirne le strategie aziendali.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.20. ***Art. 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"***

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Ad esempio, un dipendente della società, introducendosi nel computer di altra società, ne cancella le banche dati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.21. ***Art. 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"***

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Qualora tali eventi si verifichino è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Ad esempio un dipendente della società si introduce nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di cancellare una cartella esattoriale a carico della società stessa.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.22. ***Art. 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"***

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni dati o programmi (art. 635 bis), ovvero, nell'introduzione o trasmissione di informazioni dati o programmi tali da distruggere danneggiare rendere, in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici altrui o da ostacolarne gravemente il funzionamento.

Ad esempio un dipendente della società sfrutta l'accesso ai sistemi informatici degli enti soci per danneggiare informazioni, dati e programmi in esso contenuti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.23. ***Art. 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"***

FATTISPECIE

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Qualora tali eventi si verifichino è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Ad esempio un dipendente della società si introduce nel sistema informatico di un ente di controllo e danneggia, rendendole inutilizzabili, le informazioni ivi contenute attestanti irregolarità commesse.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.24. ***Art. 640 ter, comma 3 c.p. "Frode informatica"***

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque, previsto come fattispecie aggravata del delitto di frode informatica e consiste nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervento, senza diritto, su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, attuato mediante sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Ad esempio, un dipendente della società, utilizzando indebitamente le credenziali di accesso, si introduce nel sistema informatico E-Banking di un istituto di credito e ne altera il funzionamento, al fine di far confluire somme di denaro (quali ad esempio gli arrotondamenti derivanti dal calcolo degli interessi) sul conto intestato alla società.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9
Gestione dei sistemi informativi	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 9

3.25. ***Art. 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"***

FATTISPECIE

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e consiste nel violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

4. Art. 24 ter D.lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata"

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall' articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria ***da quattrocento a mille quote****.*
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria ***da trecento a ottocento quote****.*
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.

4.1. ***Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"***

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 della legge 1° aprile 1999, n. 91 e 601-bis c.p. si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da un numero di soggetti non inferiore a tre che promuovono, costituiscono, organizzano, partecipano ad un'associazione diretta a commettere delitti.

Ad esempio, il Direttore generale e gli amministratori si accordano al fine di commettere una serie di condotte volte ad ottenere illecitamente contributi pubblici.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Tutti in base al reato fine che si intende prevenire.	Tutte in base al reato fine che si intende prevenire.	Tutti in base al reato fine che si intende prevenire.

Secondo gli ultimi orientamenti della Giurisprudenza, il MOG non è tenuto a prendere in considerazione quelle fattispecie di reato non espressamente previste quali reati presupposto dal dlgs. 231/01, men che meno recuperandole quali delitti scopo del reato (sensibile ai sensi del dlgs. cit.) di cui all'art. 416 c.p.; infatti, laddove si ritenesse che l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere di tali delitti scopo, sebbene non ricompresi nel catalogo 231 e per il solo fatto ch'essi si pongono quali reati fine dell'associazione per delinquere, la norma di cui all'art. 416 c.p. "*si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal dlgs. 231/01, in una disposizione aperta, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.Lgs, art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione"* (Cass. Pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n° 3635).

Conseguentemente, ai fini della prevenzione del reato di cui all'art. 416 c.p., occorre guardare a tutti quei reati fine rilevanti ex sé ai sensi del dlgs. 231/01, con la conseguenza che l'associazione per delinquere deve essere prevenuta:

1) mediante il controllo sui processi decisionali (che potrebbero portare al pactum sceleris)
2) mediante il controllo già previsto per tutti i reati di cui al dlgs. 231/01.

Pertanto, si rinvia alle singole procedure volte alla prevenzione di ciascun reato compreso nell'elenco di cui al D.lvo 231/2001; in particolare, identificati i processi maggiormente a rischio in quelli abitualmente identificati in ambito di attività antimafia (v. Codice Antimafia Italcementi, redatto dal dott. Vigna, ex Procuratore Nazionale Antimafia e dai Prof. Fiandaca e Masciandaro) ovvero:

- modalità di selezione di fornitori, subappaltatori e dirigenti;
- rapporti con la PA, in particolare con le stazioni appaltanti;
- modalità di monitoraggio di forniture di inerti e trasporti e relativa incidenza sul controllo di gestione;
- clausole contrattuali risolutive dei contratti di subappalto per violazione dei limiti previsti;
- accordi di ATI ed RTI;
- controlli sui cantieri e convenzioni con autorità locali di polizia per lo scambio di informazioni;
- procedure di trasparenza nella scelta delle SOA,

Pertanto, si richiamano integralmente le procedure tutte del presente MOG231 finalizzate alla prevenzione dei reati fine sensibili ex D.lgs. 231/01.

4.2. ***Art. 416 comma 6° "Associazione per delinquere"***

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 della legge 1° aprile 1999, n. 91 e 601-bis c.p. si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."].

[Art. 601 c.p. Tratta di persone.

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età."].

[Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente.

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.]

[Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi.

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni."].

[Articolo 12 comma 3 bis, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

"Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata"].

[Articolo 12 comma 3 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurare l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti"].

[Art. 22 comma 3 Legge 1° aprile 1999, n. 91

" Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329.14 a euro 154.937.07. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione."]

[Art. 22 comma 4 Legge 1° aprile 1999, n. 91

"Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna

consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione."]

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da coloro che promuovono, dirigono, organizzano, costituiscono e partecipano ad un'associazione formata da almeno tre persone, associazione diretta a commettere alcuno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602 del codice penale, nonché i delitti richiamati dall'articolo 12 comma 3 bis del decreto legislativo 286/1998 e dall'art. 22 commi 3 e 4 della Legge 91/1999.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

4.3. ***Art. 416 bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"***

FATTISPECIE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che fanno parte, promuovono, dirigono, organizzano un'associazione a delinquere, formata da almeno tre persone, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva per commettere

delitti, ovvero per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

4.4. ***Art. 416 ter c.p. "Scambio elettorale politico - mafioso"***

FATTISPECIE

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che, nell'ambito delle consultazioni elettorali, ottengono la promessa di voti e/o promettono di procurare voti dietro la corresponsione di una somma di denaro o di altra utilità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

4.5. ***Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"***

FATTISPECIE

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte come conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita

con quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trent'anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

4.6. ***Art. 74 D.p.r. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"***

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

[Art. 70 D.p.r. 9 ottobre 1990 n.309.

(…)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(…)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(…)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell' articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274

del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.]

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, finanziano, partecipano ad un'associazione a delinquere formata da almeno tre persone e finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie *de qua*.	⇨ N/A

4.7. ***Art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. "Delitti in materia di armi"***

FATTISPECIE

Salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.

[*Art. 2 comma terzo L. 18 aprile 1975 n. 110*
(Armi e munizioni comuni da sparo)
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.]

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una fattispecie che richiama condotte penalmente rilevanti commissibili da chiunque e che consistono nell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo con esclusione delle armi di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 110/1975.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

5. Art. 25 D.lgs. 231/2001 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3 e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria ***fino a duecento quote****.*
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***da duecento a seicento quote.***
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica alla società la sanzione pecuniaria ***da trecento a ottocento quote.***
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.

5.1. ***Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"***

FATTISPECIE

(Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione – sotto qualunque forma – che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

Ad esempio, un dipendente della società promette una somma di denaro all'impiegato comunale (che accetta) affinché questi acceleri la procedura di rilascio di un'autorizzazione necessaria per la società stessa.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Legale rappresentanza e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza (nell'ambito delle deleghe assegnate)	⇨ 1 ⇨ 2
Valutazione delle offerte tecnico-economiche	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Aggiudicazione degli appalti	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli affidamenti	⇨ RUP	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con i soci	⇨ Commerciale	⇨ 1 ⇨ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (gestione del personale)	⇨ 1 ⇨ 13

5.2. ***Art. 317 c.p. "Concussione"***

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di un pubblico servizio, e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

Ad esempio, un commissario di gara, costringe uno dei concorrenti a promettere delle forniture gratuite alla Società per potersi aggiudicare la gara.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 7
Legale rappresentanza e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione degli affidamenti	⇨ RUP ⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza (contabilità fornitori, registrazioni fatture, caricamento pagamenti e gestione dei reclami) ⇨ Approvvigionamenti e Facility Management ⇨ Tecnologie e Architetture (supporto) ⇨ Gestione progetti (supporto) ⇨ Gestione servizi (supporto) ⇨ Infrastrutture e impianti (supporto)	⇨ 1 ⇨ 3 ⇨ 7
Valutazione delle offerte tecnico-economiche	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3 ⇨ 7
Aggiudicazione degli appalti	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con i soci	⇨ Commerciale	⇨ 1 ⇨ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (gestione del personale)	⇨ 1 ⇨ 13

5.3. ***Art. 322 co. 1 e 3 c.p. "Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio"***

FATTISPECIE

(CO.1) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

(CO.3) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co.1° è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare o nel promettere ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza che tale offerta o promessa sia accettata.

Il co. 3 punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, per esercitare le proprie funzioni, sollecita il privato (che non accetta) alla consegna o alla promessa di una indebita retribuzione – sotto qualunque forma.

Ad esempio, un dipendente della società promette una somma di denaro all'impiegato comunale (che non accetta) affinché questi controlli e faccia in modo che la pratica a lui affidata per il rilascio di una licenza proceda in maniera rapida e puntuale.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Legale rappresentanza e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza (nell'ambito delle deleghe assegnate)	⇨ 1 ⇨ 2
Valutazione delle offerte tecnico-economiche	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Aggiudicazione degli appalti	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli affidamenti	⇨ RUP	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con i soci	⇨ Commerciale	⇨ 1 ⇨ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (gestione del personale)	⇨ 1 ⇨ 13

5.4. ***Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"***

FATTISPECIE

(Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nel ricevere (o nell'accettare la promessa di) una indebita retribuzione per sé o per un terzo – sotto qualunque forma – per omettere, ritardare, compiere (per aver omesso, ritardato, compiuto) un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

Ad esempio, un dipendente della società consegna una somma di denaro al pubblico ufficiale (che accetta) incaricato di esaminare le offerte per una gara d'appalto, affinché questi comunichi alla società stessa le offerte delle altre imprese e gli permetta di presentare una nuova offerta.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Legale rappresentanza e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza (nell'ambito delle deleghe assegnate)	⇨ 1 ⇨ 2
Valutazione delle offerte tecnico-economiche	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Aggiudicazione degli appalti	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli affidamenti	⇨ RUP	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con i soci	⇨ Commerciale	⇨ 1 ⇨ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (gestione del personale)	⇨ 1 ⇨ 13

5.5. ***Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"***

FATTISPECIE

(Art. 319 ter c.p.).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per compiere un atto conforme o contrario ai doveri del proprio ufficio al fine di alterare un procedimento civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato.

Ad esempio, un dipendente della società consegna una somma di denaro al cancelliere di un giudice (che accetta) presso il tribunale civile ove pende una causa tra la società ed un concorrente, affinché l'ausiliario accetti un atto presentato fuori termine (e pertanto inammissibile) retrodatandolo onde renderlo ammissibile.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Legale rappresentanza e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza (nell'ambito delle deleghe assegnate)	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con i soci	⇨ Commerciale	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con i consulenti	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 10
Svolgimento delle attività di consulenza	⇨ Consulenti esterni	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 10

5.6. ***Art. 322 co. 2 e 4 c.p. "Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"***

FATTISPECIE

(CO.2) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

(CO.4) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co. 2° è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate. Il co.4 estende la punibilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita le condotte su menzionate.

Ad esempio, un dipendente della società consegna una somma di denaro al pubblico ufficiale (che non accetta) incaricato di esaminare le richieste delle autorizzazioni amministrative, affinché questi rilasci l'autorizzazione, ancorché la domanda non presenti i requisiti previste dalla normativa di settore.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Legale rappresentanza e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza (nell'ambito delle deleghe assegnate)	⇨ 1 ⇨ 2
Valutazione delle offerte tecnico-economiche	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Aggiudicazione degli appalti	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli affidamenti	⇨ RUP	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con i soci	⇨ Commerciale	⇨ 1 ⇨ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (gestione del personale)	⇨ 1 ⇨ 13

5.7. ***Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"***

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma chi da o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nell'indurre taluno a dare o a promettere ai soggetti suddetti o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico. La punibilità è estesa, altresì, al soggetto che dà o promette tale utilità.

Ad esempio, l'incaricato del Comune per le pratiche di rilascio di un'autorizzazione, in un primo momento prospetta alla società la fattibilità del buon esito della pratica amministrativa, ventilando poi gravi difficoltà superabili solo a seguito di un'indebita dazione di denaro, inducendo così la società ad adeguarsi a tale richiesta.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Legale rappresentanza e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza (nell'ambito delle deleghe assegnate)	⇨ 1 ⇨ 2
Valutazione delle offerte tecnico-economiche	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Aggiudicazione degli appalti	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli affidamenti	⇨ RUP	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con i soci	⇨ Commerciale	⇨ 1 ⇨ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (gestione del personale)	⇨ 1 ⇨ 13

5.8. ***Art. 322 bis c.p.“ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”***

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;

4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui lo Stato è membro e dei giudici e funzionari delle corti internazionali la cui competenza è accettata dallo Stato.

Le disposizioni degli articoli 319 quater comma secondo, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli 319 quater (pgf. 5.7), 321 (pgf. 5.4), 322 co. 1° e 2° (pgf. 5.3) ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Ad esempio, il funzionario di una commissione dell'UE viene corrotto da parte di un dipendente dell'Ente al fine di lucrare agevolazioni in capo all'Ente stesso per l'ottenimento di un finanziamento indetto a livello UE.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Legale rappresentanza e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza (nell'ambito delle deleghe assegnate)	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (gestione del personale)	⇨ 1 ⇨ 13

5.9. ***Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"***

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

CONDOTTA TIPICA

Il reato è commissibile da chiunque e consiste nel far dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, a sé o ad altri, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o i membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri, come prezzo della propria intermediazione verso taluno dei soggetti sopra indicati ovvero per remunerare taluno di loro in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La punibilità è, altresì, estesa anche a chi indebitamente dà a promette denaro o altra utilità.

La fattispecie prevede, inoltre, un trattamento sanzionatorio maggiormente severo nell'ipotesi in cui il soggetto attivo (ovvero colui che fa dare o promettere indebitamente denaro a altra utilità) rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di incaricato di un pubblico servizio.

Ad esempio, al fine di ottenere forniture a prezzi più vantaggiosi, la Società promette al proprio fornitore l'aggiudicazione di una gara d'appalto indetta dal Comune - dietro la indebita promessa di una somma di denaro – sfruttando le relazioni esistenti tra il Direttore Generale e il responsabile dell'ufficio gare del Comune stesso.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Legale rappresentanza e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 7
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza (nell'ambito delle deleghe assegnate)	⇨ 1 ⇨ 2
Valutazione delle offerte tecnico-economiche	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Aggiudicazione degli appalti	⇨ Commissione giudicatrice	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli affidamenti	⇨ RUP	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con i fornitori	⇨ Tecnologie e architetture ⇨ Gestione progetti ⇨ Gestione servizi ⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 3 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con le PPAA	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con i soci	⇨ Commerciale	⇨ 1 ⇨ 7
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (gestione del personale)	⇨ 1 ⇨ 13

6. Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
*a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;*
*b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione **pecuniaria fino a cinquecento quote**;*
*c) per il delitto di cui all'articolo 455 **le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a)**, in relazione all'articolo 453, **e dalla lettera b)**, in relazione all'articolo 454, **ridotte da un terzo alla metà**;*
*d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie **fino a duecento quote**;*
*e) per il delitto di cui all'articolo 459 **le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo**;*
*f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria **fino a trecento quote**;*
*f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.*
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

6.1. ***Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"***

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o nell'introdurre le stesse nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, di concerto con il soggetto che ha fabbricato monete contraffatte, le sostituisce con quelle contenute in cassa, mettendole in circolazione.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione della cassa contanti	⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 6

6.2. ***Art. 454 c.p. "Alterazione di monete"***

FATTISPECIE

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'alterare monete genuine diminuendone il valore o nell'introdurre le monete così alterate nel territorio dello Stato mettendole in circolazione, o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, al fine di favorire una politica eversiva della società, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti altera le banconote ivi contenute rendendole identiche ad altre di minor valore.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione della cassa contanti	⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 6

6.3. ***Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"***

FATTISPECIE

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare la carta filigranata adoperata, ad es., per stampare le banconote, ovvero nell'acquistarla, detenerla o alienarla.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

6.4. ***Art. 461 c.p. " Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"***

FATTISPECIE

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare, acquistare detenere ovvero alienare tutto ciò che può essere utilizzato per la contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

6.5. ***Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"***

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte, ovvero nel metterle in circolazione senza essere concorsi coi contraffattori.

Ad esempio, l'addetto alla cassa contanti sostituisce alle banconote autentiche ivi contenute banconote contraffatte capitate casualmente in suo possesso, senza conoscerne la provenienza né agendo previo concerto con i contraffattori.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei valori bollati	⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 6

6.6. ***Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"***

FATTISPECIE

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, pur rendendosi conto che alcune banconote ivi contenute sono contraffatte, le utilizza mettendole in circolazione.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei valori bollati	⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 6

6.7. ***Art. 464, secondo comma, c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"***

FATTISPECIE

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati avendoli ricevuti in buona fede.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita della società si rendono conto della contraffazione di alcuni fogli di francobolli e nonostante questo, continuano ad utilizzarli affrancando con essi la corrispondenza.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei valori bollati	⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 6

6.8. ***Art. 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"***

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, nell'acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo contraffatti.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita della società utilizzano, d'accordo con i contraffattori che ricevono un compenso per i propri servigi, fogli di francobolli contraffatti, facendo così risparmiare alla società le spese di valori bollati.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei valori bollati	⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 6

6.9. ***Art. 464 comma 1° c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"***

FATTISPECIE

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati senza essere concorsi nella contraffazione o nella alterazione.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita della società si rendono conto che dei fogli di francobolli sono contraffatti (pur senza aver partecipato alla contraffazione), e, nonostante questo, continuano a farne uso affrancando con essi la corrispondenza.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei valori bollati	⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 6

6.10. ***Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"***

FATTISPECIE

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare marchi, segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero nel fare uso, senza esserne concorso nella contraffazione o nell'alterazione.

Ad esempio, l'esposizione da parte della società della certificazione 14001, senza averne previamente ottenuto l'autorizzazione dagli enti competenti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione e controllo del sistema qualità	⇨ Gestione qualità	⇨ 1 ⇨ 5

6.11. ***Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"***

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in altro modo in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri.

Ad esempio, la società introduce nel territorio dello Stato alcuni software contraffatti al fine di conseguire un risparmio di costi.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione e controllo del sistema qualità	⇨ Gestione qualità	⇨ 1 ⇨ 5

7. Art. 25 bis1 D.lgs. 231/2001 "Delitti contro l'industria e il commercio"

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria ***fino a cinquecento quote****;*
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria ***fino a ottocento quote****.*
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2.

7.1. *Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"*

FATTISPECIE

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

Ad esempio, alcuni dipendenti della società danneggiano i mezzi di un'altra impresa così rallentandone l'attività.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese e proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Progettazione e sviluppo software	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12
Gestione dell'erogazione del servizio (servizio sportello e rapporti con l'utenza)	⇨ Gestione progetti	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12
Gestione dell'erogazione del servizio (infomobilità e fluidificazione del traffico)	⇨ Gestione servizi	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12
Gestione dell'erogazione del servizio	⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12
Gestione e controllo del sistema qualità	⇨ Gestione qualità	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12

7.2. ***Art. 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"***

FATTISPECIE

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva e consiste nel compiere, con violenza o minaccia, atti di concorrenza nell'ambito di tali attività.

Ad esempio, il Direttore Generale, mediante minaccia, induce l'amministratore di altra società che svolge la medesima attività, a recedere da alcuni contratti in essere al fine di subentrarvi.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese e proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Progettazione e sviluppo software	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12
Gestione dell'erogazione del servizio (servizio sportello e rapporti con l'utenza)	⇨ Gestione progetti	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12
Gestione dell'erogazione del servizio (infomobilità e fluidificazione del traffico)	⇨ Gestione servizi	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12
Gestione dell'erogazione del servizio	⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12
Gestione e controllo del sistema qualità	⇨ Gestione qualità	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12

7.3. ***Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"***

FATTISPECIE

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un

nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare un nocumento all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

7.4. ***Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"***

FATTISPECIE

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

7.5. ***Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"***

FATTISPECIE

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

7.6. ***Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"***

FATTISPECIE

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

7.7. ***Art. 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"***

FATTISPECIE

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 – bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, nel porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o nel mettere comunque in circolazione i suddetti beni al fine di trarne profitto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

7.8. ***Art. 517 quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"***

FATTISPECIE

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori, mettere in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o le denominazioni contraffatte, al fine di trarne profitto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

8. Art. 25 ter D.lgs. 231/2001 "Reati societari"

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da duecento a quattrocento quote****;*
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da cento a duecento quote****;*
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da quattrocento a seicento quote****;*
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da duecento a duecentosessanta quote****;*
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da quattrocento a seicentosessanta quote****;*
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da duecento a duecentosessanta quote****;*
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da quattrocento a ottocento quote****;*
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da duecento a trecentosessanta quote****;*
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da duecento a trecentosessanta quote****;*
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da duecento a trecentosessanta quote****;*
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da duecento a duecentosessanta quote****;*
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da duecento a trecentosessanta quote****;*
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da trecento a seicentosessanta quote****;*
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da trecento a seicentosessanta quote****;*
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da trecento a seicentosessanta quote****;*
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da quattrocento a mille quote****;*
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da quattrocento a ottocento quote****;*
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria ***da quattrocento a seicento quote*** *e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria*

da duecento a quattrocento quote. *Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.*
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria ***è aumentata di un terzo.***

8.1. ***Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"***

FATTISPECIE

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nell'esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omettere informazioni imposte dalla legge in modo da indurre concretamente in errore gli altri.

Ad esempio, su indicazione del CdA, vengono gonfiate enormemente una posta di bilancio, alterando così in maniera rilevante il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore di magazzino, sarebbe risultata in passivo).

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Rappresentanza legale e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Predisposizione budget annuale e bilancio	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 4
Controllo registrazioni contabili	⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 4
Poteri di controllo e intervento stabiliti ex lege	⇨ Collegio sindacale	⇨ 1 ⇨ 4

8.2. ***Art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità"***

FATTISPECIE

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

CONDOTTA

La norma prevede una pena minore, laddove le condotte descritte nell'art. 2621 c.c. siano connotate da lieve entità da valutarsi in relazione alla natura e alle dimensioni della società, alle modalità o agli effetti della condotta, ovvero nel caso in cui le condotte siano poste in essere da un piccolo imprenditore.

Ad esempio il commercialista incaricato di tenere le scritture contabili di una piccola società individuale, su indicazione del piccolo imprenditore, gonfia lievemente il valore di magazzino, alterando così parzialmente il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore, sarebbe risultata in passivo).

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Rappresentanza legale e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Predisposizione budget annuale e bilancio	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 4
Controllo registrazioni contabili	⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 4
Poteri di controllo e intervento stabiliti ex lege	⇨ Collegio sindacale	⇨ 1 ⇨ 4

8.3. ***Art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate"***

FATTISPECIE

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società quotata, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza omettendo o indicando dati falsi nei bilanci o nelle scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto cagionando altrui danno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società in quanto la Società non è quotata in borsa.	⇨ N/A

8.4. ***Art. 2623 c.c. "Falso in prospetto"***

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'art. 34 comma 2° della L. 28 dicembre 2005 n. 262.

8.5. ***Art. 2624 c.c. "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione"***

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'articolo 37 comma 34° del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

8.6. ***Art. 2625 comma 2° c.c. "Impedito controllo"***

FATTISPECIE

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza ostacolando le attività di controllo legalmente riconosciute ai soci o ad altri organi sociali.

Occorre osservare che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 è stata apportata una rilevante modifica alla fattispecie de quo: infatti, ai sensi dell'articolo 37 comma 35° del decreto legislativo appena citato non costituisce più reato sensibile, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori diretta a impedire o ad ostacolare, mediante l'occultamento di documenti, ovvero mediante altri idonei artifici, l'attività di revisione contabile.

Permane, quale condotta rilevante, ex D.lgs. 231/2001, soltanto quella degli amministratori che, mediante l'occultamento di documenti, o con altri idonei artifici, impediscono l'attività di controllo demandata ai soci ovvero agli altri organi sociali, primo tra tutti il collegio sindacale.

Ad esempio, il CdA sottrae al controllo del collegio sindacale i libri e le altre scritture contabili e li fanno trasferire in altra sede secondaria lontanissima dalla sede legale; appare poi rilevante, ad esempio, la condotta di chi si rifiuta su richiesta dei sindaci di convocare l'assemblea dei soci.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Rappresentanza legale e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Predisposizione budget annuale e bilancio	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 4

8.7. ***Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale"***

FATTISPECIE

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e dai soci, e consiste nell'aumentare fittiziamente il capitale sociale.

Ad esempio, gli amministratori, d'intesa coi soci, sopravvalutano i beni dagli stessi conferiti facendo risultare un capitale sociale superiore a quello effettivo.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Rappresentanza legale e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Predisposizione budget annuale e bilancio	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 4

8.8. ***Art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti"***

FATTISPECIE

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza restituendo indebitamente i conferimenti ovvero liberando i soci dall'obbligo di eseguirli.

Ad esempio, gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Rappresentanza legale e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Predisposizione budget annuale e bilancio	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 4

8.9. ***Art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve"***

FATTISPECIE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione di utili mai conseguiti o destinati per legge a riserva.

Ad esempio, gli amministratori, pur in presenza di perdite che sono andate ad intaccare le riserva statutarie, nell'esercizio successivo distribuiscono utili ai soci anziché utilizzare dette somme per la ricostituzione delle riserve.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Rappresentanza legale e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Predisposizione budget annuale e bilancio	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 4

8.10. ***Art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"***

FATTISPECIE

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione –v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella sostanziale distrazione del capitale sociale o delle riserva di una società in favore di una seconda società, della quale si acquistano azioni.

Ad esempio, gli amministratori della società, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Rappresentanza legale e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Predisposizione budget annuale e bilancio	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 4

8.11. ***Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"***

FATTISPECIE

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione –v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella commissione di operazioni sul capitale sociale in danno dei creditori.

Ad esempio, gli amministratori deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Rappresentanza legale e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Predisposizione budget annuale e bilancio	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 4

8.12. ***Art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"***

FATTISPECIE

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

[Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con

il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e consiste nell'omettere di comunicare, a coloro che ne hanno diritto, l'esistenza di un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione della società (precisandone natura, termini, origine e portata), così cagionando un danno alla società o a terzi.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società in quanto la Società non è quotata nel mercato italiano e neppure in altro Stato dell'UE.	⇨ N/A

8.13. ***Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"***

FATTISPECIE

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dai liquidatori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione –v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione dei beni sociali avvenuta prima del soddisfacimento dei creditori.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna. Trattasi di un reato commissibile dai liquidatori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione all'interno di un Ente. La fattispecie non risulta commissibile atteso che la società non versa in stato di liquidazione.	⇨ N/A

8.14. ***Art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea"***

FATTISPECIE

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza con il determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati (ovvero fittizi) o fraudolenti (cioè realizzati mediante artifizi o raggiri).

Ad esempio, l'incaricato della redazione del verbale d'assemblea dà atto della presenza della totalità dei soci (ad. es. 10) pur essendone presenti solamente 7, e nel corso di una delibera accolta per 4 voti contro 3 imputa ai tre soci fittiziamente presenti il voto contrario, ribaltando il risultato per 6 voti contro 4.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Rappresentanza legale e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Predisposizione budget annuale e bilancio	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 4
Controllo registrazioni contabili	⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 4
Poteri di controllo e intervento stabiliti ex lege	⇨ Collegio sindacale	⇨ 1 ⇨ 4

8.15. ***Art. 2637 c.c. "Aggiotaggio"***

FATTISPECIE

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza alterando il mercato finanziario mediante la diffusione di notizie false o tramite altri artifici.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna Trattasi di reato commissibile da società operanti nel mercato finanziario e tale attività non rientra nell'oggetto sociale de quo.	⇨ N/A

8.16. ***Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"***

FATTISPECIE

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ovvero da coloro che ricoprono di fatto tali funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro

carica, e consiste nell'ostacolare in qualsivoglia maniera l'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna Trattasi di reato commissibile da società sottoposte alle Autorità di pubblica vigilanza e la società de quo non rientra tra le società sottoposte al controllo di tali Autorità.	⇨ N/A

8.17. ***Art. 2635 comma 3° c.c. "Corruzione tra privati"***

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque ed è integrato mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che esercitano in tali società funzioni direttive, affinchè compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Ad esempio, al fine di ottenere forniture a prezzi vantaggiosi, la società promette al responsabile commerciale di una società privata l'invito ad una gara per l'affidamento di lavori.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 3 ⇨ 7
Gestione dell'attività aziendale (supervisione e coordinamento nei limiti di quanto oggetto di procura)	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 3
Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di crediti	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con i fornitori	⇨ Tecnologie e architetture ⇨ Gestione progetti ⇨ Gestione servizi ⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 3 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Gestione e controllo del sistema qualità	⇨ Gestione qualità	⇨ 1 ⇨ 5
Definizione delle strategie di marketing e di business	⇨ Marketing e Strategie di Business	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione rapporti con i media e stampa	⇨ Comunicazioni e relazioni esterne	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dell'attività aziendale (monitoraggio andamento industriale)	⇨ Operations e Organizzazione	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Progettazione e sviluppo software	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12

Gestione rilascio SAM Gestione rilascio tessere BIP Gestione del sito www.bip.piemonte.it Gestione progetti (gestione commesse, progettazione e realizzazione)	⇨ Gestione progetti	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Gestione dell'erogazione del servizio	⇨ Tecnologie e architetture 8supporto) ⇨ Gestione progetti (servizio sportello e rapporti con l'utenza) ⇨ Gestione servizi (infomobilità e fluidificazione del traffico) ⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Gestione servizi di enforcement	⇨ Gestione servizi	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Gestione delle infrastrutture (progettazione, gestione e manutenzione)	⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Gestione dei rapporti con i client i	⇨ Gestione progetti (fatturazione e rendicontazione commesse) ⇨ Gestione servizi ⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con i soci	⇨ Commerciale	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Selezione, assunzione, gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (gestione)	⇨ 1 ⇨ 13
Gestione degli affidamenti	⇨ Amministrazione e finanza (contabilità fornitori, registrazioni fatture, caricamento pagamenti e gestione dei reclami)	⇨ 1 ⇨ 3 ⇨ 7
Gestione delle commesse	⇨ Controllo di gestione	⇨ 1 ⇨ 3 ⇨ 7

8.18. ***Art. 2635 bis comma 1° c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati"***

FATTISPECIE

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque ed è integrato mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che esercitano in tali società funzioni direttive, affinchè compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Ad esempio, al fine di ottenere forniture a prezzi vantaggiosi, la Società promette l'invito ad una gara per l'affidamento di lavori al responsabile commerciale di una società privata, il quale non accetta denaro o beni di altra utilità affinché questi faccia in modo che il contratto venga affidato alla società stessa, sebbene la sua offerta non sia quella più vantaggiosa.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 3 ⇨ 7
Gestione dell'attività aziendale (supervisione e coordinamento nei limiti di quanto oggetto di procura)	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12

Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 3
Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di crediti	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione degli omaggi e delle regalie	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con i fornitori	⇨ Tecnologie e architetture ⇨ Gestione progetti ⇨ Gestione servizi ⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 3 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Gestione e controllo del sistema qualità	⇨ Gestione qualità	⇨ 1 ⇨ 5
Definizione delle strategie di marketing e di business	⇨ Marketing e Strategie di Business	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione rapporti con i media e stampa	⇨ Comunicazioni e relazioni esterne	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dell'attività aziendale (monitoraggio andamento industriale)	⇨ Operations e Organizzazione	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Progettazione e sviluppo software	⇨ Tecnologie e architetture	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Gestione rilascio SAM Gestione rilascio tessere BIP Gestione del sito www.bip.piemonte.it Gestione progetti (gestione commesse, progettazione e	⇨ Gestione progetti	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12

realizzazione)		
Gestione dell'erogazione del servizio	⇨ Tecnologie e architetture 8supporto) ⇨ Gestione progetti (servizio sportello e rapporti con l'utenza) ⇨ Gestione servizi (infomobilità e fluidificazione del traffico) ⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Gestione servizi di enforcement	⇨ Gestione servizi	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Gestione delle infrastrutture (progettazione, gestione e manutenzione)	⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Gestione dei rapporti con i client i	⇨ Gestione progetti (fatturazione e rendicontazione commesse) ⇨ Gestione servizi ⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 7
Gestione dei rapporti con i soci	⇨ Commerciale	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 12
Selezione, assunzione, gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (gestione)	⇨ 1 ⇨ 13
Gestione degli affidamenti	⇨ Amministrazione e finanza (contabilità fornitori, registrazioni fatture, caricamento pagamenti e gestione dei reclami)	⇨ 1 ⇨ 3 ⇨ 7
Gestione delle commesse	⇨ Controllo di gestione	⇨ 1 ⇨ 3 ⇨ 7

9. Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria ***da duecento a settecento quote****;*
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria ***da quattrocento a mille quote****.*
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

FATTISPECIE E CONDOTTA TIPICA

L'articolo 25 quater del D.lgs. 231/01 punisce la "commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali"; detta categoria è amplissima e comprende tutta una serie di reati, commissibili da chiunque, che attentano tanto a singole persone fisiche che rivestono cariche di particolare importanza e significatività all'interno degli stati (es. capi di stato, cariche politiche…), quanto alla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini (es. attentati contro edifici o luoghi affollati…); il reato, infatti, può anche essere un reato comune (es. omicidio), purchè commesso con finalità di terrorismo (ovvero di destabilizzazione del sistema attraverso la diffusione del terrore di massa e dell'allarmismo sociale) e/o di eversione dell'ordinamento democratico (ovvero finalizzato all'instaurazione di regimi antidemocratici come quello fascista – citato in Costituzione – o Piduista – citato in legge speciale, oppure comunque contrari all'Ordinamento Costituzionale).

Il Codice Penale, all'art. 270 bis, punisce specificamente l'associazione di persone che persegua detti fini, considerandola reato tout court.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie *de qua*.	⇨ N/A

10. Art. 25 quater1 D.lgs. 231/2001 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria ***da 300 a 700 quote*** *e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

10.1. ***Art. 583-bis c.p.. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"***

FATTISPECIE

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella realizzazione delle condotte materiali compiutamente e semplicemente descritte dal testo normativo. La norma mira a reprimere quelle prassi di origine etnico-religiosa che per l'ordinamento europeo ed italiano, in quanto lesive tanto della sfera fisica quanto di quella morale delle persone offese, risultano giuridicamente inaccettabili.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

11. Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 "Delitti contro la personalità individuale"

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
*a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**;*
*b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;*
*c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**.*
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

11.1. ***Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"***

FATTISPECIE

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'esercitare su una persona poteri analoghi a quelli derivanti dal diritto di proprietà, ovvero nel ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a condizioni che ne comportino lo sfruttamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

11.2. ***Art. 601 c.p. "Tratta di persone"***

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel compiere atti di commercio su esseri umani ridotti in condizione di schiavitù (mediante inganno, violenza, approfittamento, abuso…) costringendoli ad immigrare, soggiornare o emigrare dal territorio dello Stato ovvero a trasferirsi al suo interno.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

11.3. ***Art. 602 c.p. "Acquisto ed alienazione di schiavi"***

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si ritiene integrato quando, fuori delle ipotesi di cui all'art. 601 c.p. (pgf. 11.2), avviene una qualsiasi attività di scambio avente ad oggetto persone umane (versanti nelle particolari situazioni di cui all'art. 600 c.p.) e pagamento di un corrispettivo.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

11.4. ***Art. 603 bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"***

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nella intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro costringe i propri dipendenti, approfittando del loro stato di bisogno, a lavorare quotidianamente oltre il normale orario di lavoro senza corrispondere loro la maggiorazione prevista dal CCNL.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione della salute e della sicurezza	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 8
Selezione, assunzione, gestione delle risorse umane e gestione del personale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 13

	⇨ Gruppo di valutazione (selezione e gestione)	
Gestione delle risorse umane (selezione e gestione ordinaria, gestione paghe e contributi)	⇨ Supporto gestione del personale ⇨ Sviluppo Risorse Umane (formazione)	⇨ 1 ⇨ 13
Supporto nella gestione della salute e sicurezza	⇨ Medico competente	⇨ 1 ⇨ 8
Gestione della salute e sicurezza	⇨ RSPP	⇨ 1 ⇨ 8

11.5. ***Art. 600 bis comma 1° c.p. "Prostituzione minorile"***

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione di un minore di anni diciotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

11.6. ***Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. "Pornografia minorile"***

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttamento e nel reclutamento dei minori al fine di produrre e/o commerciare materiale pornografico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

11.7. ***Art. 600 quinquies c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"***

FATTISPECIE

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'organizzazione e/o pubblicizzazione del c.d. "turismo sessuale".

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

11.8. ***Art. 600 bis comma 2° c.p. "Prostituzione minorile"***

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni in cambio di denaro ancorché solo promesso.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

11.9. ***Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. "Pornografia minorile"***

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commerciare, divulgare o cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

11.10. ***Art. 600 quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico"***

FATTISPECIE

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 600 ter c.p. (pgf. 11.5 e 11.8), nel procurarsi o anche solo detenere materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Postazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9

11.11. ***Art. 600 quater1 c.p. "Pornografia virtuale"***

FATTISPECIE

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttare i minori al fine di produrre e/o commerciare, divulgare, cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico, nel procurarsi o detenere materiale pedopornografico quando il materiale rappresenta immagini virtuali realizzate mediante l'utilizzo di immagini di minori degli anni diciotto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Postazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9

11.12. ***Art. 609 undecies c.p. "Adescamento di minorenni"***

FATTISPECIE

Chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

[*Art. 600 c.p.*

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.]

[Art. 600 bis c.p.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.]

[Art. 600 ter c.p.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.]

[Art. 600 quater c.p.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.]

[Art. 600-quater.1. c.p.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.]

[Art. 600-quinquies c.p.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.]

[Art. 609-octies. c.p.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'adescare un minore di anni sedici carpendone la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli pocanzi menzionati.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

12. Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 "Abusi di mercato"

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***da quattrocento a mille quote****.*
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione ***è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto****.*

12.1. ***Art. 184 D.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"***

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

12.2. ***Art. 185 D.lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato"***

FATTISPECIE

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

12.3. ***Art. 187 bis D.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"***

FATTISPECIE

(Art. 187 bis d.lgs. 58/98)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le condotte descritte nell'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; ne consegue che l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.

L'illecito è commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

12.4. ***Art. 187-ter D.lgs. 58/1998 "Manipolazione del mercato"***

FATTISPECIE

(Art. 187 ter d.lgs. 58/98)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto

conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le condotte descritte nell'art. 187 ter D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; ne consegue che l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato di cui all'art. 187 ter D.lgs.58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

13. Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura ***pari a 1.000 quote****. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura ***non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote****. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura ***non superiore a 250 quote****. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

13.1. *Art. 589 comma 2° c.p. "Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"*

FATTISPECIE

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare o non impedire la morte (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro non provvede a dotare i dipendenti dei DPI richiesti *ex lege*, di talché un dipendente muore durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Gestione della salute e della sicurezza	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 8
Selezione, assunzione, gestione delle risorse umane e gestione del personale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 13
Gestione delle risorse umane (selezione e gestione ordinaria, gestione paghe e contributi)	⇨ Supporto gestione del personale ⇨ Sviluppo Risorse Umane (formazione)	⇨ 1 ⇨ 13
Supporto nella gestione della salute e sicurezza	⇨ Medico competente	⇨ 1 ⇨ 8
Gestione della salute e sicurezza	⇨ RSPP	⇨ 1 ⇨ 8

13.2. ***Art. 590 comma 3° c.p. "Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"***

FATTISPECIE

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare lesioni personali colpose o nel non impedire ch'esse occorrano (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) ad una persona a causa della violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, nel corso di un'esplosione, causata dalla mancata adozione delle misure antincendio previste *ex lege*, un dipendente riporta gravi lesioni.

PROCESSI DI RISCHIO	**AREE DI RISCHIO**	**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**
Gestione della salute e della sicurezza	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 8
Selezione, assunzione, gestione delle risorse umane e gestione del personale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 13
Gestione delle risorse umane (selezione e gestione ordinaria, gestione paghe e contributi)	⇨ Supporto gestione del personale ⇨ Sviluppo Risorse Umane (formazione)	⇨ 1 ⇨ 13
Supporto nella gestione della salute e sicurezza	⇨ Medico competente	⇨ 1 ⇨ 8
Gestione della salute e sicurezza	⇨ RSPP	⇨ 1 ⇨ 8

14. Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"

*1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 800 quote**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.*
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

14.1. ***Art. 648 c.p. "Ricettazione"***

FATTISPECIE

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ad esempio la società acquista beni corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che – anche per il basso costo dei beni acquistati – essi sono di provenienza delittuosa (ad. es. provento di furto).

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 3
Gestione dei rapporti con i fornitori	⇨ Tecnologie e architetture ⇨ Gestione progetti ⇨ Gestione servizi ⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 3

14.2. ***Art. 648 bis c.p. "Riciclaggio"***

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ad esempio l'Ente, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza denaro proveniente da un fatto delittuoso commesso da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce, così agevolando il soggetto attivo del reato a monte dietro corrispettivo.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2 ⇨ 3
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2

14.3. ***Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"***

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Ad esempio, la società interviene sul mercato finanziario utilizzando denaro provento di estorsione posta in essere da soggetto terzo connivente.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2

14.4. ***Art. 648 ter.1. c.p. "Autoriciclaggio"***

FATTISPECIE

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un altro delitto non colposo commesso dall'agente

singolarmente o in concorso con altri, rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa. In altre parole, la norma punisce qualunque attività di riutilizzo dei proventi derivanti da crimini propri, laddove tale attività faccia perdere le tracce della provenienza dei beni.

La fattispecie circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni ed altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale del fatto nel caso di utilizzo o godimento personale.

Posto che la norma si colloca all'interno della legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, in sede di prima interpretazione, taluni Autori portano quale esempio il reinvestimento da parte del reo del denaro risparmiato non adempiendo agli obblighi fiscali penalmente sanzionati: in sostanza, secondo tali Autori, l'ente che ad esempio omette di versare l'IVA dichiarata, in misura tale da integrare il delitto non colposo di cui all'art. 10 ter D.lgs., 74/2000, nel momento in cui (ovviamente) vada a utilizzare aziendalmente il denaro così risparmiato, integrerebbe il delitto di autoriciclaggio.

In attesa di prime applicazioni giurisprudenziali, si ritiene maggiormente esemplificativa (e scevro da dubbi interpretativi) la condotta di illecito ottenimento di fondi pubblici da parte dell'ente – integrante il reato di cui all'art. 316 ter c.p. (vd. pgf. 2.2) – poi investiti in speculazioni borsistiche.

PROCESSI DI RISCHIO	**AREE DI RISCHIO**	**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**
Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	⇨ CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Rappresentanza legale e coordinamento del CdA	⇨ Presidente del CdA	⇨ 1 ⇨ 4
Controllo registrazioni contabili	⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 4
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2

15. Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 "Delitti in materia di violazione del diritto di autore"

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***fino a cinquecento quote****.*
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

15.1. ***Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/1"***

FATTISPECIE

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

(CO.3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

[(*Art. 171 L. 633/1941)*

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita, o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che esso sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) (...);

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) [lettera soppressa dall'art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406.];

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma lettera a) bis, è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di

condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).]

CONDOTTA TIPICA

Entrambe le fattispecie tutelano il diritto di autore e sono commissibili da chiunque; in particolare, la condotta di cui al primo comma consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa) immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

La fattispecie di cui al terzo comma richiama le condotte di cui ai commi precedenti tra cui, ad esempio, la rappresentazione in pubblico un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo, ovvero la riproduzione di un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di rappresentare, condotte queste che rilevano se commesse sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese e proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Gestione dei processi che richiedono l'utilizzo delle dotazioni informatiche (sicurezza, configurazione firewall, allestimento delle dotazioni, amministrazione della rete, …)	⇨ Tecnologie e strutture	⇨ 1 ⇨ 9
Progettazione e sviluppo software	⇨ Tecnologie e strutture	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9

15.2. ***Art. 171 bis L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/2"***

FATTISPECIE

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui

agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel duplicare abusivamente per trarne profitto programmi per elaboratore o nell'importare ai medesimi fini, nel distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o nel concedere in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnai dalla SIAE anche per il caso in cui il fatto riguardi qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Ad esempio, la società duplica un pacchetto di programmi per elaboratore di cui è già in possesso al fine di evitare un ulteriore esborso di denaro, ovvero scarica da internet un programma licenziato senza pagare le relative royalties.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei rapporti con le altre imprese e proprietà intellettuale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 5
Gestione dei processi che richiedono l'utilizzo delle dotazioni informatiche (sicurezza, configurazione firewall, allestimento delle dotazioni, amministrazione della rete, …)	⇨ Tecnologie e strutture	⇨ 1 ⇨ 9
Progettazione e sviluppo software	⇨ Tecnologie e strutture	⇨ 1 ⇨ 5 ⇨ 12
Processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	⇨ Dotazioni informatiche	⇨ 1 ⇨ 9

15.3. ***Art. 171 ter L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/3"***

FATTISPECIE

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie diretta a tutelare il diritto d'autore avverso condotte illecite tra cui, a titolo esemplificativo, quelle dirette a riprodurre abusivamente ovvero a trasmettere, duplicare, diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno che, per le sue caratteristiche è destinata al circuito televisivo o cinematografico, ovvero un'opera letteraria, musicale, drammatiche, scientifiche. La fattispecie punisce, altresì, la condotta di chi pone in commercio, vende, distribuisce videocassette o musicassette o qualsiasi altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno da parte della SIAE.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

15.4. ***Art. 171 septies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/4"***

FATTISPECIE

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma2, della presente legge.

CONDOTTA TIPICA

La norma contempla due distinte fattispecie: la prima è una fattispecie propria ed è commissibile esclusivamente dai produttori o dagli importatori di supporti non soggetti al contrassegno S.I.A.E., i quali non abbiano provveduto a comunicare alla S.I.A.E. (entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione) i dati necessari alla univoca identificazione dei medesimi supporti.

La seconda delle fattispecie, invece, è commissibile da chiunque e consiste nel dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 181 bis comma 2 della Legge 633/1941.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

15.5. ***Art. 171 octies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/5"***

FATTISPECIE

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Gestione rete ZTL	⇨ Infrastrutture e impianti	⇨ 1 ⇨ 9

16. Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"

Art. 10 L. 16/03/2006 n. 146
1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quaterdel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria ***da quattrocento a mille quote****.*
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-tere 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa ***pecuniaria da duecento a mille quote****.*
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bise 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria ***fino a cinquecento quote****.*
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

16.1. ***Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. "Reato transnazionale di associazione per delinquere"***

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonchè all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro ad otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la "transnazionalità" del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obbiettivo la commissione di un numero indeterminato di delitti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dalla società atteso che per il suo oggetto sociale è da escludersi la realizzazione della fattispecie *de qua*.	⇨ N/A

16.2. ***Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. "Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso"***

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la "transnazionalità" del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obbiettivo la commissione di delitti indeterminati; l'elemento distintivo della fattispecie rispetto a quella di cui all'art. 416 c.p. risiede nell'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

16.3. ***Art. 3 l. 146/06 – art. 377 bis c.p. "Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"***

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la "transnazionalità" del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell'indurre - violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità - a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

16.4. ***Art. 3 l. 146/06 – art. 378 c.p. "Reato transnazionale di favoreggiamento personale"***

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la "transnazionalità" del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell'aiutare l'autore di un reato a sottrarsi alle ricerche della Pubblica Autorità ovvero ad intralciarne od eluderne le investigazioni.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

16.5. ***Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. "Reato transnazionale di riciclaggio"***

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'articolo 64 comma1° lettera f) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

16.6. ***Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. "Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"***

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'articolo 64 comma1° lettera f) (ora art. 73) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

16.7. ***Art. 3 l. 146/06 – art. 291 quater DPR 43/1973 "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri"***

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 291quater DPR 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(art. 291 - bis DPR 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la "transnazionalità" del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obbiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall'art. 291bis del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

16.8. ***Art. 3 l. 146/06 – art. art. 74 DPR 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"***

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 74 DPR 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005,

ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

[*Art. 70 D.p.r. 309/90*

(...)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(...)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a

90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[*Art. 73 D.p.r. 309/90*

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma

1 dell' articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la "transnazionalità" del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato,

ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obbiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dagli artt. 70 commi 4, 6 e 10 e 73 del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

16.9. ***Art. 3 l. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 "Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine"***

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998)

[omissis]

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

[omissis]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la "transnazionalità" del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nel favorire l'immigrazione clandestina ovvero nel favorire la permanenza in Italia di chi via sia entrato clandestinamente al fine di trarre profitto, anche solo indiretto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

17. Art. 192 D.lgs. 152/2006 "Divieto di abbandono"

FATTISPECIE

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 192 D.lgs. 152/06 (rubricato *divieto di abbandono*), pone in capo alla persona giuridica una responsabilità solidale con quella dei propri amministratori o rappresentanti qualora le condotte descritte siano ad essi imputabili; ne consegue che lo smaltimento rifiuti assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex D.lgs. 231/01, deve essere valutata dal presente MOG 231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio in limiti ragionevoli.

È un reato commissibile dagli amministratori o rappresentanti della persona giuridica e consiste nel depositare, abbandonare o immettere nelle acque rifiuti di qualsiasi genere.

Ad esempio, al fine di evitare i costi che comporterebbe lo smaltimento di determinati rifuti, l'ente li abbandona in un terreno boschivo.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei processi in materia ambientale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Tecnologie e strutture (supporto)	⇨ 1 ⇨ 11

18. Art. 25 decies D.lgs. 231/2001 "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***fino a cinquecento quote.***

18.1. ***Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"***

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

Ad esempio, il Direttore Generale offre denaro al consulente affinché costui renda dichiarazioni mendaci circa la penale responsabilità di uno dei soci imputato nell'ambito di un procedimento penale.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei flussi finanziari	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Amministrazione e finanza	⇨ 1 ⇨ 2
Gestione dei rapporti consulenziali	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale	⇨ 1 ⇨ 10
Svolgimento delle attività di consulenza	⇨ Consulenti esterni	⇨ 1 ⇨ 7 ⇨ 10
Selezione, assunzione, gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (supporto) ⇨ Gruppo di valutazione (selezione e gestione)	⇨ 1 ⇨ 13

19. Art. 25 undecies d.lgs 231/2001 "Reati ambientali"

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione ***pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote****;*
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria ***da quattrocento a ottocento quote****;*
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria ***da duecento a cinquecento quote****;*
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria ***da trecento a mille quote****;*
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria ***da duecentocinquanta a seicento quote****;*
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione ***pecuniaria fino a duecentocinquanta quote****;*
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria ***da centocinquanta a duecentocinquanta quote****;*
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria ***da centocinquanta a duecentocinquanta quote****;*
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria ***da duecento a trecento quote****.*
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria ***fino a duecentocinquanta quote****;*
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria ***da centocinquanta a duecentocinquanta quote****;*
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria ***da duecento a trecento quote****;*
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria ***fino a duecentocinquanta quote****;*
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria ***da centocinquanta a duecentocinquanta quote****;*
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria ***da centocinquanta a duecentocinquanta quote****;*
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria ***da centocinquanta a duecentocinquanta quote****;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, nel caso previsto dal comma 1 e **da quattrocento a ottocento quote** nel caso previsto dal comma 2;*
*g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote** nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote** nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
*h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**.*
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
*a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;*
*b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;*
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
*1) la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*
*2) la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*
*3) la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*
*4) la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*
*4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**.*
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
*a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;*
*b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;*
*c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote.***
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

19.1. ***Art. 452 bis c.p. "Inquinamento ambientale"***

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) *delle acque, o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato a forma libera commissibile da chiunque mediante qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che provochi abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'equilibrio ambientale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.2. ***Art. 452 quater c.p. "Disastro ambientale"***

FATTISPECIE

Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) con autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) un disastro ambientale che determini un'alterazione irreversibile o di ardua reversibilità dell'ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.3. ***Art. 452 quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"***

FATTISPECIE

Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e punisce le condotte di cui agli artt. 452 bis – inquinamento ambientale (pgf. 19.1) e 452 quater – disastro ambientale (pgf. 19.2) commesse con colpa (ovvero quando, pur mancando la volontà di determinare l'evento costituente reato, esso si realizza ugualmente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). È prevista altresì una ipotesi attenuata nel caso in cui dalla condotta colposa derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei processi in materia ambientale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Tecnologie e strutture (supporto)	⇨ 1 ⇨ 11

19.4. ***Art. 452 sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"***

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in essere in modo abusivo (ovvero (i) mancanza di autorizzazioni, (ii) autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) le condotte indicate nella fattispecie aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.5. ***Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. "Circostanze aggravanti"***

FATTISPECIE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonchè all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro ad otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."]

[*Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere*

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."]

CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 c.p. (pgf. 4.1) e sussiste allorquando l'associazione a delinquere sia finalizzata, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti ambientali, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p.. È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna. .	⇨ N/A

19.6. ***Art. 452 octies commi 1 2 e 3 c.p. "Circostanze aggravanti"***

FATTISPECIE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[*Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere*

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."]

CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (pgf. 4.3) e si realizza allorquando l'associazione a delinquere di tipo mafioso è diretta a commettere i delitti in materia ambientale, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p., ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.7. ***Art. 727 bis c.p. "Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"***

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'uccidere, catturare o detenere animali appartenenti ad una specie protetta o nel distruggere, prelevare o detenere specie vegetali protette. Per specie protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43 CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.8. ***Art. 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"***

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o, comunque, lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere o deteriorare un habitat naturale all'interno di un sito protetto, intendendosi per tale qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.9. ***Art. 137 D.lgs. 152/2006 commi 2,3,5,11,13 "Sanzioni penali"***

FATTISPECIE

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro .

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

CONDOTTA TIPICA

Il reato di cui al comma 2 consiste nell'effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando si tratti di scarichi contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006; in tal caso l'autorizzazione allo scarico manca del tutto o non è operativa.

Il reato di cui al comma 3 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; in tale caso si tratta, pertanto, di uno scarico autorizzato ma con determinate prescrizioni che non vengono rispettate.

Il reato di cui al comma 5° consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, di per sé autorizzato, superando però i limiti tabellari quantitativi, previsti in relazione a determinate sostanze.

Il reato di cui al comma 11 punisce chi violi i divieti di scarico stabiliti dagli artt. 103 e 104 del medesimo D.lgs. L'art. 103 prevede un divieto generale di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, stabilendo una serie di deroghe a tale divieto. L'art. 104 pone un divieto generale di scarico nelle acque sotterranee e del sottosuolo, prevedendo poi una serie di deroghe.

Il reato di cui al comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.10. ***Art. 256 D.lgs. 152/2006 commi 1,3,5,6 "Attività di gestione rifiuti non autorizzata"***

FATTISPECIE

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi

pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

CONDOTTA TIPICA

Il reato di cui al comma 1 punisce chi effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Sono richiamate una serie di norme del D.lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) disciplina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, il contenuto della stessa e modalità e tempi di rilascio.

L'art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) prevede che le imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 possano sostituire le autorizzazioni con una autocertificazione resa alle Autorità competenti, disciplinandone contenuto e modalità di presentazione.

L'art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) abrogato dal comma 3 dell'art. 39 D.lgs 205/2010.

L'art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) prevede un dimezzamento dei tempi di rilascio di tale autorizzazione, disciplinandone modalità di presentazione e contenuto.

L'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevede requisiti e modalità di iscrizione da parte delle imprese.

L'art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)prevede appunto quali siano i requisiti per accedere a tali procedure.

L'art. 205 (Autosmaltimento) disciplina lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi.

L'art. 216 (Operazioni di recupero) disciplina le modalità e i tempi di recupero dei rifiuti.

Il reato di cui al comma 3° punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.

Il reato di cui al comma 4° punisce l'ipotesi di condotte inosservanti delle autorizzazioni o prescrizioni comunque esistenti.

Il reato di cui al comma 5° punisce chi effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentita ai sensi dell'art. 187 D.lgs 152/2006, il quale pone un generale divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.

Il comma 6 punisce il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi sanitari presso il luogo di produzione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.11. ***Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 "Bonifica dei siti"***

CONDOTTA TIPICA

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

CONDOTTA TIPICA

Il primo comma punisce chi, avendo provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, per aver superato le concentrazioni della soglia di rischio, non provveda alla successiva bonifica del sito, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

Il secondo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di inquinamento da sostanze pericolose.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.12. ***Art. 258 D.lgs. 152/2006 comma 4, secondo periodo "Violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"***

FATTISPECIE

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui alĺ'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17

dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro .

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati .

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-quater. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro5-quater. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

CONDOTTA TIPICA

Il secondo periodo del quarto comma punisce il soggetto che predisponga un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e il soggetto che faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Per la sanzione vi è un rinvio espresso all'art. 483 c.p. che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico.

Ad esempio l'Ente, dovendo smaltire rifiuti pericolosi, li conferisce ad un soggetto autorizzato esclusivamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, predisponendo certificati di analisi che non indicano la presenza di sostanze pericolose, invece presenti nel materiale da smaltire, con un evidente risparmio sui costi.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Gestione dei processi in materia ambientale	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Tecnologie e strutture (supporto)	⇨ 1 ⇨ 11

19.13. ***Art. 259 D.lgs. 152/2006 comma 1 "Traffico illecito di rifiuti"***

FATTISPECIE

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi effettui spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito in ambito UE secondo quanto previsto dall'art. 26 dal Regolamento CE n. 259/1993 ovvero effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento, in violazione dell'art. 1 comma 3, lettere a), b), c), d).

L'art. 26 del regolamento CE n. 259/1993 stabilisce che:

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,
entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.
In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.
4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

L’art. 1 del Regolamento citato stabilisce che:
1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;
b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;
c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa;
d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente;

e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.
3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.
b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:
- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:
- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.
c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.
d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.
Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunatamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.
e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.
L'allegato II del Regolamento n. 259/1993 contiene una "lista verde" di rifiuti che sono divisi per categorie e classificati secondo un proprio codice numerico.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.14. ***Art. 452-quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (già art. 260 D.lgs. 152/2006)***

** La fattispecie di cui all'art. 260 D.lgs. 152/2006 è stata sostituita - ai fini del dlgs. 231/01 ad opera del D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (in Gazz. Uff., 22 marzo 2018, n. 68) - con quella di cui all'art. 452quaterdecies c.p..*

FATTISPECIE

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi organizzi o gestisca un traffico illecito di rifiuti, per il tramite di una organizzazione avente carattere di continuità nel tempo ed al fine di trarre profitto da tale attività.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.15. ***Art. 260 bis D.lgs. 152/2006 commi 6, 7 e 8 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"***

FATTISPECIE

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema

informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento .

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila .

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

CONDOTTA TIPICA

Al comma 6 la norma sanziona, con un rinvio *quoad poenam* all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), la condotta di chi, nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Al comma 7 la norma sanziona la condotta di chi, nel trasporto di rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto medesimo con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. È altresì punita, con le medesime pene, la condotta di chi, durante il trasporto, faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Al comma 8 la norma sanziona, con la pena di cui al combinato disposto degli artt. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato) la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Se si tratta di trasporto di rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino ad un terzo.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Nessuno	⇨ Nessuna Con l'entrata in vigore del c.d. "Decreto Semplificazioni 2019" (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135), avente efficacia a partire dal 1° gennaio 2019, che abolisce il SISTRI, la fattispecie di cui all'art. 260 bis D.lgs. 152/2006 commi 6, 7 e 8 si intende implicitamente abrogata.	⇨ N/A

19.16. ***Art. 279 D.lgs. 152/2006 comma 5 "Sanzioni"***

FATTISPECIE

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione

di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti oltre il limite consentito dalla normativa od il diverso limite previsto da specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.17. ***Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992***

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un anno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui all'all. A citato poste in essere in violazione di specifici regolamenti UE.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.18. ***Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992***

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione,trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti UE.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.19. ***Art. 6 comma 4 Legge 150/1992***

FATTISPECIE

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco

di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 . Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.20. ***Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992***

FATTISPECIE

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola, con un rimando all'art. 16 del Regolamento CE 338/97 punisce la condotta di chi si serva di falsi certificati, licenze, notifiche o alteri certificati, licenze, notifiche di importazione di specie protette. Per il profilo sanzionatorio viene fatto un rimando alle norme del codice penale relative alla falsità in atti.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.21. ***Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive"***

FATTISPECIE

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi,

importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola regolamenta l'uso di determinate sostanze, nocive per l'ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comporta la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.
Ad esempio l'Ente, nel proprio ciclo produttivo, utilizza una sostanza di quelle indicate nella tabella A, lesiva dell'ozono stratosferico (tricofluorometano).

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

19.22. ***Art. 8 commi 1 e 2 D.lgs. 202/2007 "Inquinamento doloso"***

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che dolosamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ovvero causino lo sversamento di dette sostanze nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale o in alto mare.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente atteso che tale fattispecie può essere commessa unicamente da colui che ricopre la funzione di combattente di una nave ovvero dal suo equipaggio.	⇨ N/A

19.23. ***Art. 9 commi 1 e 2 D.lgs. 202/2007 "Inquinamento colposo"***

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che colposamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ovvero causino lo sversamento di dette sostanze nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale o in alto mare.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna. Trattasi di un reato non commissibile dall'Ente atteso che tale fattispecie può essere commessa unicamente da colui che ricopre la funzione di combattente di una nave ovvero dal suo equipaggio.	⇨ N/A

20. Art. 25 duodecies del D.lgs. 231 del 2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro****.*
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***da quattrocento a mille quote****.*
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***da cento a duecento quote****.*
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

20.1. ***Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286***

FATTISPECIE

(CO.12BIS) Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.
(CO.12) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo - ovvero ancora il medesimo risulti revocato o annullato. L'ente risponderà solo allorché il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati (più di tre) o dall'età non lavorativa degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

PROCESSI DI RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Selezione, assunzione, gestione delle risorse umane	⇨ Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale ⇨ Supporto gestione del personale (supporto) ⇨ Gruppo di valutazione (selezione e gestione)	⇨ 1 ⇨ 13

20.2. ***Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286***

FATTISPECIE

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel promuove, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasposto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a permetterne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano ovvero di altro Stato.

L'ente risponderà solo qualora: i) i soggetti trasportati siano cinque o più; ii) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per l'incolumità o la vita ovvero sottoposta a trattamento inumano o degradante; iii) il fatto sia commesso da tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto o documenti illeciti; iv) gli autori siano in possesso di armi; v) il fatto sia commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; vi) il fatto sia commesso al fine di conseguire un profitto, anche indiretto.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

20.3. ***Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286***

FATTISPECIE

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel favorire la permanenza di stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato, allo scopo di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero dallo svolgimento delle attività di trasporto illecito di stranieri.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

21. Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***da duecento a ottocento quote****.*
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

21.1. ***Art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (già art. 3, comma 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654)***

** La fattispecie di cui all'art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654 è stata sostituita - ai fini del dlgs. 231/01 ad opera del D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (in Gazz. Uff., 22 marzo 2018, n. 68) - con quella di cui all'art. 604-bis c.p..*

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'effettuare attività di propaganda ovvero di istigazione e incitamento fondate sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, in modo tale che ne derivi il concreto pericolo di diffusione.

PROCESSI A RISCHIO	AREE DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
⇨ Nessuno	⇨ Nessuna.	⇨ N/A

PROCEDURA 1
GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. RAPPORTI TRA L'ODV E GLI ORGANI DI CONTROLLO
4. RAPPORTI TRA L'ODV ED IL RPCT
5. RAPPORTI TRA L'ODV ED IL REFERENTE INTERNO AZIENDALE
6. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
7. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
8. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV
   - 8.1 REPORT TRIMESTRALE
   - 8.2 FLUSSI INFORMATIVI SPECIFICI
   - 8.3 FLUSSI INFORMATIVI GENERICI
   - 8.4 CANALI COMUNICATIVI DEI FLUSSI INFORMATIVI
9. SEGNALAZIONI
   - 9.1 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
   - 9.2 CANALI DI SEGNALAZIONE
   - 9.3 MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE
10. DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI:

REPORT 2.1.1 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV
REPORT 2.1.2. – REPORT TRIMESTRALE
REPORT 2.1.3 – SEGNALAZIONE ALL'ODV

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare principi di comportamento e controllo, in relazione ai rapporti con l'OdV.

I rapporti con l'OdV sono improntati nel rispetto delle leggi, del Codice Etico, del Piano, dei relativi Regolamenti allegati e delle misure integrative per la prevenzione della corruzione, parti integranti del MOG 231.

La presente procedura costituisce altresì misura integrativa per la prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* L. 190/2012 s.m.i. con riferimento al par. 4 della stessa.

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di costante vigilanza sull'adozione, sull'efficace attuazione e sull'aggiornamento del MOG 231, tutti i Destinatari sono tenuti ad un obbligo di informativa e segnalazione verso l'OdV secondo le modalità esposte nella presente procedura.

2. Destinatari (tutte le risorse)

L'OdV ha il potere di richiedere ed assumere informazioni utili per l'adempimento dei propri compiti dagli Amministratori, dal Direttore Generale, nonché da ciascuna funzione interna e da ciascun destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza.

La presente procedura, pertanto, trova applicazione nei confronti di tutti i Destinatari del MOG 231 che, nell'espletamento della propria attività nell'interesse della Società, vengono a conoscenza di informazioni ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza dell'OdV ovvero relative ad eventi che abbiano generato o possano generare violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico.

3. Rapporti tra l'OdV e gli Organi di Controllo

È garantito lo scambio costante di informazioni tra l'OdV e gli Organi di controllo (Collegio sindacale). In particolare, con cadenza almeno semestrale, e comunque tutte le volte in cui un soggetto deputato al controllo ovvero l'OdV lo richiedano, deve tenersi un incontro al quale prendono parte i componenti degli organi di controllo, l'OdV o soggetti da costoro appositamente delegati, finalizzato allo scambio di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi incarichi.

Le modalità dell'incontro (di persona, tramite call conference, etc…) vengono previamente concordate dai soggetti partecipanti.

Tutti gli organi di controllo e l'OdV sono tenuti a verbalizzare le operazioni effettuate nell'espletamento del proprio incarico.

Ciascun organo di controllo e l'OdV, qualora nel corso delle proprie attività ravvisino una anomalia rilevante, sono tenuti a comunicare le risultanze della propria attività, per quanto di loro competenza.

L'OdV e ciascun organo di controllo possono richiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea dei Soci, qualora, nell'espletamento dei rispettivi incarichi, ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere ai sensi del sistema disciplinare, laddove esso preveda il coinvolgimento dell'Assemblea dei Soci.

Per quanto attiene il controllo sull'attività svolta dai componenti del Collegio Sindacale:

- i componenti del Collegio Sindacale sono tenuti ad esibire, di propria iniziativa e/o su richiesta dell'OdV, la documentazione contabile anche concernente le operazioni ritenute di natura sospetta; l'eventuale diniego di esibizione deve essere adeguatamente motivato;

- i componenti del Collegio Sindacale sono tenuti ad archiviare le comunicazioni intercorse tra gli stessi e tra gli stessi e gli organi di gestione della Società; tale archivio deve essere accessibile da parte dell'OdV su semplice richiesta;
- gli organi di controllo e l'OdV hanno facoltà di effettuare ispezioni congiunte qualora ritengano necessario approfondire tematiche di particolare rilievo.

4. Rapporti tra l'OdV e il RPCT

Nell'ottica di dare piena attuazione alle Linee Guida approvate dall'ANAC con Determinazione n. 1134/2017 per cui "In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012", in ottemperanza dell'Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione dell'ANAC (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018), è garantito lo scambio costante di informazioni tra l'OdV ed il RPCT.

In particolare, con cadenza almeno semestrale, si tiene un incontro tra l'OdV ed il RPCT al fine dello scambio di informazioni, notizie e documenti utili all'espletamento dei rispettivi incarichi, con particolare riferimento alle attività in materia di prevenzione della corruzione.

E' fatta salva la possibilità di ulteriori incontri nel caso in cui ciò si renda necessario a seguito di segnalazioni e/o eventi che rendano comunque opportuno un incontro congiunto.

Di tale incontri l'OdV ed il RPCT danno atto nei propri verbali/relazioni.

Le modalità dell'incontro vengono concordate a mezzo dei rispettivi ed eventuali regolamenti.

5. Rapporti tra l'OdV e il referente interno aziendale

La Società individua al proprio interno il referente tenuto a partecipare alle ispezioni dell'OdV (salvo richiesta contraria ed espressa dell'OdV stesso, allorquando ritenga opportuno procedere a porte chiuse), a coordinare i Destinatari per meglio supportare l'OdV nelle sue verifiche, nonché a promuovere l'adempimento a quanto richiesto nei verbali dell'OdV.

Dell'individuazione del referente l'OdV dà atto nel verbale di ispezione.

6. Accesso alle informazioni

L'OdV accede, senza restrizioni, a tutte le informazioni necessarie all'adempimento delle sue funzioni.

Tutte le risorse devono collaborare in tal senso.

Non sono opponibili all'OdV motivi di riservatezza concernenti informazioni aziendali utili per lo svolgimento delle attività tipiche dell'OdV, gravando comunque sull'OdV il dovere di riservatezza ai sensi dello Statuto dell'OdV (parte generale MOG 231).

7. Conservazione delle informazioni

Ogni documento di cui l'OdV prende visione nel corso dei propri controlli periodici deve essere allegato ai verbali che l'OdV redige ovvero deve essere richiamato nel verbale e custodito agli atti dell'OdV.

Ogni informazione, segnalazione, nota informativa, report rispetto ai quali l'OdV è tenuto a mantenere la riservatezza, sono conservati in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

L'accesso a tale archivio è consentito solo all'OdV.

In ogni caso, l'OdV è tenuto all'assoluta segretezza sulle informazioni della Società di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche una volta cessato il mandato ai sensi dello Statuto dell'OdV (parte generale MOG 231).

8. Flussi informativi verso l'OdV

Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV tutti gli atti o fatti interferenti sulle aree controllate dal MOG 231 di cui siano a conoscenza in ragione delle attività svolte.

L'OdV è destinatario dei seguenti flussi informativi:

- flussi informativi di **natura periodica e continuativa** (Report Trimestrale);
- flussi informativi **specifici** (previsti dalle singole procedure del MOG 231);
- flussi informativi **generici**.

I suddetti flussi devono essere trasmessi all'OdV all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV stesso (comunicato dalla Società con mezzi sufficientemente divulgativi, quali circolari informativi o affissione nelle bacheche aziendali) ovvero con le ulteriori modalità eventualmente indicate dall'OdV.

8.1 Report Trimestrale

Al fine di favorire i flussi informativi di natura periodica e continuativa verso l'OdV è stato predisposto un Report (*Report 2.1.2 – Report Trimestrale*) di carattere generale e riassuntivo (anche) di quanto già comunicato tempestivamente all'OdV nel corso del trimestre.

Tale Report deve essere compilato e firmato a cura dei soggetti indicati all'interno dello stesso (pgf. 2 – *Destinatari e Attività Sensibili*).

Tale Report integra (e non sostituisce) i flussi informativi specifici e residuali cui ciascuno è tenuto in ossequio a quanto disposto dal MOG 231.

Il Report Trimestrale (per le parti di competenza) deve essere compilato e trasmesso spontaneamente all'OdV corredato degli eventuali allegati nei dieci giorni successivi alla conclusione del trimestre (pertanto tra il 1° ed il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio).

8.2 Flussi informativi specifici

I Destinatari sono tenuti a trasmettere senza indugio all'OdV gli atti o fatti interferenti sulle aree controllate dalle specifiche procedure del MOG 231, avvalendosi degli appositi report previsti dalle singole procedure del MOG 231.

8.3 Flussi informativi generici

Tutti i Destinatari sono altresì tenuti a comunicare all'OdV senza indugio, oltre a quanto già oggetto di comunicazione periodica o specifica, qualunque altra informazione che possa assumere rilevanza con riferimento alla prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.Lgs. 231/01.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere comunicati:

- eventuali mutamenti dell'assetto organizzativo della Società;
- eventuali conseguimenti di certificazioni (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, …);
- infortuni, quasi infortuni, incidenti, quasi incidenti, malattie professionali, sospette malattie professionali e/o altre anomalie in materia di prevenzione infortuni;
- notifiche di provvedimenti giudiziari (decreti, avvisi, ordinanze, sentenze,..) nei confronti di Soci, degli Amministratori, del Direttore e/o di dipendenti, in relazione a fatti che possano integrare fattispecie di reato sensibili ex D.Lgs. 231/01;
- richieste d'assistenza legale inoltrate da Soci, dagli Amministratori, dal Direttore e/o dai dipendenti, in relazione a fatti che possano integrare fattispecie di reato sensibili ex D.Lgs. 231/01;
- notizie di cronaca locale o nazionale che possano assumere rilevanza con riferimento alla prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.Lgs. 231/01;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato;
- anomalie di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231 o del Codice Etico;
- ogni altra informazione ritenuta utile al miglioramento del MOG 231, del Codice Etico e degli altri documenti che ne costituiscono parte integrante.

Tali flussi generici devono essere comunicati avvalendosi del *Report 2.1.1 – Flussi Informativi verso l'OdV* ovvero in altra forma scritta.

8.4 Canali comunicativi dei flussi informativi

Tutti i flussi informativi possono pervenire all'OdV (alternativamente):

- in forma telematica, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV (comunicato dall'azienda con mezzi sufficientemente divulgativi, quali circolari interne ovvero mediante affissione nelle bacheche della Società);
- in forma cartacea, con consegna all'OdV in occasione delle ispezioni che lo stesso tiene presso la Società (se compatibile con le tempistiche/scadenze previste per la trasmissione del relativo flusso informativo).

9. Segnalazioni

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di presentare all'OdV (a mezzo di apposito *Report 2.1.3 – Segnalazione all'OdV* ovvero in forma scritta), a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazioni del Codice Etico e/o del MOG 231, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;

di cui gli stessi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

9.1 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono contenere quantomeno i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (posizione o funzione svolta nell'ambito della Società);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti o altre informazioni utili a riscontro dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime sono ammesse, purchè siano adeguatamente documentate ovvero rese con dovizia di particolari, ossia redatte in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.[1]

È fatto divieto di presentare, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

[1] Confindustria"*La disciplina in materia di Whistleblowing"* – Nota illustrativa gennaio 2018.

La violazione del divieto, così come l'omessa segnalazione, costituiscono illecito disciplinare e, come tale, sanzionabile ai sensi del *Sistema Disciplinare* - Parte Generale del MOG 231.

Non possono formare oggetto di segnalazione le mere lamentele personali[2], in quanto tali irricevibili.

9.2 Canali di segnalazione

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, sono predisposti appositi canali comunicativi verso l'OdV.

Tutte le segnalazioni devono pervenire all'OdV (alternativamente):

- in forma telematica, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV (comunicato dall'azienda con mezzi sufficientemente divulgativi, quali circolari interne ovvero mediante affissione nelle bacheche della Società).

  Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, l'indirizzo di posta elettronica dell'OdV poggia su un dominio esterno rispetto a quello della Società;
- in forma orale, con colloquio personale con l'OdV in occasione delle ispezioni che lo stesso tiene presso la Società, ovvero tramite richiesta di appuntamento.

Il soggetto segnalante adotta il canale di comunicazione ritenuto più idoneo rispetto alla natura, all'urgenza ed al contenuto della segnalazione, prediligendo, ove possibile, la modalità informatica.

9.3 Misure di tutela del segnalante

Nell'attività di gestione della segnalazione è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, salvo autorizzazione espressa per iscritto dell'avente diritto.

Nei confronti del segnalante sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.[3]

---

[2] *Linee guida per la predisposizione di procedure in materia di Whistleblowing* - Transparency International Italia (Associazione contro la corruzione).

[3] In merito, l'art. 6 D.Lgs. 231/01 così dispone:

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. *Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.*

Non integra atto di ritorsione l'applicazione del sistema disciplinare nei confronti del segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. L'accertamento del dolo o della colpa grave del segnalante comporta altresì la caducazione del diritto di riservatezza del medesimo, dovendosi dare corso all'attivazione del sistema disciplinare.

La violazione delle misure di tutela del segnalante, costituisce illecito disciplinare e, come tale, è sanzionabile ai sensi del *Sistema Disciplinare* - Parte Generale del MOG 231.

10. Disposizioni finali

I rapporti tra l'OdV ed i Destinatari sono disciplinati anche nelle altre procedure facenti parte del presente MOG231.

Per le modalità di segnalazione di illeciti verso il RPCT si fa espressamente rinvio al Regolamento per la segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti e terzi, parte integrante del MOG 231.

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG 231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

REPORT 2.1.1 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

DATA	
MITTENTE (generalità e funzione)	
AREA INTERESSATA	
OGGETTO DELL'INFORMATIVA	
INFORMATIVA	

Sottoscrizione

_____

REPORT TRIMESTRALE

PERIODO DI RIFERIMENTO:

☐ *2019*	☐ *2020*

☐ ***I trimestre*** *(1-15 aprile)*	☐ ***II trimestre*** *(1-15 luglio)*
☐ ***III trimestre*** *(1-15 ottobre)*	☐ ***IV trimestre*** *(1-15 gennaio)*

INDICE:

1. OBIETTIVI E ISTRUZIONI OPERATIVE
2. DESTINATARI E ATTIVITÀ SENSIBILI

1. Obiettivi e istruzioni operative

Al fine di favorire i flussi informativi verso l'OdV è stato predisposto il presente report da compilare e firmare a cura dei responsabili di area indicati nel paragrafo che segue, individuati in relazione alle competenze di cui all'organigramma aziendale.

Tale Report integra (e non sostituisce) gli oneri informativi verso l'OdV cui ciascun Destinatario è tenuto in ossequio a quanto disposto dal MOG 231.

Tale Report integra (e non sostituisce) la compilazione degli altri Report allegati alle Procedure del MOG 231.

E' obbligo di ciascun Destinatario (così come identificato nel paragrafo che segue) compilare e trasmettere tale Report spontaneamente all'OdV a mezzo mail – avvalendosi dell'indirizzo di posta elettronica dell'OdV – nei dieci giorni successivi alla conclusione del trimestre (pertanto tra il **1° ed il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio**).

La mancata/tardiva ingiustificata trasmissione di tale report costituisce violazione del modello di organizzazione e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

2. Destinatari e attività sensibili

I Destinatari a cura dei quali deve essere compilato e firmato il presente Report sono identificati in base alle competenze da ciascuno espresse e cristallizzate nei funzionigrammi aziendali, così come di seguito meglio specificato:

Parte I – Sistema Organizzativo e Gestionale

da compilarsi a cura di:

- **Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale**
- **Gestione qualità**

Parte II – Flussi economici e finanziari

da compilarsi a cura di:

- **Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale**
- **Amministrazione e finanza**

Parte III – Affidamenti di lavori, servizi e forniture

da compilarsi a cura di:

- **Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale**
- **Amministrazione e finanza**
- **Approvvigionamenti e Facility Management**

Parte IV – Bilancio

da compilarsi a cura di:

- **Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale**
- **Amministrazione e finanza**
- **Controllo di gestione**

Parte V – Industria e Commercio e Proprietà intellettuale

da compilarsi a cura di:

- **Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale**
- **Gestione qualità**

Parte VI – Banconote, marche, valori bollati

da compilarsi a cura di:

- **Amministrazione e finanza**

Parte VII – Anticorruzione – Rapporti con le PP.AA. e i Privati

da compilarsi a cura di:

- **Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale**
- **Tecnologie e architetture**
- **Gestione progetti**
- **Gestione servizi**
- **Infrastrutture e impianti**

Parte VIII – Salute e sicurezza

da compilarsi a cura di:

- **Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale**
- **RSPP**

Parte IX – Informatica

da compilarsi a cura di:

- **Tecnologie e strutture**

Parte X – Consulenti

da compilarsi a cura di:

- **Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale**

Parte XI – Ambiente

da compilarsi a cura di:

- **Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale**
- **Tecnologie e strutture**

Parte XII – Erogazione del servizio

da compilarsi a cura di:

- **Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale**
- **Tecnologie e architetture**
- **Gestione progetti**
- **Gestione servizi**
- **Infrastrutture e impianti**

Parte XIII – Risorse Umane

da compilarsi a cura di:

- **Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale**
- **Supporto gestione del personale**

Parte I – Sistema organizzativo e gestionale

I. Sono intervenuti cambiamenti nell'organigramma/funzionigramma aziendale?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare organigramma/funzionigramma aziendale.

II. Sono intervenuti cambiamenti nel sistema di deleghe e procure?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare verbale del CdA e/o procure.

III. Sono intervenuti cambiamenti nelle istruzioni/procedure aziendali?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare le nuove procedure adottate.

IV. Sono intervenuti mutamenti nei sistemi di gestione (es. rinnovo o nuova certificazione)?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare certificato e/o verbale di audit.

V. Sono intervenute violazioni del Codice Etico e del MOG231 da parte dei dipendenti, dirigenti o amministratori?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare quali e descriverle brevemente (ivi compreso l'eventuale iter disciplinare attivato).

Segnalazioni

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

_____ _____

Parte II – Flussi economici e finanziari

I. Si sono verificate anomalie nella gestione dei flussi finanziari tali da poter integrare violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare quali e descriverle brevemente.

_____

_____

II. Vi è stata spendita di contributi o altre erogazioni pubbliche o private?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare documentazione sottostante il flusso finanziario in entrata e la documentazione del flusso in uscita.

III. Sono stati aperti dei conti correnti bancari in paesi esteri?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare i Paesi dove sono ubicati gli istituti bancari di riferimento.

_____

_____

Segnalazioni

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

_____ _____

Parte III – Affidamento di lavori, servizi, forniture

I. Si sono verificate anomalie nell'ambito delle procedure di affidamento tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare quali e descriverle brevemente.

_____

_____

II. Si sono verificate anomalie nel rapporto con i fornitori tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare quali e descriverle brevemente.

_____

_____

Segnalazioni

_____

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

Parte IV – Bilancio

I. Si sono verificate anomalie su documenti contabili in entrata e/o in uscita tali da poter integrare violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare quali e descriverle brevemente.

_____

_____

II. Sono state realizzate operazioni straordinarie?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" descrivere sinteticamente l'operazione e trasmettere all'OdV la documentazione di supporto.

_____

_____

III. Sono stati ripartiti utili, anche a titolo di acconto ovvero ripartite riserve?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" descrivere sinteticamente l'operazione.

_____

_____

IV. Sono state effettuate riduzioni o aumenti del capitale sociale?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" descrivere sinteticamente l'operazione.

_____

_____

Segnalazioni

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

_____ _____

Parte V – Industria e commercio e Proprietà Intellettuale

I. Si sono verificate anomalie nei rapporti con le altre società tali da poter integrare violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare quali e segnalarle.

_____

_____

II. Si sono verificate anomalie con riguardo all'acquisto di beni con riferimento all'autenticità di marchi, disegni, brevetti o segni distintivi tali da poter integrare violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare quali e segnalarle.

_____

_____

III. Si sono verificate anomalie con riguardo all'acquisto di programmi informatici tali da poter integrare violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare quali e segnalarle.

_____

IV. Si sono verificate anomalie con riguardo all'acquisto di beni strumentali tali da poter integrare violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare quali e segnalarle.

_____

_____

Segnalazioni

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

_____ _____

Parte VI – Monete, banconote e valori bollati

I. Sono state rivenute banconote o valori bollati sospetti di falso?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare **Report 2.6.1** – Report Segnalazione Monete, Banconote, Valori Bollati Sospetti ed eventuale verbale delle operazioni compiute dall'Autorità intervenuta.

Segnalazioni

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

_____ _____

Parte VII – Anticorruzione - rapporti con le PP.AA. e i Privati

I. Vi sono stati omaggi o regalie nei confronti di soggetti pubblici e/o privati?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare **Report 2.7.3**. – Report Regalie d'uso.

II. Sono stati forniti contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, nonché a favore di organizzazioni private?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare ed allegare l'atto formale di stanziamento, la delibera del CdA, l'esecuzione del pagamento.

III. Vi sono state richieste da parte della società di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, dall'Unione Europea ovvero da soggetti privati?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare **Report 2.7.4.** – Report Richiesta contributi o altre Erogazioni; da compilare uno per ciascuna singola richiesta.

IV. Vi è stata spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, dall'Unione Europea ovvero da soggetti privati?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare **Report 2.7.5.** – Report Gestione e Spendita contributi o altre Erogazioni; da compilare uno per ciascuna singola spendita.

V. Vi sono state ispezioni o accessi presso la società da parte di Pubbliche Autorità?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare **Report 2.7.6** – Ispezioni, Accessi e/o Controlli e descrivere brevemente.

VI. Si sono verificate presunte violazioni da parte dei fornitori tali da poter integrare una violazione del Codice Etico e/o del MOG231?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare le violazioni di cui si è avuto notizia.

_____

_____

Segnalazioni

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che

potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

_____ _____

Parte VIII – Salute e sicurezza

I. Si sono verificati episodi di infortuni, quasi infortuni, incidenti o malattie professionali?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" segnalarli ed indicare anche le misure adottate.

_____

_____

II. Dai controlli effettuati sul corretto utilizzo di DPI e sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sono state riscontrate violazioni?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare report riepilogativo dei controlli effettuati e provvedimenti disciplinari.

Se "**no**" allegare report riepilogativo dei controlli effettuati.

III. Sono state adottate nuove procedure interne in materia di sicurezza e/o sono state acquisiste nuove certificazioni (es. conseguimento delle certificazioni OHSAS o X-SAFE)?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" allegare nuove procedure, certificato e/o verbale di audit.

Segnalazioni

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

_____ _____

Parte IX –Informatica

I. Si sono verificate violazioni nella gestione del sistema informatico?

☐ SI ☐ NO

Se "**si**" indicare quali e descriverle brevemente.

_____

_____

II. Si sono verificate anomalie nell'invio di documenti informatici verso la Pubblica Amministrazione tali da poter integrare violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" descrivere sinteticamente quali criticità o presunte violazioni si sono verificate.

_____

_____

III. Si sono verificati accessi non autorizzati ai sistemi informativi aziendali?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" evidenziare le misure correttive attuate e descrivere sinteticamente.

_____

_____

IV. Si sono verificati danni all'integrità dei Database aziendali?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" descrivere sinteticamente le casistiche.

_____

_____

Segnalazioni

_____

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

_____ _____

Parte X – Consulenti

I. Si sono verificate presunte violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico da parte dei consulenti?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**", allegare la segnalazione e descrivere brevemente.

II. Si sono verificate anomalie nel rapporto con i consulenti tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

SI ☐ **NO** ☐

Se **"si",** allegare la segnalazione e descrivere brevemente.

_____

_____

Segnalazioni

_____

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data

Firma

_____

_____

Parte XI - Ambiente

I. Si sono verificati episodi di abbandono di rifiuti e/o inquinamento?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" indicare quali e le conseguenti misure adottate.

_____

_____

II. Vi sono stati accessi, verifiche e/o sopralluoghi da parte delle P.A. in materia ambientale?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" allegare **Report 2.7.6** – Ispezioni, Accessi e/o Controlli e descrivere brevemente.

III. Si sono riscontrati comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di tutela dell'ambiente da parte dei dipendenti?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" indicare quali e allegare copia dei provvedimenti disciplinari adottati.

_____

_____

IV. Si sono verificate presunte violazioni in ambito ambientale?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" indicare quali e le misure adottate.

_____

_____

V. Sono state adottate nuove procedure interne in materia ambientale e/o acquisite certificazioni in materia ambientale (ad esempio conseguimento della 14001, etc...)?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" allegare copia delle nuove procedure e/o nuove certificazioni.

Segnalazioni

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

_____ _____

Parte XII – Erogazione del servizio

I. Si sono verificate anomalie nell'erogazione del servizio tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" descrivere brevemente.

_____

_____

_____

II. Si sono verificate anomalie nei rapporti con i clienti/utenti tali da poter integrare violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" descrivere brevemente.

_____

_____

Segnalazioni

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Il sottoscritto in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

_____ _____

Parte XIII - Risorse Umane

I. Sono presenti lavoratori stranieri il cui soggiorno richiede un titolo autorizzativo?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" allegare riepilogo scadenze permessi di soggiorno/visti.

II. Sono state assunte nuove risorse?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" indicare quali sono state le nuove risorse assunte.

III. Vi sono state variazioni funzionali e/o organizzative?

SI ☐ NO ☐

Se "**si**" indicare quali e descrivere brevemente.

Segnalazioni

_____

_____

Il sottoscritto, in qualità di _____, nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

Data Firma

_____ _____

REPORT 2.1.3 – SEGNALAZIONE ALL'ODV

Data	
Soggetto segnalante (generalità e funzione)	
Chiara e completa descrizione dei fatti	
Circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti segnalati (se conosciuti)	
Generalità o altri elementi che consentano di identificare l'autore dei fatti segnalati (se conosciuti)	
Altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione (se presenti)	
Altre informazioni utili a riscontro dei fatti segnalati	

Allegare eventuali documenti a riscontro dei fatti segnalati.
Si allegano: _____
_____

☐ **AUTORIZZO A NON MANTENERE RISERVATA LA MIA IDENTITÀ**
Sottoscrizione

_____

PROCEDURA 2
GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
    4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
        a) poteri di spesa
        b) modalità di circolazione delle finanze e gestione della cassa contanti
        c) controllo della gestione dei flussi finanziari
        d) flussi afferenti i rimborsi spese
        e) flussi afferenti i rapporti di consulenza
        f) normativa antiriciclaggio
        g) spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da Enti privati
        h) tracciabilità dei flussi finanziari
        i) liquidazione dei tributi
5. ATTIVITÀ DELL'ODV
6. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione dei Flussi Finanziari al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001.

In ossequio al Par. 3 della Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", nonché della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", la presente procedura del MOG 231 costituisce anche misura integrativa per prevenire fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG 231):

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/01)
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/01)
- art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati e art. 2635 bis comma 1° - istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01)
- art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies d.lgs 231/01)

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'artt. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società, intervengono nella gestione dei flussi finanziari.

In particolare, i processi sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ CdA
- ✓ Presidente del CdA
- ✓ Direttore Generale - Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale
- ✓ Amministrazione e Finanza

3. Processi coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati poc'anzi menzionati, partecipano alla gestione dei flussi finanziari principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali

– gestione dei flussi finanziari (gestione della pianificazione finanziaria della Società e definizione del fabbisogno a breve/medio/lungo termine, gestione dei finanziamenti da terzi, gestione del ciclo attivo/passivo);

– gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti bancari (apertura e chiusura, riconciliazione degli estratti conto, determinazione oneri finanziari, gestione dei fondi cassa con verifica circa la corretta riconciliazione, contabilizzazione e reintegrazione).

4. Protocolli di prevenzione

Le risorse finanziarie della società devono essere amministrate secondo criteri di massima trasparenza, correttezza e veridicità in ossequio alla normativa vigente in ambito contabile e fiscale, in modo da consentire la ricostruzione puntuale di ogni flusso da e verso la società stessa.

L'amministrazione delle risorse finanziarie deve avvenire secondo le procedure previste nel Manuale di Qualità per quanto di competenza, che qui si intendono integralmente richiamate.

4.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Procedure di cui al Manuale di Qualità (anche quali misure compensative per la prevenzione della corruzione (pgf. V.2. - Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione), con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
    - PRO 05 "*Procedura Ciclo Attivo"*
    - PRO 06 "*Procedura Ciclo Passivo*"
    - PRO 07 "*Procedura Tesoreria*"
    - PRO 20 "*Procedura di Gestione della conformità normativa*";
- Regolamento interno
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
    - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
    - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene gli affidamenti;

- procedura 4 (gestione contabile e societaria) per quanto attiene gli adempimenti fiscali e tributari;
- procedura 7 (anticorruzione - gestione dei rapporti con le PP.AA. e con i soggetti privati) per quanto attiene i flussi finanziari da e verso gli Enti Pubblici e i Privati;
- procedura 10 (gestione dei rapporti consulenziali) per quanto attiene i flussi verso i consulenti;
- procedura 12 (gestione dell'erogazione del servizio) per quanto attiene i flussi legati all'erogazione del servizio.

4.2. Procedure da applicare

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/01:

a) poteri di spesa

Nessuna funzione deve dare od eseguire disposizioni in contrasto con i poteri conferiti, pertanto:

- è fatto divieto di eseguire disposizioni in assenza dell'autorizzazione dei soggetti dotati di poteri di spesa;
- ogni disposizione generante un flusso finanziario deve essere tracciabile e trasparente in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- ciascuna disposizione deve essere supportata da documentazione adeguata, chiara e completa da conservare agli atti (anche in forma telematica), in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e l'individuazione dei soggetti che hanno eseguito l'operazione, che hanno concesso le autorizzazioni e che hanno effettuato le verifiche.

La società è tenuta a conferire apposita delega scritta al soggetto che opera sul conto corrente bancario laddove diverso dall'intestatario dello stesso e/o dal soggetto dotato del potere di spesa.

La società è tenuta a conferire apposita delega scritta agli eventuali soggetti autorizzati ad operare a mezzo home banking.

b) modalità di circolazione delle finanze e gestione della cassa contanti

E' fatto divieto di:

- far circolare in entrata od in uscita denaro contate che – per singola causale – superi l'importo di euro 2999,99;
- eseguire movimenti finanziari in assenza di previo documento contabile giustificativo debitamente approvato.

E' fatto obbligo di:

- rispettare quanto previsto dalla PRO 07 "*Procedura Tesoreria*", con particolare riguardo agli anticipi di cassa e alla compilazione della necessaria modulistica a sostegno della necessità di acquisto;
- tenere una prima nota contabile intellegibile, consultabile ed utilizzabile al fine della verifica delle giacenze effettive in relazione a quelle contabili;
- tenere foglio cassa contanti dettagliato e quadrato quotidianamente;
- archiviare tutti i documenti contabili in entrata ed in uscita giustificativi di tutte le operazioni finanziarie, a prescindere dal mezzo di pagamento.

E' fatto divieto di ricevere per contanti gli importi derivanti dal rilascio delle tessere BIP.

E', altresì, fatto divieto di corrispondere per contanti la somme dovute a titolo di retribuzione.

In caso di ricezione di banconota o moneta sospetta di falso, si rinvia alla procedura gestione di monete, banconote e valori bollati (proc. 6) del presente MOG 231.

c) controllo della gestione dei flussi finanziari

E' fatto obbligo di:

- tenere prima nota contabile con tutte le operazioni giornaliere, specificante le causali di movimento, i soggetti titolari del rapporto, la modalità di avvenuta circolazione delle finanze;
- tenere elenco dei conti correnti riferibili alla società;
- richiedere ed ottenere mensilmente estratto conto agli istituti di credito concernente i conti correnti della società;
- effettuare riconciliazione cassa/banca;
- ove richiesto a campione dall'OdV, esibire la documentazione di cui sopra;
- ove richiesto a campione dall'OdV, esibire i contratti originanti le obbligazioni di pagamento adempiute.

La società dispone di carte di credito, queste devono essere utilizzate solo dai soggetti espressamente individuati e solo per il pagamento delle spese di viaggio e trasferte del personale aziendale nel rispetto di quanto previsto dalla PRO 07 "*Procedura Tesoreria*". Le carte di credito ricaricabili devono essere utilizzate per gli acquisti relativi alle varie unità produttive nel rispetto di quanto previsto dalla PRO 07 "*Procedura Tesoreria*".

È fatto divieto di usare le suddette carte per pagamenti diversi da quelli espressamente previsti.

d) flussi afferenti i rimborsi spese

Le spese di rappresentanza devono sposare il duplice criterio di economicità e opportunità nel rispetto degli obiettivi della società, del Codice Etico, della PRO 07 "*Procedura Tesoreria*" e del Regolamento interno (con particolare riferimento alle spese di trasferta).

In caso di trasferta, tutte le risorse interessate sono tenute a:

- conservare i documenti a sostegno delle spese sostenute;
- al termine della trasferta, redigere apposita nota spese dettagliata allegando i documenti di cui sopra, indicando la ragione della spesa di cui si chiede il rimborso (occasione, soggetti presenti, …);
- trasmettere la nota spese ed i relativi allegati ad Amministrazione e Finanza, che ne verifica la rimborsabilità.

Solo una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del Direttore Generale, si può procedere al rimborso.

Si precisa che il CdA, all'atto della nomina del Direttore Generale ne determina (tra il resto) l'importo dei rimborsi spese.

Su richiesta dell'OdV, la società è tenuta ad esibire la suddetta documentazione.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, si rinvia alla procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) del presente MOG 231.

e) flussi afferenti i rapporti di consulenza

E' fatto obbligo di:

- istituire un apposito archivio (anche telematico) contenente i seguenti documenti:
  - il contratto con il consulente;
  - la modulistica prevista dal presente MOG 231 riferibile ai consulenti;
  - la documentazione contabile giustificativa del flusso;
  - le relative disposizioni di pagamento;
- ove richiesto a campione dall'OdV, esibire la documentazione di cui sopra.

Per quanto attiene il rapporto con i consulenti, si rinvia alla procedura Gestione dei rapporti consulenziali (proc. 10) del presente MOG 231.

Per quanto attiene gli oneri in materia di trasparenza, si fa rinvio al Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e alle relative misure compensative di prevenzione della corruzione (vd. pt. 4.1.).

f) normativa antiriciclaggio

La gestione dei flussi finanziari deve avvenire secondo la normativa vigente, nel rispetto delle misure ulteriori di cui al Titolo III, Capo III, Sezione IV del D.lgs. 231/2007.

In particolare, in applicazione degli artt. 49 ss. del D.lgs. 231/2007:

- sono vietati:
    - il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro ovvero nel caso in cui sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati;
    - il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane s.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento mediante disposizione accettata per iscritto da tali enti, previa consegna ai medesimi della somma in contanti;
    - il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018;
    - l'apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
    - l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane s.p.a.;
- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro mille può essere richiesto, per iscritto, senza la clausola di non trasferibilità;
- il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente;

g) *spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da Enti privati*

La società deve:

- rispettare quanto previsto dalla PRO 05 "*Ciclo Passivo*" per quanto attiene la richiesta di contributi per progetti finanziati;

- eseguire il flusso finanziario in uscita in ottemperanza alle regole in materia di poteri di spesa e per il solo fine per cui è stato erogato;
- formare un fascicolo (anche telematico) contenente la documentazione sottostante alla richiesta di contributo ed all'erogazione dello stesso;
- inserire nel fascicolo il documento comprovante il flusso finanziario in uscita, sottoscritto dal soggetto dotato del corrispettivo potere di spesa e dall'operatore che ha materialmente dato corso al flusso finanziario;
- rispettare quanto previsto nella procedura in materia di anticorruzione - gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati (proc. 7) per quanto concerne la gestione e la spendita di contributi;

h) *tracciabilità dei flussi finanziari (ex L. 13 agosto 2010 n° 136 e succ. modifiche, D.L. 12 novembre 2010 n° 187 e succ. modifiche, Determinazione n° 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità sui Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, Determinazione n° 10 del 22 dicembre 2010, Determinazione n° 4 del 7 luglio 2011 e succ. determinazioni).*

In occasione di qualunque lavoro, servizio o fornitura pubblica, la società, in qualità di appaltatore, subappaltatore subcontraente della filiera delle imprese, nonché di concessionario di finanziamenti pubblici anche europei, deve:

- effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto pubblico su conti correnti dedicati;
- effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto pubblico con bonifico o altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (bonifico bancario, bonifico postale, RI.BA., assegno bancario – tratto dal conto dedicato e non trasferibile, assegno postale – tratto dal conto dedicato e non trasferibile); non sono strumenti idonei, e sono pertanto vietati, i movimenti per contanti e i R.I.D.;
- effettuare tutti i pagamenti indicando nelle transazioni commerciali e nei pagamenti legati alla filiera il CIG (codice identificativo di gara) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e/o il CUP (codice unico progetto, obbligatorio con riguardo a ogni nuovo progetto di investimento pubblico);
- non reintegrare i conti correnti dedicati versando denaro contante;
- comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di qualunque lavoro, servizio o fornitura pubblica, la società – in qualità di stazione appaltante – deve:

- inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari menzionati;
- verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della commessa sia inserita apposita clausola con la quale costoro assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari menzionati
- procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale con i privati che siano inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La società è tenuta, altresì, ad ottemperare alle prescrizioni contenute nella procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) del presente MOG 231.

i) <u>liquidazione dei tributi</u>

La società deve:

- compilare le dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi, delle imposte e ogni adempimento fiscale;
- controllare e trasmettere le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate;
- curare gli eventuali rapporti e contatti con i soggetti appartenenti alla P.A. nel rispetto della procedura 7 (Anticorruzione - gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati) del presente MOG 231;
- fornire informazioni chiare e veritiere in merito alla liquidazione e al versamento dei tributi;
- conservare tutta la documentazione prodotta in modo tale che sia tracciabile ogni fase del processo;
- dotarsi di un sistema di controllo che consenta la concreta individuazione della provenienza del denaro, beni e altre utilità che compongono ciascun flusso finanziario aziendale.

5. Attività dell'OdV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti i flussi finanziari al fine di verificare la corrispondenza, la trasparenza e la univocità degli stessi (compresi anticipi, sospesi, rimborsi, liberalità etc.).

La società deve essere sempre e comunque in grado di ricostruire la causale e l'iter seguito da ogni flusso finanziario in entrata ed in uscita: l'OdV ha facoltà di verificare a campione l'adempimento a tale dovere.

A livello esemplificativo – e non esaustivo – l'OdV ha facoltà di:

- visionare i documenti sottostanti i flussi finanziari da e verso le PP.AA.
- visione i documenti sottostanti i flussi finanziari da e verso i consulenti
- acquisire elementi in ordine ai rapporti sottostanti la fatturazione
- visionare i documenti inerenti i rimborsi spese
- visionare i contratti originanti le obbligazioni di pagamento adempiute
- visionare i documenti relativi alla spendita di contributi o altre erogazioni.

6. Disposizioni Finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

PROCEDURA 3

GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
    4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
        a) valore dell'affidamento
        b) manifestazione dell'esigenza di approvvigionamento
        c) affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
        d) affidamento dei contratti sopra soglia di rilevanza comunitaria
        e) acquisti in caso d'urgenza
        f) verifica della fornitura
5. ATTIVITÀ DELL'ODV
6. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001.

In ossequio al Par. 3 della Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", nonché della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", la presente procedura del MOG 231 costituisce anche misura integrativa per prevenire fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/01);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società, intervengono nella gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

In particolare, i processi sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ CdA
- ✓ Direttore Generale – Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale
- ✓ Amministrazione e Finanza
- ✓ Approvvigionamenti e Facility Management
- ✓ Controllo di gestione
- ✓ Tecnologie e architetture
- ✓ Gestione Progetti
- ✓ Gestione Servizi
- ✓ Infrastrutture e impianti
- ✓ Gestione qualità
- ✓ Commissione giudicatrice
- ✓ RUP
- ✓ tutti coloro che manifestano l'esigenza di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture (cd. richiedenti del bene).

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- gestione degli affidamenti (individuazione e scelta del fornitore, predisposizione della documentazione di gara, contrattualizzazione del rapporto, esecuzione della fornitura e relativa verifica).

4. Protocolli di prevenzione

La società è tenuta al rispetto dei principi di cui al Codice Etico e al codice civile, della normativa vigente con particolare riguardo al Codice dei contratti pubblici, alle Delibere e Determinazione e dalle Linee guida emanate da ANAC (in quanto compatibili) e alle procedure del Manuale di Qualità (integralmente richiamate al pt. 4.1).

In ossequio al Codice dei contratti pubblici, la società è tenuta al rispetto dei seguenti principi:

- economicità, assicurando l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- efficacia, assicurando la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- tempestività, soddisfacendo l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- correttezza, assicurando una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- libera concorrenza, assicurando l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- non discriminazione e di parità di trattamento, assicurando una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- trasparenza e pubblicità, assicurando la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- proporzionalità, assicurando l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- sostenibilità energetica e ambientale, assicurando la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e richiamati dall'art. 34 del Codice dei contratti pubblici;
- prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, assicurando l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato da ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e del Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Inoltre, con riguardo ai contratti sotto soglia comunitaria, la società è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

E' fatto divieto di limitare artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese.

4.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 "*attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*"
- Linee Guida ANAC (in quanto vincolanti e comunque compatibili)
- Determinazione e delibere ANAC (in quanto vincolanti e comunque compatibili)
- Procedure di cui al Manuale di Qualità (anche quali misure compensative per la prevenzione della corruzione (pgf. V.2. - Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione), con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - PRO 04 "*Procedura Gestione Budget*"
  - PRO 05 "*Procedura Ciclo attivo*"
  - PRO 06 "*Procedura Ciclo Passivo*"
  - PRO 13 "*Procedura Approvvigionamento"*
  - PRO 18 "*Procedura Gestione della documentazione*"
  - PRO 20 "*Procedura di Gestione della conformità normativa*";
- Istruzioni operative
- Circolare interna del Direttore Generale prot. 16/2017 pers. "*Nuova procedura approvvigionamenti"*
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;

- procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene i flussi finanziari inerenti la gestione degli acquisti;
- procedura 7 (anticorruzione - gestione dei rapporti con la P.A. ed i privati) per quanto attiene i rapporti con le altre imprese;
- procedura 10 (gestione dei rapporti consulenziali) per quanto attiene i rapporti con gli incarichi di consulenza.

4.2. Procedure da applicare

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/01 la società è tenuta a:

a) valore dell'affidamento

Il calcolo del valore di un affidamento di lavori, servizi e forniture, deve avvenire secondo quanto previsto nel codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo all'art. 35.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato non può, in ogni caso, essere fatta con l'intenzione di escludere l'affidamento dall'ambito di applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni relative alle soglie europee.

L'affidamento non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici.

b) manifestazione dell'esigenza di approvvigionamento

L'esigenza di approvvigionamento deve risultare per iscritto.

Nel caso in cui il valore superi euro 100,00, il richiedente del bene/servizio deve utilizzare la modulistica indicata nella circolare interna del Direttore Generale e nella PRO 13 "*Procedura Approvvigionamenti*" (vd. pt. 4.1).

Ogni richiesta di approvvigionamento deve essere trasmessa al Controllo di Gestione per la verifica dell'imputazione contabile.

Una volta superata la verifica, il Controllo di gestione trasmette la richiesta al Direttore Generale per l'autorizzazione e la nomina del RUP. Nel caso in cui la richiesta non superi la verifica di imputazione contabile, il Controllo di gestione restituisce la richiesta al richiedente il bene/servizio.

Ogni richiesta deve essere firmata dal richiedente il bene/servizio, dal Controllo di gestione e dal Direttore Generale.

Nel caso si ravvisi la necessità di procedere ad affidamento di lavori, servizi e forniture di valore superiore a euro 15.000,00 euro, è fatto obbligo di richiedere la consulenza del legale.

c) affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

- *principi generali*

La società è tenuta al rispetto di quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici, nelle Linee Guida approvate da ANAC, nelle Delibere e Determinazioni ANAC (in quanto compatibili), nella circolare interna del Direttore Generale e nella PRO 13 "*Procedura Approvvigionamenti*" (vd. pt. 4.1).

Per quanto attiene:

- il numero di operatori economici da consultare;
- i termini per la ricezione degli elaborati di gara;
- i termini normativi per il rispetto delle pubblicazioni,

si fa espressamente rinvio a quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici.

➢ *determina a contrarre*

Nessun procedimento di spesa da cui deriva un affidamento di lavori, servizi o forniture può essere avviato in assenza della determina a contrarre (o atto ad essa equivalente) debitamente firmata dal RUP, dal richiedente il bene, dal Direttore Generale e vistata dal Controllo di Gestione.

La determina a contrarre contiene:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,
- le caratteristiche delle opere, beni, servizi che si intendono acquistare,
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e relativa copertura contabile,
- la procedura che si intende seguire con una sintetica descrizione delle ragioni che la sottendono,
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; in particolare, la società è tenuta a definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l'attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria; è fatto divieto di utilizzare formule oscure o ambigue;
- le principali condizioni contrattuali,
- l'individuazione del RUP.

  Nei casi di *(i)* procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara e *(ii)* affidamento diretto, il responsabile del procedimento è unico per le tre fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.

  Per quanto attiene i compiti del RUP si fa rinvio alla normativa vigente in materia, al Codice dei contratti pubblici e alle Determine e delibere ANAC (in quanto compatibili).

E' vietato introdurre nei documenti di gara requisiti di accesso al fine di favorire o danneggiare una determinata impresa.

➢ *valutazione delle offerte e selezione del contraente*

All'individuazione e alla scelta dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, procede:

- nel caso di *affidamenti compresi tra 100 euro e 5.000 euro*, il richiedente del bene - in coordinamento con il RUP;
- nel caso di *affidamenti superiori a 5.000 euro*, il RUP.

Nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione e la selezione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico viene affidata ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Per quanto riguarda la composizione della Commissione giudicatrice e le attività da essa svolte si fa rinvio al Codice dei contratti pubblici. Le attività svolte dalla Commissione devono risultare per iscritto.

E' fatto divieto a tutti coloro che sono coinvolti nelle fasi della procedura di affidamento di ricevere dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero accettare promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare l'esito dell'affidamento ed il regolare andamento della procedura.

La società è tenuta ad avvalersi solo ed esclusivamente degli operatori economici individuati a norma degli artt. 3, 45 e 46 (relativamente ai servizi di architettura ed ingegneria) del Codice dei contratti pubblici, nonché degli operatori che siano in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, e dei requisiti minimi idoneità professionale, capacità economica e finanziarie, capacità tecniche e professionali, di cui all'art. 83 del Codice stesso.

Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è integrato dal possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto dell'affidamento, quando richiesto.

L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e soggiace ad un onere motivazionale più stringente.

La ricerca dell'operatore economico avviene mediante il ricorso al Me.Pa (Mercato elettronico della PA) o a Consip ovvero, nel caso in cui non sia stata rinvenuta una convenzione adeguata, mediante ricerca sul libero mercato.

Una volta scelto l'operatore economico, deve procedersi all'emissione dell'ordine e alla sua conservazione - unitamente alla modulistica predisposta e alla documentazione di gara - nel rispetto di quanto previsto dalla PRO 13 "*Procedura Approvvigionamento*" e dalla PRO 18 "*Procedura gestione della documentazione*".

L'ordine di commessa deve essere sottoscritto dal Direttore Generale e trasmesso al fornitore al fine dell'accettazione delle condizioni generali e speciali di fornitura.

È fatto divieto di:

- rivelare le informazioni fornite dagli operatori consultati;
- procedere alla trasmissione dell'ordine all'operatore economico individuato in assenza della sottoscrizione del Direttore Generale.

Il richiedente il bene, il RUP, la Commissione giudicatrice e il Direttore Generale sono sempre tenuti al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, di quanto previsto nel Codice Etico e nella procedura Anticorruzione - gestione dei rapporti con le PPAA e i privati (proc. 7) del presente MOG 231.

Con riferimento alla gestione delle attività di fatturazione, si rinvia alla PRO 05 "*Procedura Ciclo Attivo*" e alla PRO 06 "*Gestione del Ciclo Passivo*".

d) affidamento dei contratti sopra soglia di rilevanza comunitaria

La società è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla disciplina comunitaria, con particolare riguardo ai Regolamenti e alle Direttive emanate in materia.

Dell'avvio della procedura per l'affidamento deve essere data notizia sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.

e) acquisti in caso d'urgenza

Nella misura strettamente necessaria, quando – per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili – occorre acquistare beni e/o servizi necessari a garantire la continuità del servizio, la richiesta scritta deve essere corredata da relazione scritta giustificante l'urgenza, l'imprevedibilità e l'indifferibilità redatta dal richiedente e firmata dal Direttore generale.

Nel caso in cui il Direttore Generale non ritenga sussistere le ragioni a sostegno dell'urgenza, è fatto divieto di dare corso all'approvvigionamento.

f) verifica della fornitura

Il RUP verifica la fornitura nel rispetto di quanto previsto nella PRO 13 "*Procedura approvvigionamento*" e nelle istruzioni operative adottate.

In particolare, è tenuto a valutare:

- la conformità del bene/servizio rispetto all'ordine;
- la diligenza nell'esecuzione della prestazione (trasporto, consegna, puntualità, etc.);
- l'ordinarietà dei mezzi di reperimento e consegna dei beni.

In caso di:

- anomalia nell'origine dei beni prestati;
- anomalia nei mezzi di trasporto;
- anomalie nelle modalità di consegna e nella confezione del bene consegnato,

tali da far ritenere che il bene sia di provenienza delittuosa, è fatto obbligo di sospendere l'esecuzione del contratto e darne immediata comunicazione al Direttore Generale ed all'OdV.

E', inoltre, fatto divieto di proseguire nell'operazione in assenza di autorizzazione del Direttore Generale.

***

Per ogni affidamento, la società è tenuta ad approntare e mantenere un fascicolo (anche telematico) contenente:

- l'indicazione del RUP e dei componenti della Commissione giudicatrice (nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa),
- la determina a contrarre,
- la documentazione inerente l'esplorazione del mercato e la selezione dell'operatore economico,
- gli inviti trasmessi agli operatori economici selezionati,
- il contratto,
- l'eventuale relazione a sostegno delle ragioni dell'urgenza,
- nonché tutta la restante documentazione prevista dalle procedure e dalle istruzioni operative di cui al pt. 4.1.

Per quanto concerne l'affidamento di incarichi di consulenza per lo svolgimento di prestazioni intellettuali altamente qualificate e/o di comprovata specializzazione aventi carattere essenzialmente fiduciario, si rinvia alla Procedura di Gestione dei Rapporti consulenziali (proc. 10) del presente MOG 231.

Per quanto attiene gli oneri in materia di trasparenza, si fa rinvio al Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e alle relative misure compensative di prevenzione della corruzione (vd. pt. 4.1.).

5. Attività dell'OdV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

In particolare, l'OdV ha facoltà di:

- prendere visione della documentazione di gara;
- verificare le procedure di affidamento;
- acquisire la documentazione relativa alla verifica della fornitura.

6. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

PROCEDURA 4
GESTIONE
CONTABILE E SOCIETARIA

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
    4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
5. ATTIVITÀ DELL'ODV
6. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione Contabile e Societaria al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/01);
- art. 648 ter 1. c.p. autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari

La presente procedura trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società, intervengono nella gestione contabile e societaria.

In particolare, i processi sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ CdA
- ✓ Presidente del CdA

- ✓ Direttore Generale – Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale
- ✓ Amministrazione e Finanza
- ✓ Collegio Sindacale

3. Processi coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione contabile e societaria principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi:

- esercizio dei poteri di ordinari e straordinaria amministrazione
- predisposizione budget annuale e bilancio
- controllo delle registrazioni contabili.

4. Protocolli di prevenzione

La redazione e la tenuta delle scritture contabili devono avvenire secondo i principi dettati in materia dal Codice Civile ed in ossequio ai criteri contabili e gestionali imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Pertanto, nella redazione e tenuta delle scritture contabili la società deve astenersi dall'esporre fatti non rispondenti al vero o omettere fatti rilevanti con la consapevolezza che ciò indurrà in errore terzi, al fine di trarne un ingiusto profitto.

Il flusso di documenti contabili deve avvenire solo ed esclusivamente attraverso gli uffici e le risorse a ciò deputate ed individuate sulla base dell'organigramma, parte integrante del presente MOG 231.

4.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - PRO 04 "*Procedura Gestione Budget*"
  - PRO 20 "*Procedura di Gestione della conformità normativa*";
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;

- procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene la corretta contabilizzazione e gestione dei flussi finanziari da e verso la società.

4.2. Procedure da applicare

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/01, è fatto obbligo di:

a) *gestione contabile e societaria*

- procedere alla redazione del budget nel rispetto di quanto previsto dalla PRO 04 "*Procedura gestione budget*";
- trasmettere in forma scritta i dati e le informazioni utili ai fini della redazione del bilancio e/o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali nel rispetto dei principi di veridicità, certezza e completezza;
- conservare ed archiviare ogni documento contabile;
- predisporre sistemi di inserimento dati in prima nota di immediata lettura, attenendosi a voci riconducibili a quelle di bilancio;
- ottemperare alle prescrizioni contenute nella procedura di gestione dei flussi finanziari, anche con riferimento alla liquidazione dei tributi (proc. 2).

Per contro, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione del bilancio e/o delle relazioni e delle comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- occultare documenti o porre in essere artifici idonei ad impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo;
- porre in essere aumenti fittizi del capitale sociale;
- restituire indebitamente i conferimenti ai soci ovvero liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva *ex lege*;
- porre in essere operazioni illecite sulle azioni o quote della società o di società controllate;
- effettuare illecite operazioni sul capitale ledendo l'interesse dei soci e di terzi;
- porre in essere atti simulati o fraudolenti, determinando la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

5. Attività dell'ODV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti la gestione contabile societaria.

In particolare, su richiesta dell'OdV, i destinatari della presente procedura sono tenuti a:

- esibire la documentazione contabile e gli estratti conto bancari relativi al periodo di competenza e, ove richiesto, i documenti contabili causali del relativo movimento finanziario;

- esibire prova del rapporto sottostante al pagamento di una prestazione anche se contabilmente giustificata; l'OdV ha facoltà di promuovere indagini per mezzo della società presso il terzo incaricato di emettere o utilizzare le fatture inserite nella contabilità della società stessa, facendo richiedere presso questi i documenti speculari a quelli inseriti dalla società;
- esibire i mastrini;
- esibire i libri contabili;
- esibire i libri societari.

E', altresì, garantito lo scambio costante di informazioni tra il Collegio Sindacale (svolgente, altresì, le funzioni previste ex art. 2409 bis cc) e l'OdV in ossequio alla procedura di Gestione dei Flussi Informativi verso l'OdV (Proc. *1, Rapporti tra l'ODV e gli Organi di Controllo*).

Inoltre, l'OdV ha facoltà di:

- monitorare le attività di controllo, di revisione e di esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, delle quali deve essere tempestivamente informato dalla società;
- verificare, anche a mezzo di propri consulenti all'uopo nominati, la corretta tenuta dei libri societari e contabili.

6. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

PROCEDURA 5
GESTIONE DEI RAPPORTI DI INDUSTRIA E COMMERCIO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
    4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
        a) rapporto con le altre imprese
        b) tutela della proprietà industriale (marchi, disegni, brevetti o segni distintivi)
        c) tutela del diritto d'autore (programmi informatici)
        d) beni strumentali (es. personal computer)
5. ATTIVITÀ DELL'ODV
6. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio e della proprietà intellettuale al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001)
- art. 473 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; art. 474 c.p. – introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 25 bis D.lgs. 231/2001)
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1 D.lgs. 231/01)

- art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati e art. 2635 bis comma 1° c.c. – istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore dell'ente, intervengono nella gestione dei rapporti di industria e commercio.

In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ Direttore Generale – Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale
- ✓ Gestione qualità
- ✓ Tecnologie e architetture
- ✓ Gestione progetti
- ✓ Gestione servizi
- ✓ Infrastrutture e impianti

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione dei rapporti di industria e commercio e della proprietà intellettuale principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale.

4. Protocolli di prevenzione

4.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - PRO 09 *"Procedura Formazione"*

- PRO 13 "*Procedura Approvvigionamenti*"
- PRO 20 "*Procedura di gestione della conformità normativa*"

- Regolamento interno di sicurezza informatica
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
  - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene gli approvvigionamenti;
  - procedura 9 (gestione delle attività informatiche) per quanto attiene il rapporto con le altre imprese.

4.2. Procedure da applicare

Ai fini della prevenzione dei reati di cui a D.lgs. 231/01:

a) <u>rapporto con le altre imprese</u>

I rapporti con le altre imprese devono essere improntati alla correttezza ed alla legalità, in applicazione dei principi di cui al Codice Etico, nonché dei principi stabiliti in materia di industria e commercio dalle leggi nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali.

È fatto divieto di:

- compiere con qualsiasi mezzo atti idonei a creare confusione con l'attività di un'altra impresa;
- diffondere notizie e apprezzamenti sull'attività di un'altra impresa idonei a determinarne il discredito;
- appropriarsi di pregi e/o dell'impresa di un concorrente;
- valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui impresa.

b) <u>tutela della proprietà industriale (marchi, disegni, brevetti o segni distintivi)</u>

Ogni acquisto deve avvenire nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla PRO 13 "*Procedura Approvvigionamenti*" e dalla procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) del presente MOG 231.

La società è tenuta a verificare ciascun bene acquistato, con particolare – ma non esclusivo – riferimento all'autenticità di marchi, disegni, brevetti o segni distintivi, acquisendo la documentazione a supporto.

Per ogni bene acquistato, la società è tenuta ad istituire apposito fascicolo (anche telematico) contenente:

- documentazione sottostante l'acquisto del bene;
- eventuale documentazione collaterale relativa all'autenticità di marchi, disegni, brevetti o segni distintivi.

È fatto assoluto divieto di:

- contraffare, alterare o fare uso (anche senza essere concorsi nella contraffazione o nell'alterazione) di marchi, segni distintivi nazionali o esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri;
- introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

c) tutela del diritto d'autore (programmi informatici e documentazione)

Ogni programma informatico installato deve essere dotato di regolare licenza.

È fatto divieto di duplicare, installare, detenere o utilizzare abusivamente programmi informatici ovvero qualsiasi altro mezzo volto a rimuovere i sistemi di protezione dei programmi informatici.

La società è tenuta a predisporre apposito elenco (anche telematico) delle postazioni informatiche indicandone l'utilizzatore, i software caricati, le licenze e la loro data di scadenza, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di sicurezza informatica e dalla procedura di gestione delle attività informatiche (proc. 9) del presente MOG 231.

Nel caso si ravvisi la necessità di un nuovo programma informatico è fatto obbligo di:

- provvedere all'acquisto nel rispetto della PRO 13 "*Procedura Approvvigionamento*" e della procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) del presente MOG 231;
- per ogni programma informatico acquistato devono essere abbinabili:
  - ordine di acquisto
  - fattura di acquisto
  - operazione di pagamento
  - eventuale documentazione collaterale all'operazione di acquisto;
- aggiornare tempestivamente l'elenco delle postazioni informatiche.

In assenza di specifica autorizzazione del Direttore Generale, è fatto assoluto divieto di eseguire il download e/o installare programmi informatici, files o applicazioni anche se denominati *free* sui dispositivi informatici della società.

Il materiale didattico deve essere gestito e conservato nel rispetto di quanto previsto nella PRO 09 *"Procedura Formazione".* In assenza di specifica autorizzazione del Direttore Generale, è fatto assoluto divieto di duplicare, distribuire e/o comunque utilizzare per scopi personali o illeciti materiale didattico informativo relativo a corsi di formazione.

d) beni strumentali (es. personal computer)

Ogni acquisto deve avvenire nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla PRO 13 "*Procedura Approvvigionamento*" e dalla procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) del presente MOG 231.

Per ogni bene strumentale devono essere abbinabili:

- ordine di acquisto
- fattura di acquisto
- operazione di pagamento
- eventuale documentazione collaterale all'operazione di acquisto.

Tutti i beni strumentali devono rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale di settore; in particolare, tutti i beni strumentali devono essere dotati della marcatura e della dichiarazione di conformità CE.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere archiviata ed esibita su richiesta all'OdV.

5. Attività dell'ODV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti la gestione dei rapporti con le altre imprese e della proprietà intellettuale.

In particolare, l'OdV ha facoltà di prendere visione di:

- fascicolo relativo agli acquisti, con particolare – ma non esclusivo – riferimento ai programmi informatici ed ai beni strumentali;
- elenco delle postazioni informatiche.

6. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

PROCEDURA 6
GESTIONE DI MONETE, BANCONOTE E VALORI BOLLATI

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
    4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
        a) banconote e monete
        b) valori bollati
5. ATTIVITÀ DELL'ODV
6. DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI:

REPORT 2.6.1. – SEGNALAZIONE MONETE, BANCONOTE, VALORI BOLLATI SOSPETTI
REPORT 2.6.2. – REPORT VALORI BOLLATI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione di monete, banconote e valori bollati al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società, intervengono nella gestione di monete, banconote e valori bollati.

In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ Amministrazione e Finanza

3. Processi coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione di monete, banconote e valori bollati principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi:

- gestione della cassa contanti
- gestione dei valori bollati.

4. Protocolli di prevenzione

Ciascun valore di Stato deve essere trattato e gestito conformemente alle leggi e disposizioni previste in materia.

Inoltre, ciascun valore – sia esso cartamoneta, filigrana, metallo o valore bollato – deve essere custodito e gestito al fine di evitare ogni danneggiamento, deterioramento o distruzione eccezion fatta per l'usura determinata dall'ordinario utilizzo.

4.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - PRO 07 *"Procedura Tesoreria"*
  - PRO 20 "*Procedura di Gestione della conformità normativa*";
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;

- procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene la tenuta della prima nota contabile.

4.2. Procedure da applicare

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 occorre segnatamente:

a) <u>banconote e monete</u>

- rispettare la procedura inerente la gestione dei flussi finanziari (Procedura 2) del presente MOG 231, nonché la PRO 07 *"Procedura Tesoreria"*;
- nel caso di ricezione di banconota o moneta sospetta di falso:
  - redigere apposito report (avvalendosi del *Report 2.6.1 – Segnalazione Monete, Banconote e Valori Bollati Sospetti* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea) contenente data e ora del rinvenimento, fonte di provenienza della banconota o moneta e sottoscrizione del soggetto rinveniente;
  - allegare al report copia fotostatica della banconota ovvero della moneta sospetta di falso;
  - informare tempestivamente l'OdV a mezzo della trasmissione del report suddetto;
  - far verificare alle competenti Pubbliche Autorità l'autenticità della banconota o della moneta, rendendo accessibili i dati raccolti a mezzo del report citato;
  - chiudere il report esponendo l'esito dell'accertamento della Pubblica Autorità, se noto e trasmetterlo tempestivamente all'OdV;
  - conservare il report così redatto in apposito faldone a disposizione dell'OdV.

b) <u>valori bollati</u>

- rispettare le procedure inerenti la gestione dei flussi finanziari (Procedura 2);
- dotarsi di apposito registro di carico/scarico dei valori bollati (avvalendosi del *Report 2.6.2 – Report Valori Bollati* ovvero mediante altra forma scritta libera), sul quale devono essere riportati i movimenti di carico (con allegazione del documento di cui al punto successivo) ed i movimenti di scarico (con sintetica descrizione della causale), suddivisi per pezzature e con indicazione del numero di pezzi e del valore complessivo;
- acquistare i valori bollati presso gli esercizi abilitati previa vidimazione da parte degli stessi di elenco dettagliato dei valori acquistati;
- nel caso di ricezione valore bollato sospetto di falso:
  - redigere apposito report (avvalendosi del *Report 2.6.1 – Segnalazione Monete, Banconote e Valori Bollati Sospetti* ovvero mediante altra forma scritta libera)

contenente data e ora del rinvenimento, fonte di provenienza del valore bollato e sottoscrizione del soggetto rinveniente;

- allegare al report copia fotostatica del valore bollato sospetto di falso;
- informare tempestivamente l'OdV a mezzo della trasmissione del report suddetto;
- far verificare alle competenti Pubbliche Autorità l'autenticità del valore bollato, rendendo accessibili i dati raccolti a mezzo del report citato;
- chiudere il report esponendo l'esito dell'accertamento della Pubblica Autorità, se noto e trasmetterlo tempestivamente all'OdV;
- conservare il report così redatto in apposito faldone a disposizione dell'OdV.

5. Attività dell'ODV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti l'acquisto e la gestione dei valori bollati, nonché i report indicati nella presente procedura.

La società deve essere sempre e comunque in grado di ricostruire la causale e l'iter seguito da ogni flusso in entrata ed in uscita: l'OdV ha facoltà di verificare a campione l'adempimento di tale dovere.

6. Disposizioni Finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

REPORT 2.6.1 – SEGNALAZIONE MONETE, BANCONOTE E VALORI BOLLATI SOSPETTI

DATA E ORA DEL RINVENIMENTO	
SOGGETTO SEGNALANTE (generalità e funzione)	
UFFICIO INTERESSATO	
PROVENIENZA DELLA BANCONOTA/VALORE BOLLATO	

- Si allega copia fotostatica della banconota/moneta/ valore bollato del valore di euro ____ nr seriale/identificativo _____.

_____, lì _____

Sottoscrizione

_____

DATA	
AUTORITA' ACCERTATRICE	
ESITO DELL'ACCERTAMENTO	

- Si allega verbale redatto a cura dell'Autorità accertatrice.

Sottoscrizione _____

Registro valori bollati

TECNOLOGIE TELEMATICHE TRASPORTI TRAFFICO TORINO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01

REPORT – GESTIONE MONETE, BANCONOTE E VALORI BOLLATI

Procedura 2.6

		Marche da Bollo € ______			Marche da Bollo € ______			Marche da Bollo € ______			
Data	**Operazione**	**Entrata**	**Uscita**	**Saldo**	**Entrata**	**Uscita**	**Saldo**	**Entrata**	**Uscita**	**Saldo**	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	
				0			0			0	**TOT**
				€ -			**€ -**			**€ -**	**€ -**

PROCEDURA 7
ANTICORRUZIONE - GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PP.AA. E I PRIVATI

INDICE:

PARTE I – ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PP.AA.

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
    4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
        a) regalie ed omaggi
        b) erogazione contributi ad enti e organizzazioni pubbliche
        c) contatti personali con le PP.AA. (principi generali)
        d) affidamenti di lavori, servizi e forniture
        e) partecipazione a gare d'appalto pubbliche
        f) richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea
        g) gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea
        h) tracciabilità dei flussi finanziari
        i) ispezioni, accessi, controlli e richieste

PARTE II – ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I PRIVATI

5. OBIETTIVI
6. DESTINATARI
7. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI

8. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
8.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
8.2. PROCEDURE DA APPLICARE
a) regalie ed omaggi
b) erogazione contributi ad enti ed organizzazioni private
c) richiesta di contributi o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate a Enti Privati
d) gestione e spendita di contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da Enti Privati
e) rapporti con i clienti e gli utenti (rinvio)
9. ATTIVITÀ DELL'ODV
10. DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI:

REPORT 2.7.1. – REPORT PRESUNTE VIOLAZIONI
REPORT 2.7.2. – REPORT MENSILE CONTATTI CON LA P.A.
REPORT 2.7.3. – REPORT REGALIE D'USO
REPORT 2.7.4. – REPORT RICHIESTA CONTRIBUTI O ALTRE EROGAZIONI
REPORT 2.7.5. – REPORT GESTIONE E SPENDITA CONTRIBUTI O ALTRE EROGAZIONI
REPORT 2.7.6. – REPORT ISPEZIONI, ACCESSI E/O CONTROLLI

PARTE I

ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PP.AA.

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione dei Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In ossequio al Par. 3 della Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", nonché della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC

recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", la presente procedura del MOG 231 costituisce anche misura integrativa per prevenire fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG 231):

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/01);
- art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e art. 635 c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 24 bis D.Lgs. 231/01)
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/01)
- art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore dell'Associazione, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (diverse dai soci pubblici).

In particolare, i processi sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ CdA
- ✓ Presidente del CdA
- ✓ Direttore Generale - Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale
- ✓ Amministrazione e Finanza
- ✓ Approvvigionamenti e Facility Management
- ✓ Controllo di Gestione
- ✓ Commerciale

- ✓ Tecnologie e architetture
- ✓ Gestione progetti
- ✓ Gestione Servizi
- ✓ Infrastrutture e impianti
- ✓ Commissione aggiudicatrice
- ✓ RUP
- ✓ Consulenti esterni

3. Processi coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione dei Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni - diverse dai Soci pubblici - principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi:

- gestione degli affidamenti
- valutazione delle offerte
- gestione degli omaggi e delle regalie
- richiesta e gestione contributi pubblici/privati
- gestione dei rapporti con le PPAA (diversi dai soci e dai clienti pubblici).

4. Protocolli di prevenzione

La società deve intrattenere rapporti con le P.A. (diverse dai Soci pubblici) nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio ai principi condivisi con l'adozione del Codice Etico, gestendo i contatti con gli Enti Pubblici, i soggetti ivi impiegati e con i soggetti privati con correttezza e trasparenza.

Con particolare riferimento a gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione ed utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (regionale, nazionale e/o comunitaria), gestione di commesse, rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, civili, penali o amministrative e simili, ogni contatto deve avvenire da parte degli organi societari e dei soggetti a ciò espressamente incaricati, in linea con le strategie aziendali e nel rispetto delle disposizioni organizzative.

Sono vietati contatti con la P.A. da parte dei soggetti a ciò non autorizzati dalla società.

In particolare, è fatto divieto di:

- stipulare un qualsivoglia accordo criminoso avente ad oggetto il mercanteggiamento delle pubbliche funzioni dietro corrispettivo (denaro o altra utilità);
- indurre in errore, mediante artifizi o raggiri, i soggetti pubblici competenti in modo da determinare costoro a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per sé;
- ottenere indebitamente erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di soggetti pubblici (anche sovranazionali), mediante l'induzione in errore dei soggetti pubblici stessi per mezzo di artifizi o raggiri;
- fare regalie su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo.

4.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Procedure di cui al Manuale di Qualità (anche quali misure compensative per la prevenzione della corruzione (pgf. V.2. - Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione), con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - PRO 20 "*Procedura di Gestione della conformità normativa*";
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
  - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene la tracciabilità e l'esecuzione dei pagamenti da e verso le Pubbliche Amministrazioni;
  - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene gli approvvigionamenti;
  - procedura 10 (gestione dei rapporti consulenziali) per quanto attiene i rapporti con i consulenti esterni;
  - procedura 13 (selezione, assunzione e gestione delle risorse umane) con riferimento alla gestione delle risorse umane.

4.2. Procedure da applicare

a) regalie ed omaggi

Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare le scelte della P.A. (e soggetti equiparabili sopra citati) o anche solo a sensibilizzarne gli appartenenti.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo la società ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

Conseguentemente, qualora la società intenda effettuare regalie d'uso:

- il Direttore Generale deve redigere un report (*Report 2.7.3 – Regalie d'uso*) contenente:
  - occasione della regalia d'uso
  - elenco di destinatari della regalia d'uso, con suddivisione in fasce (massimo tre)
  - budget complessivo dedicato alla regalia d'uso dell'occasione
  - criterio di ripartizione del budget tra le varie fasce di destinatari
- tale report deve essere inviato all'OdV;
- l'approvvigionamento della regalia d'uso dovrà avvenire nel rispetto della Procedura di Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (Proc. 3);
- il pagamento dell'acquisto delle regalie d'uso deve avvenire conformemente alla Procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2).

E' sempre fatto divieto di:

- effettuare dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) su richiesta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio. In caso di richiesta di tal fatta (sia essa diretta o indiretta, esplicita o

implicita), i Destinatari sono tenuti a farne immediata segnalazione al Direttore Generale ed all'OdV, a mezzo di apposito report (*Report 2.7.1 –Presunte Violazioni*);

– ricevere dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità), direttamente o indirettamente, o di accordarsi in tal senso.

In caso di promessa di dazioni o di consegna inopponibile, è fatto obbligo di darne comunicazione all'OdV e al Direttore Generale, che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad informare l'autore della regalia sulla politica aziendale in materia, restituendo l'omaggio e/o la regalia ovvero devolvendolo ad associazioni benefiche, o.n.l.u.s. et similia.

b) <u>erogazioni, contributi ad enti e organizzazioni pubbliche</u>

E' vietato fornire qualsiasi *contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati,* eccezion fatta per quanto ammesso e previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
In tali casi:

- il contributo deve essere formalmente stanziato dal Direttore Generale;
- l'esecuzione dello stanziamento deliberato deve avvenire nel rispetto della Procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2).

I documenti menzionati devono essere conservati in apposito archivio (anche telematico).

c) <u>contatti personali con le PP.AA. (principi generali)</u>

I contatti con i rappresentanti degli Enti Pubblici - diversi dai Soci pubblici - possono essere intrattenuti solo dal personale all'uopo incaricato.

Nei contatti con le PP.AA., i soggetti devono:

- applicare i principi di cui al Codice Etico in materia di rapporti con le PP.AA;
- conservare ogni comunicazione scritta (cartacea o telematica) intercorrente tra i soggetti della società di cui sopra e i soggetti appartenenti alle PP.AA. riguardante processi diversi dalla normale erogazione del servizio così come previsto dall'oggetto sociale dell'Azienda;
- segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia[1] eventualmente insorta nel corso di uno dei contatti con le PP.AA., a mezzo di apposito report (avvalendosi del *Report 2.7.1 – Presunte Violazioni* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea).

[1] Deve intendersi <u>anomalia</u>, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni condotta del Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che appaia in contrasto con i principi di cui al Codice Etico, ovvero che faccia sospettare una richiesta ovvero una dazione di denaro o di beni di altra utilità esulante quanto dovuto per legge, regolamento, ordine, disciplina o contratto, qualunque richiesta o offerta di favori, nonché qualunque condotta discriminatoria o preferenziale.

E' fatto divieto di sfruttare o vantare relazioni esistenti o presunte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero con i membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e con funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri al fine di ottenere vantaggi indebiti.

d) affidamenti lavori, servizi e forniture

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni la società è tenuta a:

- rispettare quanto previsto nel codice dei contratti pubblici, nelle Linee guida emanate dall'ANAC (per quanto applicabili) e nel Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (vd. pt. 4.1.),
- rispettare quanto previsto nella Procedura di Gestione degli Affidamenti, Lavori, Servizi e Forniture (proc. 3) del presente MOG 231,
- rispettare i seguenti principi:
    - economicità, assicurando l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
    - efficacia, assicurando la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
    - tempestività, soddisfando l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
    - correttezza, assicurando una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
    - libera concorrenza, assicurando l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
    - non discriminazione e di parità di trattamento, assicurando una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
    - trasparenza e pubblicità, assicurando la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
    - proporzionalità, assicurando l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
    - sostenibilità energetica e ambientale, assicurando la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e richiamati dall'art. 34 del Codice dei contratti pubblici;
    - prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, assicurando l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto,

assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato da ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e del Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Inoltre, con riguardo ai contratti sotto soglia comunitaria, la società è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

E' fatto divieto di limitare artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

e) partecipazione a gare d'appalto pubbliche

È fatto obbligo di:

- provvedere alla predisposizione dei documenti di partecipazione alla gara;
- provvedere alla sottoscrizione della documentazione cartacea o telematica di gara per il tramite di soggetto all'uopo espressamente delegato;
- predisporre un elenco delle gare cui la società partecipa;
- predisporre una nota informativa per ciascuna gara in essere contenente:
    - gli estremi dell'appalto
    - lo stato di avanzamento
    - gli eventuali documenti di costituzione di RTI o consorzi laddove la società partecipasse in tale forma
    - gli eventuali eventi anomali (vedi nota 1) o di rallentamento, l'insorgere dei quali deve essere immediatamente segnalato all'OdV a mezzo di apposito report (Report 2.7.1 –*Presunte Violazioni* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea);
- verificare la veridicità di quanto autocertificato;
- conservare nel fascicolo (anche telematico) di gara la documentazione comprovante i dati autocertificati; detta documentazione non deve risalire a più di sei mesi antecedenti il momento di presentazione dell'offerta di gara;
- esibire, su richiesta, all'OdV i report e le note informative di cui sopra unitamente a tutta la documentazione inerente la gara in oggetto, con particolare riferimento ai documenti di autocertificazione e agli eventuali documenti di costituzione di A.T.I. o consorzi laddove l'Associazione intendesse partecipare in tale forma. In tale caso, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione concernente la costituenda A.T.I. ovvero il costituendo consorzio, con facoltà di interfacciarsi con l'OdV – se esistente – delle altre partecipanti all'A.T.I. o al consorzio; in ogni caso ogni comunicazione intercorrente con le altre partecipanti all'A.T.I. ovvero al consorzio deve essere conservata.

I contatti con la stazione appaltante (e i suoi delegati e/o rappresentanti) e con i commissari possono essere intrattenuti solo da soggetti espressamente autorizzati o all'uopo delegati nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico in materia di rapporti con le PP.AA.

Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare le scelte dei commissari di gara ovvero della stazione appaltante (e i suoi delegati e/o rappresentanti) e il regolare andamento della gara.

È sempre vietata ogni condotta sopra descritta (o analoga) compiuta su richiesta dei commissari di gara ovvero della stazione appaltante (per il tramite dei suoi delegati e/o rappresentanti): in caso di richiesta di tal fatta (sia essa diretta o indiretta, esplicita o implicita), i Destinatari sono tenuti a farne immediata segnalazione al Direttore Generale ed all'OdV, a mezzo di apposito report (*Report 2.7.1 – Segnalazione Presunte Violazioni*).

Per quanto concerne l'erogazione del servizio, si rinvia alla Procedura di Gestione dell'Erogazione del Servizio (proc. 12) del presente MOG 231.

f) *richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea*

In caso di richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, occorre darne tempestiva informazione all'OdV, mediante report (avvalendosi del *Report 2.7.4 – Richiesta Contributi o Altre Erogazioni* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea) contenente:

- la data di presentazione della richiesta
- il nominativo e la sottoscrizione della persona fisica che si occupa della predisposizione della richiesta
- il nominativo e la sottoscrizione della persona fisica che si occupa della firma della richiesta
- l'ente destinatario della richiesta
- gli estremi della richiesta
- la documentazione presentata
- lo stato di avanzamento della richiesta
- l'esito della richiesta.

La documentazione concernente la richiesta (bando, certificazioni, dichiarazioni etc.) deve essere custodita in apposito fascicolo (anche telematico), a disposizione dell'OdV su richiesta.

La società è tenuta a:

- verificare la veridicità di quanto autocertificato,

- conservare la documentazione comprovante i dati autocertificati; detta documentazione probatoria non deve risalire a più di sei mesi antecedenti il momento di presentazione della richiesta;
- in caso di anomalia (secondo i criteri di cui alla nota 1), sospendere l'iter di richiesta e segnalare al Direttore Generale ed all'OdV la problematica (avvalendosi del *Report 2.7.1 – Segnalazione Presunte Violazioni* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea).

E' fatto divieto di proseguire nell'operazione in assenza di autorizzazione del Direttore Generale.

Sono esclusi dall'obbligo di reportistica ad hoc i contributi erogati dai Soci in forza di quanto previsto dallo Statuto della Società.

g) gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea

La spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea deve avvenire sempre e solo mediante operazioni conformi a quanto previsto nella procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2) e per il solo fine per cui sono stati erogati.

Delle operazioni di cui sopra deve essere data tempestiva informazione all'OdV, mediante report (avvalendosi del *Report 2.7.5. – Gestione e spendita contributi o altre erogazioni* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea), contenente:

- la data di erogazione
- l'ente erogatore
- il nominativo dei soggetti coinvolti nella gestione e nella spendita dei contributi
- la destinazione istituzionale dell'erogazione e la destinazione effettiva della medesima
- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati.

La documentazione concernente la gestione e la spendita del contributo deve essere custodita unitamente alla documentazione inerente la richiesta del contributo di cui al punto *f*) e messa a disposizione dell'OdV su richiesta.

Sono esclusi dall'obbligo di reportistica *ad hoc* i contributi erogati dai Soci in forza di quanto previsto dallo Statuto della Società.

h) tracciabilità dei flussi finanziari (ex L. 13 agosto 2010 n° 136 e succ. modifiche, D.L. 12 novembre 2010 n° 187 e succ. modifiche, Determinazione n° 8 del 18 novembre 2010

dell'Autorità sui Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, Determinazione n° 10 del 22 dicembre 2010, Determinazione n° 4 del 7 luglio 2011 e succ. determinazioni).

Si rimanda alla Procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2).

i) ispezioni, accessi, controlli e richieste

In caso di ispezioni, accessi e/o controlli da parte di soggetti pubblici (ad esclusione dei Soci) è fatto obbligo di:

- avvisare ed attendere il responsabile dell'area coinvolta ovvero, qualora non disponibile, il Direttore Generale;
- in presenza di richieste verbali da parte di Pubblici Ufficiali, richiedere agli stessi di formalizzare per iscritto la richiesta;
- richiedere copia del rapporto di intervento eventualmente rilasciato dai pubblici ufficiali;
- compilare report (avvalendosi del *Report 2.7.6. – Ispezioni, Accessi e/o Controlli* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea) contenente:
    - data dell'accesso
    - soggetti presenti all'accesso
    - generalità del funzionario intervenuto
    - motivo dell'intervento
    - descrizione sommaria delle attività svolte dal funzionario intervenuto
    - eventuali segnalazioni

Tale report ed il verbale e/o rapporto rilasciato dal funzionario intervenuto devono essere conservati agli atti della società e trasmessi senza indugio all'OdV.

***

PARTE II

ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I PRIVATI

5. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla politica anticorruzione ed alla gestione dei rapporti con i soggetti privati al fine di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In ossequio al Par. 3 della Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", nonché della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", la presente procedura del MOG 231 costituisce anche misura integrativa per prevenire fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG 231):

- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/01).
- art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati e art. 2635 bis c.c. – istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

6. Destinatari

La presente procedura trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza, a favore della Società, intervengono nei processi intrattenendo rapporti con i soggetti privati.

In particolare, i processi sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ CdA
- ✓ Presidente del CdA
- ✓ Direttore Generale - Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale
- ✓ Amministrazione e Finanza
- ✓ Controllo di Gestione
- ✓ Marketing e Strategie di Business
- ✓ Comunicazioni e relazioni esterne
- ✓ Operations e Organizzazione

- ✓ Tecnologie e architetture
- ✓ Infrastrutture e impianti
- ✓ Gestione Servizi
- ✓ Gestione progetti

7. Processi coinvolti

La gestione dei rapporti con i soggetti privati coinvolge principalmente i seguenti processi:

- rappresentanza legale
- gestione dell'attività aziendale (supervisione e coordinamento)
- gestione dei rapporti con i clienti
- gestione dell'erogazione del servizio
- gestione delle attività di consulenza.

8. Protocolli di prevenzione

Attesa la natura giuridica della società, il tipo di servizio erogato ed i compiti ad essa affidati dallo Statuto, le risorse possono assumere tanto la qualifica di pubblico ufficiale quanto la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.

I rapporti con i soggetti privati devono essere tenuti nel rispetto della normativa vigente e dei principi di cui al Codice Etico.

In particolare, è fatto divieto di:

- costringere taluno a dare o a promettere a sé o ad un terzo denaro o altra utilità, mediante abuso della propria qualità o dei propri poteri;
- ricevere, nell'esercizio delle funzioni o dei poteri, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o da accettarne la promessa;
- porre in essere le condotte di cui ai punti che precedono al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o da accettarne la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio;
- procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto nello svolgimento delle funzioni o del proprio servizio, in

violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti;

- sfruttare o vantare relazioni esistenti o presunte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero con i membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e con funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri al fine di ottenere vantaggi indebiti;
- rifiutare indebitamente di compiere atti di ufficio qualificati, il cui compimento risulta strumentale al soddisfacimento di preminenti ragioni di interesse pubblico espressamente tipizzate dalla legge (ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità);
- omettere il compimento di un atto o di omettere risposta (laddove sussiste un obbligo in tal senso) a fronte della diffida ad adempiere presentata dal soggetto privato;
- interrompe il servizio, ovvero sospendere il lavoro negli stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio stesso;
- fare regalie su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo.

Le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, meeting e simili iniziative, sono gestite direttamente dal Direttore Generale nel rispetto della normativa di settore e dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

8.1. Documentazione integrativa

Pertanto, la presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Procedure di cui al Manuale di Qualità (anche quali misure compensative per la prevenzione della corruzione (pgf. V.2. - Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione), con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
    - PRO 20 "*Procedura di Gestione della conformità normativa*";
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:

- procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
- procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene la tracciabilità e l'esecuzione dei pagamenti da e verso i soggetti privati;
- procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene gli approvvigionamenti;
- procedura 10 (gestione dei rapporti consulenziali) per quanto attiene il rapporto con i consulenti esterni;
- procedura 12 (gestione dell'erogazione del servizio) per quanto attiene i rapporti con i clienti e gli utenti;
- procedura 13 (selezione, assunzione e gestione delle risorse umane) con riferimento ai criteri di selezione delle risorse umane.

8.2. Procedure da applicare

a) <u>regalie ed omaggi</u>

Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare le scelte della P.A. (e soggetti equiparabili sopra citati) o anche solo a sensibilizzarne gli appartenenti.
Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.
<u>E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo:</u> solo la società ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

Conseguentemente, qualora la società intenda effettuare regalie d'uso:

- il Direttore Generale deve redigere un report (*Report 2.7.3 – Regalie d'uso*) contenente:
  - occasione della regalia d'uso
  - elenco di destinatari della regalia d'uso, con suddivisione in fasce (massimo tre)
  - budget complessivo dedicato alla regalia d'uso dell'occasione
  - criterio di ripartizione del budget tra le varie fasce di destinatari
- tale report deve essere inviato all'OdV;
- l'approvvigionamento della regalia d'uso dovrà avvenire nel rispetto della Procedura di Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (Proc. 3);

- il pagamento dell'acquisto delle regalie d'uso deve avvenire conformemente alla Procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2).

E' sempre fatto divieto di:

– effettuare dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) su richiesta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio. In caso di richiesta di tal fatta (sia essa diretta o indiretta, esplicita o implicita), i Destinatari sono tenuti a farne immediata segnalazione al Direttore Generale ed all'OdV, a mezzo di apposito report (*Report 2.7.1 –Presunte Violazioni*);

– ricevere dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità), direttamente o indirettamente, o di accordarsi in tal senso.

In caso di promessa di dazioni o di consegna inopponibile, è fatto obbligo di darne comunicazione all'OdV e al Direttore Generale, che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad informare l'autore della regalia sulla politica aziendale in materia, restituendo l'omaggio e/o la regalia ovvero devolvendolo ad associazioni benefiche, o.n.l.u.s. et similia.

b) *erogazione contributi ad enti ed organizzazioni private*

E' vietato fornire qualsiasi *contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a movimenti, comitati ed organizzazioni private*, eccezion fatta per quanto ammesso e previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In tali casi:

- il contributo deve essere formalmente stanziato dal Direttore Generale;
- l'atto formale di stanziamento deve essere trasmesso all'OdV;
- l'esecuzione dello stanziamento deliberato deve avvenire nel rispetto della Procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2).

c) *richiesta di contributi o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate a enti privati*

In caso di richiesta di contributi o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, occorre darne tempestiva informazione all'OdV, mediante report (avvalendosi del *Report 2.7.4. – Richiesta Contributi o Altre Erogazioni* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea) contenente:

- la data di presentazione della richiesta

- il nominativo e la sottoscrizione della persona fisica che si occupa della predisposizione della richiesta
- il nominativo e la sottoscrizione della persona fisica che si occupa della firma della richiesta
- gli estremi della richiesta
- la documentazione presentata
- lo stato di avanzamento della richiesta
- l'esito della richiesta;

La documentazione concernente la richiesta deve essere custodita in apposito fascicolo (anche telematico), a disposizione dell'OdV su richiesta.

In caso di eventi che possano generare violazione della presente procedura e/o del Codice Etico occorre sospendere l'iter di richiesta e segnalare al Direttore Generale ed all'OdV la problematica (avvalendosi del *Report 2.7.1 – Segnalazione Presunte Violazioni* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea).

E' fatto divieto di proseguire nell'operazione in assenza di autorizzazione del Direttore Generale.

d) gestione e spendita di contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da enti privati

La spendita di contributi o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da enti privati deve avvenire sempre e solo mediante operazioni conformi a quanto previsto nella procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2) e per il solo fine per cui sono stati erogati.

Delle operazioni di cui sopra, deve sempre essere data tempestiva informazione all'OdV, mediante report (avvalendosi del *Report 2.7.5. – Gestione e spendita contributi o altre erogazioni* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea), contenente:

- la data di erogazione
- l'ente privato erogatore
- il nominativo dei soggetti coinvolti nella gestione e nella spendita dei contributi
- la destinazione istituzionale dell'erogazione e la destinazione effettiva della medesima
- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati.

La documentazione concernente la gestione e la spendita del contributo deve essere custodita unitamente alla documentazione inerente la richiesta del contributo di cui al punto c) e messa a disposizione dell'OdV su richiesta.

e) rapporti con gli utenti ed i clienti (rinvio)

Si rimanda alla Procedura di Gestione dell'erogazione del servizio (Proc. 12) del presente MOG 231.

9. Attività dell'OdV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti i rapporti con i soggetti pubblici e i soggetti privati.

La società deve essere sempre e comunque in grado di giustificare dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità verso soggetti qualificati o a questi sottoposti appartenenti alla PA ovvero ad altro soggetto privato: l'OdV ha facoltà di verificare a campione l'adempimento a tale dovere.

In particolare l'OdV ha facoltà di:

- richiedere e prendere visione della documentazione relativa alle regalie d'uso;
- richiedere e prendere visione della documentazione relativa alla richiesta, alla gestione ed alla spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- richiedere e prendere visione della documentazione relativa alle donazioni, alle sponsorizzazioni ed all'erogazione di contributi da parte della società.

10. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

REPORT 2.7.1 – SEGNALAZIONE PRESUNTE VIOLAZIONI

DATA	
SOGGETTO PREDISPONENTE (ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	
ENTE PUBBLICO (p.a. di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	
MODALITA' del CONTATTO • contatto telefonico – specificare ora della telefonata in entrata/uscita • contatto personale – specificare il luogo di incontro	
MOTIVO ED OGGETTO del CONTATTO	
PRESUNTA VIOLAZIONE RILEVATA	

Sottoscrizione

_____

DATA/ LUOGO/ ORA	**RISORSA INTERNA CONTATTANTE** (ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	**ENTE CONTATTATO** (p.a. di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	**MODALITA'** (contatto telefonico, personale…)	**MOTIVO ED OGGETTO** (sintetica descrizione)	**ANOMALIE** (indicare se presenti rinviando ad apposito report)	**FIRMA**

DATA/ LUOGO/ ORA	**RISORSA INTERNA CONTATTANTE** (ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	**ENTE CONTATTATO** (p.a. di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	**MODALITA'** (contatto telefonico, personale…)	**MOTIVO ED OGGETTO** (sintetica descrizione)	**ANOMALIE** (indicare se presenti rinviando ad apposito report)	**FIRMA**

DATA/ LUOGO/ ORA	**RISORSA INTERNA CONTATTANTE** (ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	**ENTE CONTATTATO** (p.a. di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	**MODALITA'** (contatto telefonico, personale…)	**MOTIVO ED OGGETTO** (sintetica descrizione)	**ANOMALIE** (indicare se presenti rinviando ad apposito report)	**FIRMA**

REPORT 2.7.3 – REGALIE D'USO

DATA	
SOGGETTO PREDISPONENTE	
OCCASIONE DELLA REGALIA	
FASCE DI DESTINATARI (suddivisione in max 3 fasce)	
BUDGET COMPLESSIVO	
BUDGET PER FASCIA	

Sottoscrizione

_____

REPORT 2.7.4 – RICHIESTA CONTRIBUTI O ALTRE EROGAZIONI

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	
(a) SOGGETTO CHE PREDISPONE LA RICHIESTA (ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica incaricata degli adempimenti materiali)	
(b) SOGGETTO CHE FIRMA LA RICHIESTA (generalità e funzione della persona fisica che firma la richiesta)	
ENTE PUBBLICO/ENTE PRIVATO (p.a. destinataria della richiesta/ente privato)	
ESTREMI DELLA RICHIESTA (bando, scadenza, etc…)	
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA (certificazioni, dichiarazioni, etc…)	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA RICHIESTA (comunicazioni con la P.A., richieste chiarimenti, integrazione documenti, etc…)	
ESITO (ottenimento o meno del contributo, destinazione del contributo, documenti attestanti l'utilizzo da allegare)	

Si allegano: _____

Sottoscrizione (a) _____ Sottoscrizione (b) _____

REPORT 2.7.5 –GESTIONE E SPENDITA CONTRIBUTI O ALTRE EROGAZIONI

DATA EROGAZIONE	
ENTE EROGATORE	
SOGGETTI COINVOLTI (soggetto dotato del potere di spesa, soggetti incaricati degli adempimenti materiali)	
DESTINAZIONE ISTITUZIONALE DELL'EROGAZIONE	
DESTINAZIONE EFFETTIVA DELL'EROGAZIONE	
(EVENTUALI) COLLABORATORI ESTERNI INCARICATI	

Data _____

Sottoscrizione _____

REPORT 2.7.6 – ISPEZIONI, ACCESSI E/O CONTROLLI

DATA DELL'ACCESSO	
SOGGETTO PRESENTE ALL'ACCESSO (ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI PRESENTI ALL'ACCESSO (ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	
FUNZIONARIO INTERVENUTO (p.a. di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	
MOTIVO DELL'ACCESSO	
ATTIVITA' SVOLTA DAL FUNZIONARIO	
SEGNALAZIONI	

☐ Si allega: _____

Sottoscrizione

_____

PROCEDURA 8
GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. RIFERIMENTI DI LEGGE
5. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
    5.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    5.2. PROCEDURE DA APPLICARE
        a) individuare i soggetti responsabili
        b) rispettare gli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavori e agenti chimici, fisici e biologici
        c) predisporre le misure di prevenzione e protezione
        d) gestire l'attività di natura organizzativa
        e) gestire l'attività di sorveglianza sanitaria
        f) gestire l'attività di informazione e formazione dei lavoratori
        g) gestire l'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza
        h) acquisire la documentazione e le certificazioni obbligatorie di legge
        i) verificare periodicamente l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate
        j) organizzare i flussi informativi
        k) gestire gli infortuni, gli incidenti ed i comportamenti pericolosi
6. ATTIVITÀ DELL'ODV
7. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro al fine di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- art. 603 bis c.p. - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies D.lgs. 231/01)
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione del reato di cui all'art. 603 bis c.p..

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della Società, intervengono nella gestione della salute e della sicurezza su lavoro.

In particolare, i processi sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei soggetti di cui all'organigramma della sicurezza (si riportano le definizioni per agevolare la comprensione della procedura e, quindi, la sua applicazione):

- ✓ DdL – Datore di Lavoro
  Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

- ✓ Dirigente
  Soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

- ✓ Quadri
  Soggetti che, secondo la Legge n. 190 del 1985, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. I caratteri distintivi della categoria, secondo la giurisprudenza, sono da individuarsi nella gestione diretta ed autonoma dei rapporti con i terzi e nella responsabilità gestionale e di budget sulle funzioni demandate.

- ✓ Preposti
  Soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

- ✓ RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  Soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il cui profilo è meglio descritto agli artt. 31, 32 e 33 D.lgs. 81/08.

- ✓ ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
  Soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione

- ✓ SPP – Servizio di Prevenzione e Protezione

  Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

- ✓ RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

  Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, il cui profilo è meglio descritto dagli artt. 37, 47, 48, 49 e 50 D.lgs. 81/08.

- ✓ Addetto Primo Soccorso

  Soggetto incaricato dell'attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi degli artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/08, mediante nomina da parte del DdL.

- ✓ Addetti alla squadra di evacuazione e alla squadra antincendio

  Soggetti preventivamente designati dal DdL incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione nei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza.

  Gli addetti alla squadra di evacuazione si occupano degli interventi in caso di evacuazione e della verifica dell'efficienza delle vie di fuga; invece, gli addetti alla squadra antincendi si occupano degli interventi in caso di incendio e della verifica dell'efficienza delle attrezzature e dei mezzi antincendio. Entrambi sono tenuti a partecipare alle esercitazioni, nonché alla compilazione del registro di manutenzione delle attrezzature antincendio e delle prove di evacuazione.

- ✓ Medico Competente – MC

  Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 D.lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs. 81/08.

- ✓ Soggetti Delegati

  Soggetti a cui, in forza di delega ex art. 16 d.lgs. 81/08, vengono investiti di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

- ✓ Lavoratori

  Soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione della salute e sicurezza del lavoro principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- verifica della conformità delle attrezzature, della strumentazione e delle macchine;
- gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e delle macchine;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- predisposizione di una struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro
- gestione degli infortuni, degli incidenti, dei comportamenti pericolosi.

4. Riferimenti di legge

DLGS 81/08 - Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del

rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

DLGS 81/08 - Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

DLGS 81/08 - Articolo 16 - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

DLGS 81/08 - Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

DLGS 81/08 – Articolo 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell' articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell' articolo 34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all' articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all' articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
[…]

CODICE PENALE - TITOLO XII - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Art. 589 - Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 - Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 – Circostanza aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Capo III - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE

Art. 603 bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

DLGS 81/08 - ALLEGATO I
Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
• Mancata formazione ed addestramento;
• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto
• Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
• Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
• Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d'amianto

• *Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.*

5. Protocolli di prevenzione

La tutela della igiene e della salute sul lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere garantite secondo i principi dettati in materia dal Codice Civile ed in ossequio ai criteri imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
La tutela della igiene e della salute sul lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro devono, altresì, essere salvaguardate, in applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico, parte integrante del presente MOG231.

L'igiene, la salute sul lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere tutelate mediante il rispetto:

- delle norme di cui al D.lgs. 9/4/08 n. 81 approvato in data 15/5/08, il quale all'art. 30 individua le caratteristiche necessarie ed essenziali del MOG 231 idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- dei principi ispiratori di cui alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL);
- dei principi ispiratori di cui alle linee guida British Standards OHSAS 18001:2007.

5.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Documentazione richiesta dalla normativa in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/08 (DVR), Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI))
- Manuale di qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
    - PRO 09 "*Procedura Formazione*",
    - PRO 20 "*Procedura di Gestione della conformità normativa*",
- Procedure interne, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
    - Procedura Gestione degli obblighi connessi ai contratti di appalto (Art. 26 D.Lgs. 81/08),
    - Gestione, uso e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI),
    - Procedura Gestione delle Emergenze e della Evacuazione nei luoghi di lavoro,
    - Procedura Gestione della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori,

- Vigilanza dei lavoratori durante le attività di manutenzione sul territorio,

- Altre procedure del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
  - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene i flussi finanziari attinenti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene gli approvvigionamenti;
  - procedura 13 (selezione, assunzione e gestione delle risorse umane) per quanto attiene la formazione del personale.

5.2. Procedure da applicare

Ai fini della prevenzione dei reati di cui agli artt. 603 bis, 589, comma 2°, e 590, comma 3°, c.p., quali richiamati dagli artt. 25 quinquies e septies del D.lgs. 231/01, alla luce delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08, occorre:

a) <u>INDIVIDUARE I SOGGETTI RESPONSABILI</u>

IL DATORE DI LAVORO/SOGGETTO DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 16 D.lgs. 81/08[1]

- **il datore di lavoro** va individuato all'interno dell'organizzazione, secondo la definizione sostanziale che del datore di lavoro offre l'art. 2 lett. b D.lgs. n. 81/08;
- il datore di lavoro deve rispondere ai requisiti imposti dalla legge che conseguono a detta qualifica: deve cioè essere il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, nonché deve avere pieno potere di assumere e licenziare il personale, deve altresì avere potere decisionale e di spesa nelle materie relative alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro;
- il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi non delegabili previsti dal D.lgs. 81/2008 e agli obblighi comunque non delegati (v. *infra*);
- se del caso, il datore di lavoro deve avere facoltà di predisporre un adeguato sistema di deleghe;
- in caso di **delega**, la scelta del/i soggetto/i delegato/i deve cadere su persone che garantiscano <u>preparazione e competenze specifiche in materia</u> e siano dotate di <u>autonomia operativa e di spesa adeguate</u> ai compiti ed alle mansioni loro delegate;
- la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, salvo i casi in cui è tassativamente esclusa per legge, (valutazione dei rischi, relativa redazione del documento e designazione del RSPP), è ammessa alle seguenti condizioni:
  - forma scritta e specificità della materia delegata
  - data certa

[1] La società si è dotata di un sistema di deleghe per il quale il Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 ha provveduto a delegare tutti gli obblighi delegabili in materia di sicurezza al Direttore Generale; conseguentemente, laddove la presente procedura indica "datore di lavoro", devesi leggere "Delegato del Datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08", fatta eccezione per le parti concernenti gli obblighi indelegabili.

- scelta del/i soggetto/i delegato/i con requisiti di idoneità, esperienza e competenza specifica rispetto alla natura delle funzioni delegate;
- accettazione scritta da parte del/i soggetto/i delegato/i
- sussistenza della libertà operativa del delegato/i e attribuzione al/i medesimo/i di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- adeguatezza e autonomia del potere di spesa in capo al/i delegato/i;
- non ingerenza del soggetto delegante;
- adeguatezza della pubblicità alla delega rilasciata.

- in caso di delega di funzioni, il datore di lavoro deve comunque vigilare in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite e, nel caso in cui il soggetto delegato non adempia adeguatamente alle funzioni a lui delegate, il datore di lavoro deve, senza ritardo, revocare la delega rilasciata.
- il datore di lavoro deve dare tempestivamente corso agli obblighi "indelegabili" imposti dall'art. 17 D.lgs. 81/08 (se del caso avvalendosi di consulenti esterni qualificati), procedendo:

  a) alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche con riguardo ai rischi specifici connessi ai gruppi di lavoratori adibiti a specifiche mansioni esposte a tali rischi.

  Il datore di lavoro deve altresì dar corso a tutti gli adempimenti previsti in materia di igiene, salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

  Il datore di lavoro, all'esito della valutazione dei rischi, deve redigere il documento sulla valutazione dei rischi effettuata, il quale deve essere dotato di data certa, conservato presso la società e deve contenere:

  - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguare competenze e poteri;
  - l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  - l'individuazione delle fonti di pericolo;

- l'individuazione del costo ritenuto probabile per l'efficace attuazione del SPP, da indicarsi in apposito documento di previsione di spesa;

b) alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (in seguito RSPP), ai sensi del D.lgs. 81/2008, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 dello stesso D.lgs., attribuendo al RSPP specifici poteri per fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa.

GLI ALTRI SOGGETTI

Tra gli altri soggetti titolari degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro i dirigenti ed i preposti sono individuati mediante la predisposizione di un dettagliato organigramma della sicurezza. Quanto ai dirigenti, essi sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi loro imposti dall'art.18 D.Lgs. 81/08 s.m.i., che si intendono interamente richiamati; quanto ai preposti essi sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutti gli obblighi loro imposti dall'art.19 D.lgs. 81/08 s.m.i. che si intendono interamente richiamati.

- Il **medico competente:**
  - collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
  - programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
  - istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
  - consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso e con salvaguardia del segreto professionale;
  - consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
  - invia all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'INAIL, anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al DdL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute;
- segnala senza ritardo al DdL ogni rilievo consistente lo stato di salute dei lavoratori che renda detti lavoratori inidonei alla mansione specifica cui stanno per essere adibiti o sono stati adibiti; il DdL è tenuto a darne comunicazione all'OdV a mezzo dei canali di comunicazioni previsti dal MOG231;

- Il **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**:
  - individua i fattori di rischio, effettua la valutazione dei rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione;
  - elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  - elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  - propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, nel rispetto di quanto previsto nella procedura PRO 09 "*Procedura Formazione*" e nella procedura di selezione, assunzione e gestione del personale (proc. 13) di cui al presente MOG 231;
  - partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione di Sicurezza indetta dal Datore di Lavoro redigendo il verbale;
  - fornisce ai lavoratori le informazioni circa rischi connessi alle attività lavorative, circa le attività di prevenzione e protezione, i rischi specifici della mansione, i

pericoli connessi con l'uso di sostanze, le procedure di emergenza, i nominativi delle persone designate dal datore di lavoro per la gestione della sicurezza e salute e delle emergenze;

- con particolare riferimento a attrezzature, impianti e macchine, collabora con il DdL su quanto previsto infra sub b).

- Il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**:

  - accede ai luoghi di lavoro;
  - è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
  - è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  - è consultato in merito alla organizzazione della formazione;
  - riceve informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  - riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  - riceve una formazione adeguata;
  - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
  - partecipa alla riunione periodica della sicurezza;
  - fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
  - avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  - può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

L'organigramma della sicurezza viene predisposto seguendo le linee guida UNI-INAIL e deve indicare specificatamente i compiti e le responsabilità relative alla sicurezza.

Tutti i documenti e le procedure concernenti la salute e sicurezza devono essere debitamente conservati e messi a disposizione dell'OdV su richiesta.

b) RISPETTARE GLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AD ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO E AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI

Il **datore di lavoro** deve:

- nel corso delle riunioni periodiche di sicurezza, con il supporto del RSPP, individuare tutte le attrezzature e gli impianti utilizzati in azienda e, per ciascuno, gli standard richiesti dalla normativa vigente nonché secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti e comunicarlo, anche per tramite della sua organizzazione, al SPP;
- individuare, uti supra, gli standard tecnico strutturali concernenti i luoghi di lavoro; in particolare, il sistema antincendio, la salubrità dell'ambiente e quelli relativi al pronto soccorso;
- quanto agli agenti chimici, fisici e biologici disporre l'utilizzo limitato di tali agenti sul posto di lavoro e, relativamente a quelli utilizzati, predisporre tabelle indicanti i limiti e le modalità di utilizzo per ciascuno di essi;
- redigere, con il supporto del RSPP, un documento di individuazione degli standard tecnico - strutturali di legge da allegare alla valutazione dei rischi;
- assicurare, altresì, la vigilanza costante dei suddetti limiti attraverso la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti ed altresì attraverso verifiche periodiche e sopralluoghi sugli ambienti di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa di settore; di tale controllo deve essere redatto apposito verbale che deve essere conservato;
- per quanto concerne le attrezzature e gli impianti che non siano di proprietà della società ma che siano nel possesso e/o disponibilità della società mediante contratti, quali per esempio, quello di locazione, leasing e comodato ed assicurare, anche mediante l'introduzione di apposite clausole contrattuali e condizioni risolutive espresse, che il bene rispetti gli standard di legge e le condizioni di cui alla presente procedura.

Con riguardo ad attrezzature, impianti, macchine, è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale di settore, con particolare - ma non esclusivo riferimento – alla Direttiva Macchine.

c) PREDISPORRE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il **datore di lavoro** deve:

- quale obbligo indelegabile, nominare il responsabile per la prevenzione e protezione RSPP, che possegga i requisiti professionali richiesti dalla legge, organizzando il servizio all'interno dell'azienda o incaricando persone o servizi esterni, in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- in relazione alla nomina del RSPP, nonché degli altri componenti del SPP, redigere apposito verbale indicante il nominativo e la sussistenza dei requisiti professionali richiesti ex lege;

- allegare al verbale di cui sopra la documentazione relativa al titolo di studio e alla formazione del RSPP;
- trasmettere il suddetto verbale al rappresentante dei lavoratori, al medico competente nonché all'OdV, affinché possa controllare il rispetto delle norme e della procedura;
- assicurarsi che il nominativo del RSPP e degli addetti al SPP sia riportato nell'organigramma della sicurezza, come previsto dalla suddetta procedura.

Gli **addetti al SPP e il RSPP** così nominati devono:

- individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro per quanto sia di loro competenza;
- elaborare, per quanto di loro competenza, le misure preventive e protettive e il sistema di controllo delle medesime;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e alle riunioni periodiche di sicurezza;
- fornire informazioni ai lavoratori circa il sistema di SSL.

d) GESTIRE LE ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA

EMERGENZE

Il **datore di lavoro** deve:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone, che si trovi nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate ad evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici;

PRIMO SOCCORSO

Il **datore di lavoro** deve:

- tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'organizzazione, prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 388/2003, avendo cura di prevedere almeno un addetto per la materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza;
- al fine dell'adempimento di cui sopra, consultare il medico competente;
- predisporre i necessari rapporti con i servizi esterni, anche con riferimento al trasporto dei lavoratori infortunati informando, circa le modalità dell'eventuale intervento del servizio di cui sopra, il RSPP e il medico competente;
- nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti in merito al primo soccorso. In tal caso i nominativi devono essere inseriti nell'organigramma aziendale della sicurezza e comunicati al RSPP e all'OdV, a mezzo della reportistica trimestrale di cu alla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1) di cui al presente MOG 231;

GESTIONE DEGLI APPALTI

Il **datore di lavoro**, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, deve:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni e ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- individuare le fasi in cui vengono svolte le attività affidate ad imprese esterne e lavoratori autonomi;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal fine, invia agli appaltatori/fornitori un'apposita comunicazione indicante i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e le misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate;
- richiedere al datore di lavoro della ditta appaltatrice analoghe informazioni relativamente ai rischi specifici connessi all'attività che andranno a svolgere e alle misure di prevenzione e protezione che intendono adottare;
- richiedere alla ditta appaltatrice, altresì, un programma dei lavori per poter individuare le interferenze fra diverse lavorazioni, anche con riferimento al piano temporale. L'individuazione delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene analizzando le concomitanze, le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali, di tipo particolare o generale
- verificare la presenza e la disponibilità di misure di sicurezza integrative della ditta

appaltatrice e valutare la compatibilità rispetto a quelle già previste dalla ditta appaltante. In caso di incompatibilità, ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili;

- per ogni interferenza individuata, resa compatibile, indicare:
  - le lavorazioni interferenti;
  - le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle;
  - le modalità di verifica;
- per ogni incompatibilità individuata, indicare:
  - le lavorazioni incompatibili;
  - il vincolo allo sfasamento temporale;
  - le modalità di verifica;
- predisporre il "documento di valutazione dei rischi da interferenze per la cooperazione e il coordinamento" contenente tutte le indicazioni dei punti di cui sopra;
- individuare i costi aggiuntivi per l'attuazione del SSL relativi alla protezione dei lavoratori, dipendenti propri e della ditta appaltatrice, derivanti dalle interferenze delle attività;
- cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Il **committente o il responsabile dei lavori**, in caso di cantieri temporanei o mobili, inoltre:

- nella fase di progettazione dell'opera:
  - deve attenersi alle misure generali di tutela di cui all' articolo 15 del D.lgs. 81/08, al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;
  - deve prendere in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 81/08;
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea[2]:
  - il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, deve designare il coordinatore per la progettazione;[3]
  - il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, deve designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.lgs. 81/08;[4]

[2] Si precisa che il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 D.lgs. 81/08, i soggetti designati nelle due ipotesi indicati a punti 1 e 2.

[3] Tale disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

- deve comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
- deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, richiedendo alle imprese ed ai lavoratori autonomi il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ed il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.lgs. 81/08;[5]
- deve chiedere alle imprese esecutrici il documento unico di regolarità contributiva, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;[6]
- deve trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs. 81/08, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai due punti che precedono. [7]

I lavoratori (non dipendenti) che accedono ai cantieri della società devono essere muniti di idonea documentazione.

Il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza del cantiere e/o il RSPP devono provvedere a:

- controllare, al momento dell'ingresso nel cantiere, del soggetto terzo;
- controllare del POS (quando necessario) e del DURC in corso di validità,
- farsi rilasciare copia dell'estratto del Libro Unico per gli addetti operanti nell'attività o copia della Comunicazione obbligatoria di assunzione degli stessi;
- richiedere copia del libro unico della ditta del personale distaccato che evidenzi l'assunzione dell'addetto che ha accesso ai cantieri della società.

RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA

Il **datore di lavoro**, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve:

- indire almeno 1 volta l'anno e comunque ogni qualvolta ci siano eventuali e significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori) una riunione cui partecipano il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente ed il rappresentante per la sicurezza;

---

[4] Si precisa che il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 D.lgs. 81/08, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

[5] Tale obbligo deve essere assolto anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo.

[6] *Ibidem*.

[7] *Ibidem*.

- nel corso della riunione, sottoporre all'esame dei partecipanti il documento concernente la valutazione dei rischi l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale ed i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- provvedere, anche tramite l'ausilio del RSPP, alla redazione del verbale della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/08. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
    - il documento di valutazione dei rischi;
    - l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
    - i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
    - i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- predisporre, con l'ausilio del RSPP, codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, anche alla luce degli eventuali infortuni che si siano già verificati;
- consegnare copia del verbale della riunione così redatto ai soggetti partecipanti;
- consegnare a ciascun lavoratore le procedure da seguire a seconda delle specifiche mansioni.

CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il **datore di lavoro** deve:

- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
    - preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o nell'unità produttiva;
    - in merito alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alle evacuazioni dei lavoratori e del medico competente;
    - in merito alla formazione del lavoratore, per quanto concerne l'attività di pronto soccorso, lotta antincendio, e di evacuazione dei lavoratori;
- redigere, congiuntamente con il rappresentante dei lavoratori, un verbale relativo al contenuto della consultazione. Il verbale deve essere conservato e messo a disposizione dell'OdV su richiesta;
- successivamente alla nomina, comunicare il nominativo del rappresentante al RSPP e al medico competente e disporre affinchè venga iscritto nell'organigramma della sicurezza; tale comunicazione deve essere trasmessa all'OdV a mezzo dei canali di comunicazione previsti dal MOG231.

e) GESTIRE LE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il **datore di lavoro** deve:

- nominare il medico competente affinché svolga l'attività di sorveglianza sanitaria, scegliendolo in base ai titoli e ai requisiti previsti per legge;
- comunicare il nominativo al RSPP, al rappresentante dei lavoratori nonché all'OdV congiuntamente all'indicazione dei requisiti richiesti dalla legge;
- disporre l'attuazione di tutte le misure eventualmente indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano una inidoneità per determinati lavoratori a mansioni specifiche, adibirli, ove possibile, ad altra mansione compatibile con lo stato di salute (salva la conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte) e, nel caso di idoneità con prescrizione, rispettare la prescrizione indicata dal medico competente;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel d.lgs. 81/08; in assenza di visita medica preventiva non è possibile adibire il lavoratore ad una mansione che lo esponga a rischi per la salute così come evidenziati nel DVR.

il **medico competente** deve:

- svolgere accertamenti preventivi all'assunzione intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- svolgere accertamenti periodici, con cadenza periodica consona in funzione della valutazione dei rischi, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- svolgere ulteriori accertamenti nei casi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute;
- effettuare una visita medica in occasione del cambio di mansioni onde verificare l'idoneità della mansione specifica;
- a seguito delle suddette visite, esprimere un giudizio relativo alla mansione specifica in termini di: idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente) con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente;
- predisporre per ciascun lavoratore un'apposita cartella clinica e di rischio contenente gli esiti di ciascuna visita medica, custodita presso la sede della società;
- segnalare senza ritardo all'OdV ogni rilievo consistente lo stato di salute dei lavoratori che renda detti lavoratori inidonei alla mansione specifica cui stanno per essere adibiti o sono stati adibiti;
- entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, trasmettere, per via telematica, ai servizi competenti per territorio, le informazioni elaborate relativamente ai dati sanitari e ai rischi dei lavoratori;
- alla luce delle visite effettuate, comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e integrità psico-fisica dei lavoratori.

f) GESTIRE LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il **datore di lavoro** in relazione agli adempimenti richiesti per l'attività di informazione dei lavoratori, deve:

- tenere, in apposito registro, un elenco nel quale devono figurare i nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; il datore di lavoro deve aggiornare, altresì, il registro in caso di variazione dei nominativi dei lavoratori incaricati;
- garantire all'OdV la facoltà di accesso alla documentazione di cui al punto precedente nel caso di una verifica del corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione dei lavoratori;

L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il **datore di lavoro**, per tramite della sua organizzazione, in relazione agli adempimenti richiesti per l'attività di formazione dei lavoratori, deve:

- rispettare quanto previsto nella procedura PRO 09 "Procedura Formazione" e nella procedura di selezione, assunzione e gestione del personale (proc. 13) di cui al presente MOG 231;
- diversificare i corsi di formazione a seconda che si tratti di soggetti neoassunti, o si tratti di soggetti che abbiano cambiato mansione, anche a seguito di trasferimento, incentrando il corso, per questi ultimi, sui rischi propri che la specifica mansione prevede e comporta;
- in occasione di ciascun corso, utilizzare un sistema di registrazione nel quale devono essere indicati la data, la durata, le modalità di tenuta, i nominativi dei lavoratori presenti e relativa sottoscrizione; indicare una sufficiente enunciazione dei contenuti trattati con obbligo di sottoscrizione da parte del soggetto che ha tenuto il corso formativo;
- predisporre idonei questionari che devono essere compilati dai lavoratori che hanno partecipato al corso formativo dai quali si possa attestare una formazione sufficiente ed adeguata.

L'OdV può richiedere al datore di lavoro l'accesso al sistema di registrazione, come sopra predisposto, per verificare in ogni momento la regolare e tempestiva tenuta dei corsi stessi;

g) GESTIRE LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare, i **lavoratori** devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzati, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I **lavoratori**, inoltre, non possono:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- intervenire su attrezzature, impianti o macchine senza il preventivo ordine del datore di lavoro e senza che il RSPP ne sia preventivamente informato (ogni intervento su attrezzature, impianti o macchine, infatti, deve essere vagliato ed autorizzato previa verifica dell'impatto che tale intervento può avere sulla sicurezza delle medesime attrezzature, impianti o macchine; valutato tale impatto, inoltre, è obbligo del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti vietare l'utilizzo delle attrezzature, impianti o macchine in questione sino alla verifica e certificazione formale del grado di sicurezza del bene medesimo).

La violazione di quanto precede da parte del lavoratore, del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare massima erogabile.

In relazione al corretto adempimento degli obblighi dei lavoratori, i preposti, i dirigenti, e/o lo stesso datore di lavoro quando verificano eventuali violazioni degli obblighi sopra enunciati da parte dei lavoratori avviano la procedura disciplinare.

Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono altresì trasmettere all'OdV tutte le segnalazioni relative alle rilevate inosservanze da parte dei lavoratori, per consentire all'OdV di verificare la corretta applicazione del sistema disciplinare da parte dei soggetti competenti.

h) ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE E LE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE

Tutte le macchine devono rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale di settore, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alla Direttiva Macchine. In particolare, tutte le macchine devono essere dotate della marcatura e della dichiarazione di conformità CE.

A tal fine occorre:

- tenere e conservare tutta la documentazione le procedure operative interne, regolamenti ed accordi aziendali ove esistenti;
- indicare, in apposito registro, i controlli effettuati sull'idoneità delle procedure previste dalla società e sull'idoneità e corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti presenti presso la società ed utilizzati dai lavoratori per l'espletamento dell'attività lavorativa mediante la conservazione di copia dell'avvenuta registrazione di tutti gli impianti presenti nella società;
- conservare tutta la documentazione così formata (anche telematicamente) e renderla accessibile all'OdV su richiesta.

Nel caso in cui l'OdV riscontri, nella tenuta della documentazione, delle irregolarità, deve darne notizia scritta (a mezzo del proprio verbale) al Delegato del Datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 che, insieme al RSPP, deve provvedere alla regolarizzazione.

i) VERIFICARE PERIODICAMENTE L'APPLICAZIONE E L'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE

MONITORAGGIO DI PRIMO LIVELLO

- il datore di lavoro deve pianificare il monitoraggio di primo livello stabilendo la periodicità, concordemente con il RSPP (ed i dirigenti ove nominati) con cadenza almeno annua nonché ogni qualvolta si verifichi un infortunio;
- il datore di lavoro deve verificare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'adozione delle misure di prevenzione e protezione e i progressi nell'attuazione di tale attività anche alla luce del documento di valutazione dei rischi;
- successivamente all'espletamento del monitoraggio, il datore di lavoro redige un verbale relativo allo stato del SSL come risultante;

MONITORAGGIO DI SECONDO LIVELLO

- il datore di lavoro deve individuare all'interno dell'azienda i preposti per il monitoraggio di secondo livello;
- i preposti devono:
  - fornire informazioni sulla validità e affidabilità del sistema ed evidenziare le capacità dell'impresa di sviluppare le politiche in materia di sicurezza e di migliorare il controllo dei rischi anche tramite la redazione, da parte di singoli lavoratori, di appositi piani di monitoraggio in autocontrollo;
  - far intraprendere le opportune azioni preventive e correttive evidenziate dall'attività in oggetto e garantire che i processi di attuazione di tali azioni siano seguiti;

- valutare l'efficacia complessiva dell'attuazione delle politiche di SSL all'interno dell'organizzazione;
- redigere apposito verbale con le indicazioni di cui sopra e trasmetterlo al RSPP che, a sua volta, lo trasmette al datore di lavoro.

Il verbale relativo al monitoraggio di primo livello, congiuntamente a quello relativo al secondo livello, deve essere custodito presso la società e messo a disposizione dell'OdV su richiesta.

j) ***ORGANIZZARE I FLUSSI INFORMATIVI***

SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTERNA

Al fine di assicurare una adeguata raccolta e diffusione delle informazioni il datore di lavoro si avvale, per quanto riguarda il flusso comunicativo orizzontale, dei programmi di formazione e di informazione dei lavoratori e, per quanto concerne quello verticale, della riunione periodica di sicurezza.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE ESTERNA

Il datore di lavoro gestisce, secondo quanto stabilito dalla presente procedura, i rapporti con i fornitori, manutentori esterni, committenti di attività esterne per ridurre al minimo i rischi collegati alle interferenze tra lavorazioni, anche mediante note scritte e affisse in punti strategici e segnaletica verticale e orizzontale.

SISTEMI DI PUBBLICIZZAZIONE

La società agevola la diffusione della politica della salute e sicurezza sul lavoro mediante apposite comunicazioni al riguardo.

k) GESTIRE GLI INFORTUNI, GLI INCIDENTI ED I COMPORTAMENTI PERICOLOSI

- al verificarsi di un infortunio, di un incidente o qualora si riscontri un comportamento pericoloso per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o di altri operatori eventualmente presenti, ogni dipendente è tenuto a comunicarlo al Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 ed al RSPP, che provvedono alla redazione di un report, contenente:
  - le supposte cause dell'infortunio, incidente o comportamento pericoloso;
  - la gravità dell'infortunio, incidente o comportamento pericoloso e l'urgenza nel predisporre una adeguata misura di prevenzione di eventuali fatti analoghi;
  - le possibili azioni correttive;
  - il responsabile dell'attuazione;
  - i tempi dell'attuazione.

L'OdV deve essere immediatamente informato in merito alla verificazione di infortuni, quasi infortuni, incidenti, quasi incidenti, malattie professionali, sospette malattie professionali o comportamenti pericolosi.

I relativi report devono essere tempestivamente inviati all'OdV.

6. Attività dell'OdV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di verificare:

- l'esistenza del documento di valutazione rischi, del documento di sicurezza e salute e degli altri documenti eventualmente richiesti a seguito dell'esecuzione di determinate attività;
- l'avvenuta nomina del medico competente e del RSPP e delle altre figure previste dal D.lgs. 81/08;
- l'avvenuta nomina dei soggetti eventuali previsti dalla legge nel caso di cantieri temporanei o mobili ed il possesso da parte di costoro dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- la regolare tenuta dei corsi in materia di igiene, salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- la regolare tenuta delle visite mediche prescritte;
- la puntuale attuazione degli adempimenti previsti nel programma di prevenzione, che si intende qui integralmente richiamato;
- la tenuta dell'elenco macchinari;
- l'attuazione di quanto previsto nella presente procedura.

Inoltre, l'OdV ha la facoltà di richiedere informazioni e dati al consulente del quale si è avvalso e/o si avvale il datore di lavoro. L'OdV, se lo ritiene necessario, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni al fine di acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche o scientifiche; la remunerazione dei consulenti esterni è a carico della società.

Ai fini del compiuto monitoraggio in materia di salute e sicurezza, l'OdV incontra il RSPP almeno una volta ogni sei mesi, nonché ogni volta ciò si renda necessario.

In tali incontri, l'OdV è facoltizzato a richiedere tutte le informazioni ritenute necessarie per verificare la corretta applicazione di quanto previsto nella presente procedura.

Il RSPP ed i destinatari tutti sono tenuti a segnalare all'OdV ogni evento afferente alla tematica della sicurezza sul lavoro che possa far presumere una violazione della presente procedura.

In ogni caso, devono essere trasmessi all'OdV:

- eventuali verbali rilasciati dalle Pubbliche Autorità in materia di sicurezza, a prescindere dal loro esito;
- eventuali verbali interni ispettivi ovvero eventuali audit, a titolo esemplificativo e non esaustivo in ambito di:
  - rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che abbiano posto in essere comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di salute e sicurezza;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

- il piano di miglioramento previsto dall'art. 28, co. 2, lett. c) d.lgs. 81/08 e suoi aggiornamenti;
- il piano formativo del personale e suoi aggiornamenti.

L'omessa segnalazione all'OdV di quanto sopra – in uno con l'omessa segnalazione all'OdV di quanto generalmente previsto dalla procedura di gestione dei rapporti con l'OdV (Proc. 1) del presente MOG231 – costituisce violazione del MOG231 stesso, in quanto tale sanzionabile a livello disciplinare.

7. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

PROCEDURA 9
GESTIONE DELLE
ATTIVITA' INFORMATICHE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
   a) *gestione delle postazioni informatiche*
   b) *protezione dei sistemi informatici o telematici da eventuali danneggiamenti*
   c) *predisposizione o utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria*
5. ATTIVITÀ DELL'ODV
6. DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI:

REPORT 2.9.1 – SEGNALAZIONE PRESUNTE VIOLAZIONI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione delle Attività Informatiche al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001.

In ossequio al Par. 3 della Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", nonché della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", la presente procedura del MOG 231 costituisce anche misura integrativa per prevenire fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- art. 640 ter c.p. – frode informatica (art. 24 D.lgs. 231/01);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari

La presente procedura trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore dell'ente, utilizzano i sistemi informatici e/o telematici dell'ente.

I reati di cd. "criminalità informatica" (quali quelli in precedenza indicati) prevedono quale presupposto la disponibilità di un terminale e la concreta disponibilità di accesso alle postazioni di lavoro.

Pertanto, i Destinatari della presente procedura vanno individuati in tutti coloro che utilizzano un personal computer e/o hanno accesso alla posta elettronica e/o utilizzano programmi informatici e/o hanno accesso ad internet.

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione delle attività informatiche principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- gestione dei processi che richiedono l'utilizzo delle postazioni informatiche (gestione del profilo utente e del processo di autenticazione, gestione e protezione della postazione di lavoro, gestione degli accessi verso l'esterno, gestione e protezione delle reti sicurezza fisica dei sistemi informatici, utilizzo della posta elettronica e della rete Internet, gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati).

4. Protocolli di prevenzione

Ogni attività svolta con l'ausilio del mezzo informatico deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, della normativa in materia di diritto d'autore, copyright e privacy, nonché nel rispetto di tutta la normativa nazionale ed internazionale concernente l'utilizzo dei mezzi informatici.

La società adotta misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad attuare in maniera efficace i principi di protezione dei dati. In particolare, la società assicura che:

- il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito, corretto e trasparente,
- la raccolta dei dati personali avvenga per finalità determinate esplicite e legittime,
- la conservazione dei dati personali avvenga in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati,
- il trattamento avvenga in maniera da garantire un'adeguata sicurezza anche mediante misure tecniche e organizzative atte a evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché la perdita, la distruzione o il danno accidentale.

4.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - PRO 18 "*Procedura Gestione della documentazione"*
  - PRO 19 "*Procedura di Gestione dei servizi IT"*
  - PRO 20 "*Procedura di gestione della conformità normativa*"
- Regolamento interno sulla sicurezza informatica
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
  - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene gli approvvigionamenti;
  - procedura 5 (gestione dei rapporti di industria e commercio e proprietà intellettuale) per quanto attiene il rapporto con le altre imprese.

4.2. Procedure da applicare

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/01, occorre segnatamente:

a) gestione delle postazioni informatiche

- rispettare quanto previsto dal Regolamento interno sulla sicurezza informatica e dalla procedura PRO 19 "*Procedura di Gestione dei servizi IT*", con particolare riferimento all'attività di gestione dei servizi di autenticazione, all'accesso alle caselle di posta elettronica aziendale/personale ed alla navigazione in internet;
- catalogare tutte le macchine presenti evidenziando il software caricato, indicando l'eventuale data di scadenza delle singole licenze;
- introdurre protezioni in grado di limitare l'accesso ai siti internet contenenti materiale pedopornografico;
- dotare ogni postazione informatica di password personalizzata abbinata allo username dell'utente, predisponendo la registrazione di ogni accesso;
- dotare ogni postazione informatica abilitata all'accesso ad internet di password personalizzata abbinata allo username dell'utente, predisponendo la registrazione di ogni accesso;
- dotare ogni postazione informatica di meccanismi di stand-by protetti da password abbinata a username, al fine di evitare l'utilizzo indebito della macchina in caso di allontanamento temporaneo dell'utente;
- modificare le password almeno semestralmente; ogni Destinatario è tenuto a custodire la propria password in modo da evitarne la divulgazione;

b) protezione dei sistemi informatici o telematici da eventuali danneggiamenti

A seguito dell'entrata in vigore, in data 5.04.2008, della Legge 18 marzo 2008 n. 48, attuativa della Convenzione del Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica, ai fini della prevenzione dei reati così introdotti ai sensi del D.lgs. 231/2001, in uno con quanto dettato sopra, occorre:

- rispettare quanto previsto dal Regolamento interno sulla sicurezza informatica e dalla procedura PRO 19 "*Procedura di Gestione dei servizi IT*", con particolare riferimento all'attività di creazione di un nuovo server e all'attività di gestione di aggiornamento degli stessi;
- individuare le persone fisiche abilitate all'accesso al server aziendale;
- individuare le persone fisiche abilitate all'accesso ai sistemi informatici e alle banche dati;
- esplicitare i sistemi informati e telematici e le relative banche dati accessibili, vietando l'accesso a quelli non espressamente indicati, predisponendo misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad attuare in maniera efficace i principi di protezione dei dati;

c) predisposizione o utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria

Nel caso di predisposizione o uso di documenti informatici integranti atto pubblico, copia autentica e/o attestato, occorre:

- rispettare quanto previsto dal Regolamento interno sulla sicurezza informatica, dalla procedura PRO 18 "*Gestione della documentazione*" e dalla procedura PRO 19 "*Procedura di Gestione dei servizi IT*", con particolare riferimento all'attività di gestione del sistema di gestione documentale, all'utilizzo dei sistemi di archiviazione e all'utilizzo delle cartelle di rete;
- verificare la provenienza e la veridicità del documento e del suo contenuto;
- conservare il documento cartaceo e la relativa documentazione cartacea probante la veridicità del suo contenuto e la sua provenienza nel fascicolo di competenza (da costituirsi necessariamente all'atto della predisposizione o dell'utilizzo di un documento informatico di cui sopra qualora esso non faccia parte di un fascicolo già esistente – ad esempio archivio fatture);
- arrestare il procedimento di predisposizione, utilizzo o invio allorquando la provenienza e/o la veridicità del documento o del suo contenuto siano dubbi, nonché informarne senza indugio le competenti autorità aziendali e l'OdV a mezzo di apposito report (avvalendosi del *Report 2.9.1 – Segnalazione Presunte Violazioni* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea).

È fatto divieto di proseguire nell'operazione in assenza di autorizzazione del Direttore Generale.

5. Attività dell'OdV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di:

- prendere visione di tutti i documenti concernenti la gestione delle postazioni informatiche;
- accedere ai documenti telematici inviati, al fine di verificare la loro coincidenza con gli eventuali atti originali cartacei ovvero con i dati sulla base dei quali è stato predisposto il documento telematico;
- verificare la corrispondenza tra i programmi dichiarati come installati sul PC e quelli effettivamente presenti;
- verificare le licenze dei programmi installati sui PC.

L'OdV incontra il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO) almeno una volta all'anno, nonché ogni volta ciò si renda necessario.

In tali incontri, l'OdV è facoltizzato a richiedere tutte le informazioni ritenute necessarie per verificare la corretta applicazione di quanto previsto nella presente procedura.

6. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

REPORT 2.9.1 – SEGNALAZIONE PRESUNTE VIOLAZIONI

DATA	
SOGGETTO SEGNALANTE (generalità e funzione)	
PROVENIENZA DEL DOCUMENTO	
TIPOLOGIA DI DOCUMENTO AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (atto pubblico, copia autentica, attestato, etc…)	
PRESUNTA VIOLAZONE RILEVATA (indicare se relativa alla provenienza e/o veridicità del documento o del suo contenuto)	

☐ Si allega copia del documento cartaceo e relativa documentazione riguardante veridicità del contenuto e/o provenienza.

Sottoscrizione

_____

PROCEDURA 10
GESTIONE DEI RAPPORTI CONSULENZIALI

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
    4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
        a) scelta dei consulenti
        b) contrattualizzazione del rapporto con i consulenti
        c) gestione del rapporto con i consulenti
5. ATTIVITÀ DELL'ODV
6. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione dei Rapporti Consulenziali al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001.

In ossequio al Par. 3 della Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", nonché della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", la presente procedura del MOG 231 costituisce anche misura integrativa per prevenire fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231:

- art. 319 ter c.p. – corruzione in atti giudiziari (art. 25 D.lgs. 231/01)
- art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati e art. 2635 bis comma 1° c.c. - istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01);
- art. 377 bis c.p. – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti dei consulenti di cui la società si avvale per svolgere attività a favore della stessa in materie loro riservate (medici, giuristi, …) ovvero in materie nelle quali risultano specializzati (consulente contabile, consulente paghe, …), nonché nei confronti di tutti coloro che intervengono nel processo di scelta, contrattualizzazione e gestione del rapporto con tali consulenti.

In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ Direttore Generale – Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale
- ✓ Consulenti esterni

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione dei rapporti con i consulenti principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- gestione dei rapporti consulenziali e svolgimento dell'attività di consulenza (affidamento dell'incarico, scelta del professionista, affidamenti diretti, contrattualizzazione del rapporto).

4. Protocolli di prevenzione

Nell'affidamento degli incarichi di consulenza esterna la società è tenuta a rispettare la normativa vigente in materia (tra cui, a titolo esemplificativo, il Codice dei contratti pubblici), le procedure previste dal Manuale di Qualità, nonché la procedura 3 (Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) di cui al presente MOG 231.

I consulenti sono tenuti al rigoroso rispetto della normativa vigente e dei principi espressi nel Codice Etico.

4.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Procedure di cui al Manuale di Qualità (anche quali misure compensative per la prevenzione della corruzione (pgf. V.2. - Documento di pianificazione e gestione in materia di

trasparenza e prevenzione della corruzione), con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:

  - PRO 13 "*Procedura Approvvigionamento*"
  - PRO 20 "*Procedura di Gestione della conformità normativa*"

- Delibere, Determine e Linee Guida ANAC (in quanto compatibili)
- Altre procedure del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
  - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene i flussi finanziari da e verso il consulente;
  - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene l'affidamento degli incarichi consulenziali;
  - procedura 7 (anticorruzione - gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati) per quanto attiene i rapporti che il consulente intrattiene con i soggetti pubblici e con i soggetti privati;
  - procedura 13 (selezione, assunzione e gestione delle risorse umane) per quanto attiene le attività svolte dal consulente esterno.

4.2. Procedure da applicare

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/01:

a) *<u>scelta dei consulenti</u>*

La scelta dei consulenti deve avvenire tenendo conto della natura fiduciaria del rapporto, dell'ambito di specializzazione del singolo professionista, nonché della documentata e comprovata competenza professionale.

Nel caso si tratti di incarichi professionali specialistici di consulenza per lo svolgimento di prestazioni intellettuali altamente qualificate e/o di comprovata specializzazione aventi carattere essenzialmente fiduciario, il Direttore Generale può procedere ad affidamento diretto.

In tutti gli altri casi, si fa rinvio alla procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) di cui al presente MOG 231.

<u>E' vietato accettare dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare il processo di scelta del consulente.</u>

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

b) *contrattualizzazione del rapporto con i consulenti*

All'atto della contrattualizzazione del rapporto con il consulente, la società deve dare corso a quanto previsto nel presente MOG 231, Parte Generale, con riferimento alla diffusione del Codice Etico e del MOG231: in particolare, il consulente deve prendere visione ed accettare le condizioni contenute nel Codice Etico, nel sistema disciplinare, nelle Procedure di competenza.

Il consulente è tenuto ad accettare espressamente i documenti sovra citati a mezzo della sottoscrizione dell'apposita modulistica (*modulo 1.1 – Modulo consegna e accettazione documenti*) ovvero a mezzo di inserimento di apposita clausola nel contratto, con ciò vincolandosi a quanto previsto nel sistema disciplinare in caso di violazione del MOG231 e/o del Codice Etico.

La violazione del Codice Etico e/o del MOG 231 da parte del consulente comportano la risoluzione del contratto con effetto dal momento dell'accertamento residuando in capo alla società il diritto al risarcimento del danno.

c) *gestione del rapporto con i consulenti*

1) gestione degli incarichi:
   - l'affidamento dell'incarico deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 03 "*Approvvigionamenti"*, nonché dalla procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) di cui al presente MOG 231;
   - tra la società ed il consulente deve sussistere apposito contratto/ordine/lettera di affidamento approvato, da conservare in apposito fascicolo (anche telematico);
   - nel fascicolo di cui sopra la società inserisce la documentazione concernente lo sviluppo dell'incarico consulenziale;
   - ogni presunta violazione della presente procedura, del MOG231 e/o del Codice Etico nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico consulenziale deve essere tempestivamente comunicata all'OdV a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1);
2) flussi finanziari da e verso consulenti:
   - tali flussi finanziari devono avvenire nel rispetto della procedura di gestione dei flussi finanziari (Proc. 2) di cui al presente MOG 231; la documentazione contabile giustificativa del flusso e delle disposizioni di pagamento viene conservata ed archiviata a cura di Amministrazione e Finanza.

   E' vietato riconoscere compensi in favore di consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'incarico svolto.
3) contatti tra i consulenti e le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti privati:
   - i consulenti intrattengono rapporti con le PA e con i soggetti privati nel pieno rispetto delle norme vigenti, in applicazione del Codice Etico ed in ossequio al generale principio di trasparenza; essi sono tenuti a segnalare alla società ed all'OdV ogni presunta violazione del Codice Etico e del MOG 231 verificatasi nei rapporti con i soggetti pubblici e privati a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

In adempimento a quanto richiesto in materia di trasparenza e anticorruzione, la società è tenuta a predisporre, pubblicare e curare l'aggiornamento dell'elenco di consulenti.

Per quanto attiene gli oneri in materia di trasparenza, si fa rinvio al Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e alle relative misure compensative di prevenzione della corruzione (vd. pt. 4.1.).

5. Attività dell'ODV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti i rapporti con i consulenti, in particolare al fine di:

- verificare l'avvenuta consegna e accettazione del Codice Etico e delle procedure di competenza mediante restituzione del modulo 1.1 debitamente firmato dal consulente;
- verificare il contratto di consulenza e – a campione – la sua regolare esecuzione;
- verificare i flussi finanziari da e verso i consulenti.

6. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

PROCEDURA 11
GESTIONE DELLA
TUTELA DELL'AMBIENTE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
    4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
        a) gestione dei rifiuti
        b) certificazione di analisi rifiuti
        c) rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi
5. ATTIVITÀ DELL'ODV
6. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione della Tutela dell'Ambiente al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- art. 192 D.Lgs. 152/2006 – divieto di abbandono (art. 24 D.Lgs. 231/01)
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra, limitatamente alle ipotesi punite a titolo di dolo.

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società intervengono nella gestione della tutela ambientale.

In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ Direttore generale - Delegato del Datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale

- ✓ Tecnologie e architetture

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione della tutela dell'ambiente principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- gestione dei processi in materia ambientale (gestione dello smaltimento dei rifiuti e attività di certificazione di analisi rifiuti).

4. Protocolli di prevenzione

La società opera nel rispetto dell'ambiente (comprendendosi in detto termine l'aria, l'acqua, il suolo, il sottosuolo, un ecosistema, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni), in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia e nel rispetto del Codice Etico.

La società rispetta e pretende il rispetto della normativa ambientale prevenendo e contrastando tutti i comportamenti atti ad offendere o, anche solo, a mettere in pericolo la salvaguardia dell'ambiente, in tutte le sue espressioni.

È fatto divieto di qualunque condotta, dolosa o colposa, che possa mettere in pericolo o ledere l'ambiente, inteso in tutte le sue espressioni (flora, fauna, acqua, aria, suolo etc.), con particolare – ma non esclusivo – riferimento alle aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ed alle specie animali o vegetali protette.

Pertanto, la società, nell'espletamento delle proprie attività, previene ed impedisce qualunque forma di inquinamento, sia esso dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, dell'aria, elettromagnetico, acustico etc..

La società ed i Destinatari sono tenuti al tracciamento di ogni attività in ambito ambientale prevista dalle autorizzazioni e dalla normativa vigente in materia, nonché alla corretta tenuta della documentazione prevista *ex lege*.

L'OdV ha facoltà di accesso a tale documentazione e facoltà di nomina di un consulente esterno in ambito ambientale per l'approfondimento delle relative tematiche; il consulente esterno in ambito ambientale è a carico dell'azienda nei limiti del budget annuale stanziato ai sensi del regolamento dell'OdV, di cui alla parte generale del MOG 231.

La società favorisce ed esorta la raccolta differenziata.

4.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*

- Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
    - PRO 20 "*Procedura di Gestione della conformità normativa*";
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
    - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
    - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene la gestione dei flussi finanziari in materia ambientale;
    - procedura 7 (Anticorruzione - gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati) per quanto attiene i rapporti con i soggetti pubblici.

4.2. Procedure da applicare

Con riferimento alle fattispecie di reato sensibili ex d.lgs. 231/01:

a) *gestione dei rifiuti*

- la società ed i Destinatari devono astenersi:
    - dall'abbandono incontrollato dei rifiuti;
    - dal deposito incontrollato dei rifiuti;
- all'atto dello smaltimento di rifiuti, occorre:
    - richiedere e verificare l'autorizzazione dell'impianto di destinazione e l'autorizzazione dei trasportatori;
    - archiviare adeguatamente le autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di destinazione;
    - verificare la corretta compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR);
    - conservare il FIR per almeno 5 anni;
- la società deve prevedere clausola di rescissione contrattuale con il soggetto esterno individuato per lo smaltimento dei rifiuti, qualora questi violi la normativa in materia;
- la documentazione di cui sopra deve essere raccolta in apposito archivio (anche telematico) a disposizione dell'OdV su richiesta;

b) *certificazione di analisi di rifiuti*

- la società deve predisporre certificati fedeli e veritieri;
- tutti i certificati predisposti vengono raccolti in apposito archivio (anche telematico), contenente le analisi effettuate sul rifiuto ed il conseguente certificato o formulario predisposto;
- per ogni certificazione o formulario devono essere raccolti i relativi documenti probanti la tipologia di rifiuto (analisi di provenienza, formulario di provenienza, altri dati o dichiarazioni circa la provenienza del rifiuto);

c) *rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi*

Alla luce del tipo di attività svolta dalla società, si precisa che le attività di smaltimento hanno ad oggetto esclusivamente i rifiuti assimilabili agli urbani (es. carta, documenti, cartone, plastica, vetro/alluminio, pile e batterie) e rifiuti speciali non pericolosi (es. toner).

Le attività di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, dei personal computer, degli impianti di climatizzazione e UPS e la manutenzione del parco autovetture a noleggio sono sempre a carico dei fornitori di tali servizi/prodotti.

In particolare:

- la società ed i Destinatari devono astenersi dall'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- nel caso in cui tuttavia si sia verificato l'abbandono dei rifiuti, la società è tenuta ad informare immediatamente l'OdV ed a rimuovere, recuperare e smaltire immediatamente i rifiuti stessi, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi;
- qualora l'abbandono dei rifiuti sia accertato dal Comune ove esso è avvenuto e/o da Enti di Controllo e, di conseguenza, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per i fini di cui al punto precedente, la società ad informare immediatamente l'OdV ed a porre in essere senza indugio le misure disposte dall'ordinanza comunale e/o le prescrizioni impartite dagli Enti di Controllo;
- l'OdV vigila sulla tempestiva ottemperanza all'Ordinanza Comunale e/o alle prescrizioni impartite dagli Enti di Controllo.

La società è tenuta a lasciare adeguata traccia delle suddette attività, costituendo apposito archivio (anche telematico), contenente altresì la documentazione relativa all'attività di ritiro e smaltimento effettuata dai soggetti con cui la società ha stipulato i relativi contratti di fornitura.

5. Attività dell'ODV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di:

- prendere visione della documentazione relativa alle attività di smaltimento dei rifiuti (formulari, autorizzazione del destinatario e del trasportatore dei rifiuti, registri di carico e scarico, etc…);
- verificare l'attuazione di quanto previsto nella presente procedura.

I destinatari tutti sono tenuti a segnalare all'OdV ogni accadimento, notizia o informazione atti a far presumere una violazione della presente procedura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere trasmessi all'OdV:

- eventuali verbali o prescrizioni rilasciati dalle Pubbliche Autorità in materia ambientale, a prescindere dal loro esito;
- eventuali comunicazioni sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che abbiano posto in essere comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di tutela dell'ambiente.

Tutta la documentazione in ambito ambientale non rientrante tra quella di cui sopra, deve essere esibita all'OdV a semplice richiesta.

6. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

PROCEDURA 12
GESTIONE DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
   4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
   4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
      a) progettazione infrastrutture ITS
      b) progettazione sistemi ITS
      c) gestione servizi ITS
      d) monitoraggio
5. ATTIVITÀ DELL'ODV
6. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione dell'erogazione del servizio al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001.

In ossequio al Par. 3 della Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", nonché della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", la presente procedura del MOG 231 costituisce anche misura integrativa per prevenire fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG 231):

- art. 640 c.p. – truffa aggravata in danno dello Stato e art. 640 ter – frode informatica (art. 24 D.lgs. 231/01)
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 d. lgs. 231/01)
- art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati e 2635 bis comma 1° c.c. – istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società, intervengono nella gestione dell'erogazione del servizio.

In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ Direttore Generale – Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 d.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale
- ✓ Operations e Organizzazione
- ✓ Commerciale
- ✓ Tecnologie e Architetture
- ✓ Gestione Progetti
- ✓ Gestione Servizi
- ✓ Infrastrutture e impianti
- ✓ Gestione Qualità

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati poc'anzi menzionati, partecipano alla gestione dell'erogazione del servizio (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- gestione rilascio SAM
- gestione rilascio tessere BIP
- gestione del sito www.bip.piemonte.it
- gestione servizio sportello e rapporti con l'utenza
- gestione servizi di enforcement
- gestione servizi di infomobilità
- gestione attività di fluidificazione del traffico
- gestione delle infrastrutture (progettazione, realizzazione e manutenzione)
- gestione dei progetti
- gestione dell'attività aziendale
- gestione dell'erogazione del servizio.

4. Protocolli di prevenzione

La società è tenuta a:

- gestire le trattative commerciali e curare l'esecuzione del contratto secondo l'ordinaria diligenza astenendosi da condotte illecite o lesive dell'interesse lecito del cliente e in contrasto con quanto contrattualmente pattuito, nonché rispettare quanto previsto dalla procedura PRO 03 "*Procedura Controllo di Gestione"* e della procedura PRO 11 *"Procedura Gestione Commerciale"*;
- rispettare quanto previsto dalla Carta della Qualità dei Servizi con riferimento ai livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le modalità di accesso alle informazioni garantite e alle modalità di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza;
- rispettare i principi di cui al Codice Etico, perseguendo i seguenti obiettivi:
  - eguaglianza e imparzialità di trattamento di tutti i clienti;
  - economicità, efficienza ed efficacia;
  - continuità, regolarità del servizio e rapidità dei tempi di svolgimento delle prestazioni;
  - garantire l'esercizio del diritto di accesso secondo quanto previsto nel Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- rispettare la normativa in materia di privacy, garantendo il diritto di riservatezza nel trattamento dei dati personali.

E' fatto divieto di:

- accettare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità diretta ad influenzare l'esecuzione del servizio; in tal caso, è fatto obbligo di fare immediata segnalazione al Direttore Generale ed all'OdV a mezzo di apposito report (*Report 2.1.1 – Report Flussi informativi con l'OdV*, ovvero ancora con altra forma scritta libera)
- abusare della propria qualità o dei propri poteri al fine di ottenere la promessa o la dazione di denaro o altra utilità indebiti.

4.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- Procedure di cui al Manuale di Qualità (anche quali misure compensative per la prevenzione della corruzione (pgf. V.2. - Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione), con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:

- PRO 01 "*Procedura Riesame Direzionale"*
- PRO 03 "Procedura *Controllo di Gestione*"
- PRO 11 "*Procedura Gestione Commerciale"*
- PRO 12 "*Procedura Pianificazione e Controllo*"
- PRO 14 "*Procedura Progettazione Infrastrutture ITS*"
- PRO 15 "*Procedura Progettazione Sistemi ITS*"
- PRO 16 "*Procedura Gestione Servizi ITS*"
- PRO 17 "*Procedura di Monitoraggio*"
- PRO 20 "*Procedura di Gestione della Conformità Normativa*";
- PRO 22 "*Procedura Gestione Piano di miglioramento*";
- *PRO 23 "Procedura Risk Management,*

- Istruzioni operative
- Carta della Qualità dei Servizi
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
  - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene la tracciabilità dei flussi finanziari;
  - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene gli approvvigionamenti;
  - procedura 5 (gestione dei rapporti di industria e commercio e della proprietà intellettuale) per quanto attiene gli acquisti di macchinari e attrezzature;
  - procedura 7 (anticorruzione - gestione dei rapporti con le pp.aa. e i privati) per quanto attiene i rapporti con i soggetti pubblici e con i soggetti privati.

4.2. Procedure da applicare

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/01, la società è tenuta a:

a) <u>*progettazione infrastrutture ITS*</u>

- procedere alla fase di avvio delle attività e di redazione del progetto definitivo nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 14 "*Procedura Progettazione Infrastrutture ITS*", nonché dalla procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) e dalla procedura Anticorruzione - Gestione dei rapporti con le PPAA e i Privati (proc. 7) di cui al presente MOG 231;
- procedere alla fase di fornitura e posa degli impianti sul territorio nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti, dalle Linee guida emanate da ANAC (in

quanto applicabili), dalla procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) di cui al presente MOG 231, nonché dalla procedura PRO 14 "*Procedura Progettazione Infrastrutture ITS*";

- procedere alla fase di collaudo dell'appalto o di verifica della conformità nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli Appalti, dalle Linee guida emanate da ANAC, dalla procedura di gestione degli affidamenti di lavori servizi e forniture (proc. 3) di cui al presente MOG 231 e dalla procedura PRO 14 "*Procedura Progettazione Infrastrutture ITS*";
- procedere alla fase di avvio e di erogazione del servizio nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 14 "*Procedura Progettazione Infrastrutture ITS*";
- procedere alla fase di collaudo della commessa nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 14 "*Procedura Progettazione Infrastrutture ITS*" e dalla procedura di Gestione dei flussi finanziari (proc. 2) di cui al presente MOG 231;

b) *<u>progettazione sistemi ITS</u>*

- procedere alla fase di realizzazione del procedimento nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 15 "*Procedura Progettazione Sistemi ITS*", nonché dalla procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) e dalla procedura Anticorruzione - Gestione dei Rapporti con le PPAA e con i Privati (proc. 7) di cui al presente MOG 231;
- procedere alla fase di realizzazione del progetto nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 15 "*Procedura Progettazione Sistemi ITS*";
- procedere alla fase di deployment e accettazione nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 15 "*Procedura Progettazione Sistemi ITS*", nonché dalla procedura Gestione dei flussi finanziari (proc. 2) del presente MOG 231;
- procedere alla fase di avvio e di erogazione del servizio nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 15 "*Procedura Progettazione Sistemi ITS"* e dalla procedura PRO 16 *"Procedura Gestione Servizi ITS"*;

c) *<u>gestione servizi ITS</u>*

- procedere alla gestione dei servizi di controllo del traffico nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 16 "*Procedura Gestione Servizi ITS*", dalle Istruzioni operative ivi richiamate, con particolare riguardo a:
  - monitoraggio e controllo per la fluidificazione del traffico
  - controllo semaforico per la priorità del mezzo pubblico
  - raccolta dati e generazione di statistiche su traffico (tempi di percorrenza e flussi, etc.)
  - gestione e taratura degli strumenti di misura

- procedere alla gestione dei servizi di informazione ai cittadini (infomobilità) nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 16 "*Procedura Gestione Servizi ITS*", dalle Istruzioni operative ivi richiamate, nonché nel rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, con particolare riguardo a:
  - gestione informazioni sul traffico e il TPL nel territorio urbano e regionale
  - pubblicazioni messaggi pannelli ZTL
  - assistenza e utenza per i servizi 5T
  - monitoraggio e controllo dei servizi di informazione sulla mobilità
- procedere alla gestione dei servizi di sanziona mento nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 16 "*Procedura Gestione Servizi ITS*", dalle Istruzioni operative ivi richiamate, nonché nel rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, con particolare riguardo a:
  - monitoraggio remoto degli apparati e apertura guasti
  - verifica transiti
  - taratura velox
- procedere ai servizi di bigliettazione elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 16 "*Procedura Gestione Servizi ITS*", dalle Istruzioni operative ivi richiamate, nonché nel rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, con particolare riguardo a:
  - verifica ed emissione tessere BIP
  - monitoraggio da remoto degli apparati e apertura guasti
- procedere ai servizi di supporto e consulenza ITS nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 16 "*Procedura Gestione Servizi ITS*", dalle Istruzioni operative ivi richiamate, con particolare riguardo a:
  - Coordinamento generale del sistema BIP
  - Gestione tecnica del sistema BIP
  - Supporto ai CCA per la trasmissione dei dati al CSR
  - Centralizzazione, validazione e organizzazione dati al CSR-BIP

d) <u>*monitoraggio*</u>

- procedere all'esecuzione degli audit per commessa nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 03 "*Procedura Controllo di Gestione"* e dalla procedura PRO 17 "*Procedura di Monitoraggio*";
- procedere all'esecuzione degli audit per procedura organizzativa nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 03 "*Procedura Controllo di Gestione"* e dalla procedura PRO 17 "*Procedura di Monitoraggio*";
- procedere alla pianificazione delle azioni correttive e all'aggiornamento del relativo piano di miglioramento nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 17

"*Procedura di Monitoraggio*" ed a mezzo della modulistica ivi prevista, nonché nel rispetto della procedura PRO 22 "*Procedura Gestione Piano di Miglioramento*";

- procedere alle attività di valutazione e di mitigazione dei rischi nel rispetto di quanto previsto dalla PRO 23 "*Procedura Risk Management*" e della procedura PRO 17 "*Procedura di Monitoraggio*";
- procedere alla attività di monitoraggio della soddisfazione del cliente e allo svolgimento del relativo audit interno nel rispetto di quanto previsto dalla procedura PRO 17 "*Procedura di Monitoraggio*", nonché nel rispetto della procedura PRO 22 "*Procedura Gestione Piano di Miglioramento*";
- procedere alla convocazione della riunione di riesame direzionale con la periodicità prevista nel piano di miglioramento (ed almeno annualmente) nel rispetto di quanto previsto nella PRO 01 "*Procedura Riesame Direzionale*".

Per quanto attiene la gestione dei reclami è fatto obbligo di rispettare quanto previsto nella Carta della Qualità dei Servizi e della procedura PRO 11 "*Procedura Gestione Commerciale*".

5. Attività dell'OdV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di visionare tutta la documentazione relativa alla gestione dei servizi erogati.

In particolare, l'OdV ha facoltà di verificare la corrispondenza tra il tipo di servizio contrattualizzato, il servizio effettivamente reso venduto e l'importo fatturato, pertanto l'OdV ha facoltà di verificare:

- la documentazione relativa all'esecuzione del servizio
- il preventivo e/o il contratto stipulato con i clienti
- la documentazione relativa ai reclami ricevuti dai clienti e le conseguenti azioni correttive.

6. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

PROCEDURA 13
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
    4.1. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
    4.2. PROCEDURE DA APPLICARE
        a) selezione delle risorse umane e colloquio
        b) assunzione e gestione delle risorse umane
5. ATTIVITÀ DELL'ODV
6. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione delle Risorse Umane al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In ossequio al Par. 3 della Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", nonché della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC recante "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", la presente procedura del MOG 231 costituisce anche misura integrativa per prevenire fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/01);
- art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati e art. 2635 bis c.c. - istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01);
- art. 603 bis c.p. – intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies D.lgs. 231/01);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari

La presente procedura trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società, intervengono nei processi aziendali relativi alla selezione, assunzione e gestione delle Risorse Umane.

In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ Direttore Generale – Delegato del Datore di Lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale
- ✓ Supporto gestione del personale
- ✓ Sviluppo risorse umane
- ✓ Gruppo di valutazione

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione delle risorse umane principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (gestione ordinaria e formazione).

4. Protocolli di prevenzione

Tutti i Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di selezione, assunzione e gestione del personale (anche con riguardo agli avanzamenti di carriera) sono tenuti ad osservare la presente procedura, le previsioni di Legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente in tema di tutela dei dati personali e di pari opportunità tra uomo e donna, nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico.

La selezione del personale deve essere improntata ai seguenti principi:

- valorizzare la professionalità dei dipendenti;
- consentire ampia partecipazione alle procedure di reclutamento;
- assicurare che la gestione delle assunzioni avvenga con trasparenza ed imparzialità;
- salvaguardare il principio di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

- garantire la qualità del servizio;
- assicurare l'economicità e la celerità di espletamento delle procedure.

Deve, inoltre, rispettare criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità e affidabilità.

Le funzioni preposte alla gestione e selezione delle risorse umane dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionali nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

La società è tenuta a rispettare quanto previsto nel Regolamento di ricerca e selezione del personale, nel Regolamento interno e nel Manuale di Qualità con particolare riguardo alle procedure *PRO 9* "*Procedura Formazione"* e *PRO 10 "Procedura Gestione Risorse Umane".*

Inoltre, la Società è tenuta a trattare i dati dei candidati e degli assunti conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di privacy.

La redazione della busta paga e del cedolino sono affidati ad un consulente esterno; i rapporti tra il consulente e la società devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella procedura di Gestione dei rapporti consulenziali (porc. 10) di cui al presente MOG231.

4.1. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di *governance*
- CCNL
- Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
- Procedure di cui al Manuale di Qualità (anche quali misure compensative per la prevenzione della corruzione (pgf. V.2. - Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione), con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
    - PRO 09 *"Procedura Formazione";*
    - PRO 10 "*Procedura Gestione Risorse Umane"*;
    - PRO 20 "*Procedura di Gestione della conformità normativa*";
- Regolamento interno
- Regolamento di ricerca e selezione del personale
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:

- procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
- procedura 7 (Anticorruzione - gestione dei rapporti con le PP.AA. e i privati) per quanto attiene i rapporti con i soggetti pubblici e con i soggetti privati;
- procedura 10 (gestione dei rapporti consulenziali) per quanto attiene la gestione dei rapporti con il consulente esterno.

4.2. Procedure da applicare

Anche in ossequio alla procedura Anticorruzione - gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati (proc. 7) del presente MOG 231, è vietato:

- promettere o concedere promesse di assunzione in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione/Incaricati di Pubblico Servizio, Italiani o Stranieri, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società,
- promettere, concedere promesse di assunzione in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori al fine di indurli a violare gli obblighi inerenti al loro ufficio o gli obblighi di fedeltà cui sono tenuti.

a) <u>selezione delle risorse umane e colloquio</u>

- la ricerca, la valutazione e la selezione del personale devono avvenire in ossequio alla normativa vigente ed al Regolamento di ricerca e selezione del personale;
- la ricerca di personale deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito internet ovvero mediante altri mezzi idonei di diffusione individuati dalla società in grado comunque di garantire adeguata pubblicità della selezione;
- la valutazione e la selezione del personale devono avvenire ulla base delle competenze e qualifiche del candidato stesso, parametrate ai requisiti richiesti dal responsabile del Servizio/Settore Tecnico competente destinatario della nuova risorsa, alle necessità aziendali ed alle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale; in ossequio al Regolamento di ricerca e selezione del personale, spetta al gruppo di valutazione tali attività;
- qualora il candidato sia un **lavoratore straniero**, l'aera Supporto e Gestione del personale è tenuta a farsi consegnare preventivamente copia del permesso di soggiorno.

E' in ogni caso fatto divieto ai componenti del gruppo di valutazione di cui al Regolamento di ricerca e selezione del personale di ricevere denaro o beni di altra utilità (o di accettarne la promessa) da parte del candidato che intenda influenzare la selezione: eventuali azioni del candidato in tal senso devono essere immediatamente comunicate all'OdV a mezzo del *Report 2.1.1 – flussi informativi verso l'OdV* ovvero in altra forma scritta comunque idonea, ed il candidato deve essere immediatamente escluso dall'iter selettivo e da eventuali iter selettivi futuri.

b) <u>assunzione e gestione delle risorse umane</u>

- l'assunzione e la gestione del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento di ricerca e selezione del personale, del Regolamento interno e della procedura *PRO 10 "Procedura Gestione Risorse Umane"*;
- la società provvede agli incombenti in materia di sicurezza, addestramento, formazione e informazione nel rispetto dei termini previsti per legge, di quanto previsto nella procedura in materia di salute e sicurezza sul lavoro (proc. 8) del presente MOG 231 e di quanto previsto nella procedura *PRO 09 "Procedura Formazione"*;
- la società è tenuta a retribuire le risorse conformemente a quanto previsto nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, e comunque in modo proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Inoltre, in ossequio alla procedura di gestione dei flussi finanziari (proc. 2), è fatto divieto di corrispondere la retribuzione per contanti;
- la società è tenuta al rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la valutazione del personale finalizzata ad una modifica della situazione in essere (ovverosia finalizzata all'assegnazione di aumenti retributivi o di premi una tantum, ovvero al cambio di mansioni o alla progressione di carriera) deve tener conto di:
    - fattori oggettivi (quali i titoli di studio, il possesso di patenti di guida, il possesso di patentini di settore, i corsi di specializzazione e formazione seguiti);
    - valutazione del dipendente eseguita con le modalità di cui alla *PRO 10 "Procedura Gestione Risorse Umane"*; occorre lasciare traccia scritta degli esiti di tale valutazione;
- <u>è fatto divieto di riconoscere progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare indebitamente determinate risorse;</u>
- qualora l'assunto sia un **lavoratore straniero**, l'area Supporto Gestione del Personale è tenuta a:
    - prendere preventivamente atto del permesso di soggiorno come sopra indicato;
    - monitorare a mezzo di apposito scadenziario la valenza dei permessi di soggiorno in corso di rapporto di lavoro, richiedendo al lavoratore straniero prova della richiesta di rinnovo nei termini di legge e comunque prima della scadenza del permesso di soggiorno stesso;
    - comunicare immediatamente al Direttore Generale – Delegato del Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale ed all'OdV l'eventuale omessa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno nei termini di legge da parte del lavoratore straniero alle sue dipendenze;
    - in tale caso, Direttore Generale – Delegato del Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale provvede nei termini di legge, comunicando all'OdV le attività svolte a mezzo di apposita nota informativa.

In ogni caso, il lavoratore straniero è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale – Delegato del Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale e all'OdV l'intervenuta scadenza, revoca o annullamento del permesso di soggiorno.

A seguito di tale eventuale comunicazione, il Direttore Generale – Delegato del Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale provvede nei termini di legge, comunicando all'OdV le attività svolte a mezzo di apposita nota informativa.

E' fatto divieto di sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

I Destinatari della presente procedura sono tenuti a comunicare all'OdV i provvedimenti disciplinari erogati avvalendosi del Report Trimestrale (2.1.2).

Per quanto attiene gli oneri in materia di trasparenza, si fa rinvio al Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e alle relative misure compensative di prevenzione della corruzione (vd. pt. 4.1.).

5. Attività dell'ODV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti la gestione delle risorse umane, in particolare è facoltà dell'OdV:

- verificare la correttezza e la tracciabilità dell'iter di selezione delle risorse umane
- verificare – in caso di lavoratore straniero – l'avvenuta consegna del titolo legittimante la permanenza nello Stato italiano ed il costante monitoraggio della valenza dello stesso
- verificare l'adempimento ai doveri di formazione ed informazione dei lavoratori
- verificare il rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale.

6. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.